

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV Camera e 8 ^a e 14 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	94
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	97
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	100
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	121
<i>INDICE GENERALE</i>	»	127

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per i trasporti, Antonio Tajani, sulla politica europea per la sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Giovedì 16 luglio 2009. — Presidenza del presidente della 8^a Commissione del Senato della Repubblica, Luigi GRILLO, indi del presidente della IX Commissione della Camera, Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per i trasporti, Antonio Tajani, sulla politica europea per la sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Luigi GRILLO, *presidente della 8^a Commissione del Senato della Repubblica*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Antonio TAJANI, *Vicepresidente della Commissione europea e Commissario re-*

sponsabile per i trasporti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Antonio RAZZI (IdV) e Vincenzo GAROFALO (PdL) nonché i senatori Giacomo SANTINI (PdL), Maria Ida GERMONTANI (PdL), Angelo Maria CICOLANI (PdL), Roberto MURA (LNP) e Luigi GRILLO, *presidente*.

Antonio TAJANI, *Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per i trasporti*, in risposta ai quesiti formulati, fornisce ulteriori precisazioni.

Luigi GRILLO, *presidente della 8^a Commissione del Senato della Repubblica*, ringrazia il Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per i trasporti, Antonio TAJANI, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 1788 Di Pietro – Adozione del testo base</i>)	4
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	8

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 luglio 2009. – Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliando.

La seduta comincia alle 9.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 1788 Di Pietro – Adozione del testo base).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che alle Commissioni riunite è stata assegnata la proposta di legge n. 1788 presentata dall'onorevole Di Pietro, recante la

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Pertanto tale proposta, vertendo sulla medesima materia, è abbinata al provvedimento in esame.

Renato FARINA (PdL), *relatore per la III Commissione*, osserva preliminarmente che a livello planetario, grazie all'azione di sensibilizzazione svolta dall'opinione pubblica internazionale, da grandi *leaders* spirituali e dalle stesse organizzazioni internazionali, si assiste a una presa di coscienza crescente del fatto che per governare meglio, in modo più giusto e più efficace, sia necessario combattere la corruzione. Sempre più Stati, constatando che la corruzione e il nepotismo frenano lo sviluppo, richiedono alle Nazioni Unite di essere aiutati a combattere tali pratiche. Sulla base della molteplicità e della diversità delle cause di corruzione, efficaci misure preventive e repressive del feno-

meno dovranno essere differenziate a seconda dei contesti statuali e regionali.

Ricorda che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno, è entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005. Il progetto di legge in esame, che rappresenta il testo unico approvato dal Senato il 24 giugno 2009, ha lo scopo di autorizzare la ratifica da parte dell'Italia, che è fra i paesi sottoscrittori della Convenzione. Il progetto di legge riprende i contenuti di una proposta legislativa d'iniziativa governativa (A.C. 2783) approvata in prima lettura (19 febbraio 2008) dalla Camera dei deputati ma decaduta per l'anticipato termine della legislatura.

Segnala che la Convenzione in esame, che si aggiunge a una serie di strumenti internazionali si articola in un Preambolo e 71 suddivisi in VIII titoli. Il titolo I (1-4) reca disposizioni generali; il titolo II (5-14) misure preventive; il titolo III (15-42) concerne incriminazione, individuazione e repressione; il titolo IV (43-50) reca disposizioni in tema di cooperazione internazionale; il titolo V (51-59) concerne recupero di beni; il titolo VI (60-62) reca norme in materia di assistenza tecnica e scambio di informazioni; il titolo VII (63 e 64) riguarda i meccanismi di applicazione; il titolo VIII, infine, (65-71) reca le disposizioni finali.

In particolare, il titolo I espone l'oggetto della Convenzione, definisce i termini impiegati nel corpo del testo, ne enuncia il campo di applicazione e ricorda il principio di protezione della sovranità degli Stati parte.

Agli obblighi posti agli Stati aderenti alla Convenzione circa l'adozione di efficaci politiche di prevenzione della corruzione è dedicato l'intero titolo II, che prevede diverse misure miranti al tempo stesso a coinvolgere il settore pubblico e il settore privato. Esse includono meccanismi istituzionali, quali la creazione di uno specifico organo anticorruzione, codici di condotta e politiche favorevoli al buon governo, allo stato di diritto, alla traspa-

renza e alla responsabilità. Da notare specialmente che la Convenzione sottolinea il ruolo importante della società civile, in particolare di organizzazioni non governative e di iniziative a livello locale, e invita gli Stati parte a incoraggiare attivamente la partecipazione dell'opinione pubblica e la sensibilizzazione di essa al problema della corruzione.

Per quanto concerne le misure penali (titolo III), la Convenzione pone in capo agli Stati parte l'obbligo di conferire carattere penale a una grande diversità di infrazioni correlate ad atti di corruzione, qualora esse non siano già nel diritto interno definite come infrazioni penali. Rispetto ad alcuni atti la Convenzione rende l'incriminazione imperativa, mentre agli Stati parte è indicata la prospettiva di individuare figure supplementari di infrazione. Un elemento innovativo della Convenzione contro la corruzione è l'ampliamento del campo di applicazione: essa non prende in considerazione solamente forme elementari e « tradizionali » di corruzione, ma anche atti commessi allo scopo di facilitare la corruzione stessa, quali l'ostacolo al buon funzionamento della giustizia, o la ricettazione o il riciclaggio di proventi della corruzione. Infine, la sezione della Convenzione dedicata agli aspetti penali tratta altrettanto efficacemente della corruzione nel settore privato.

Per quanto concerne la cooperazione internazionale (titolo IV), la Convenzione ne sottolinea l'essenzialità in tutti i momenti della lotta contro la corruzione (prevenzione, indagini, perseguimento dei responsabili, sequestro e restituzione dei beni illecitamente ottenuti). In base alla Convenzione sono previste specifiche forme di cooperazione internazionale, quali l'assistenza giudiziaria nel campo della raccolta e della trasmissione di elementi di prova, dell'estradizione, del congelamento, sequestro e confisca dei proventi della corruzione. A differenza dei precedenti strumenti internazionali, la Convenzione prevede una mutua assistenza giudiziaria anche in assenza di doppia incriminazione — ossia dell'esistenza della figura di reato in entrambi gli

ordinamenti nazionali –, qualora tale assistenza non implichi misure coercitive.

Sottolinea che uno dei principi più innovativi e fondamentali della Convenzione è quello della restituzione dei beni o somme illecitamente ottenuti (titolo V) attraverso la corruzione stessa: una sezione della Convenzione precisa le modalità di cooperazione e di mutua assistenza in vista della restituzione dei proventi della corruzione a uno Stato parte che ne faccia richiesta, come anche a singoli individui vittime della corruzione o legittimi proprietari.

Fa poi presente che i titoli VI e VII comprendono che riguardano rispettivamente l'uno l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, l'altro i meccanismi applicativi della Convenzione.

Le clausole finali (titolo VIII) riguardano, tra l'altro, l'attuazione della Convenzione, i meccanismi di composizione delle controversie e di denuncia della Convenzione, la cui entrata in vigore è stabilita il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica.

Conclude che la Convenzione contribuisce anzitutto alla definizione il più possibile univoca di termini di solito utilizzati con diversi significati nei vari Stati e in differenti contesti. Essa inoltre esige che gli Stati parte adottino misure di prevenzione della corruzione volte tanto settore pubblico quanto al settore privato, nonché che gli Stati parte stessi conferiscano il carattere di infrazione penale ad alcuni atti specifici e si ripromettano di farlo per altri. La Convenzione incoraggia poi la cooperazione internazionale che prevede il recupero dei proventi illecitamente ottenuti, come anche misure di formazione, di ricerca e di scambio di informazioni. Le disposizioni della Convenzione non comportano tutte lo stesso grado di vincolo: è piuttosto possibile distinguere in esse tre categorie: misure imperative, che pongono obblighi di legiferare; misure che gli Stati parte devono prevedere di applicare o di adottare; misure facoltative.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore della II Commissione, onorevole Cassinelli, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il provvedimento in titolo ed osserva che questo riprende il contenuto del disegno di legge di iniziativa governativa AC 2783, approvato all'unanimità dalla Camera nella scorsa legislatura nella seduta del 19 febbraio 2008.

L'articolo 3 del provvedimento – al fine di adeguare l'ordinamento interno alle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione – modifica il comma 2, numero 2) dell'articolo 322-*bis* del codice penale, relativo al delitto di « peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ».

Il testo modificato prevede che la punibilità dei fatti di istigazione alla corruzione o di corruzione, per coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali sussista non soltanto qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (come attualmente disposto) ma anche al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

L'articolo 4 – adeguando l'ordinamento italiano alle previsioni dell'articolo 26 della Convenzione – inserisce un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.

Il nuovo articolo 25-*novies* è diretto a sanzionare l'ente in relazione alla commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 377-*bis*, del codice penale.

Nel caso in cui si ravvisi in relazione alla commissione del delitto una responsabilità della persona giuridica, dovrà applicarsi all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

L'articolo 5 – per adeguare l'ordinamento italiano alle previsioni del Titolo V della Convenzione, relativo alla restituzione dei beni – inserisce due ulteriori articoli all'interno del codice di procedura penale nel libro XI, dedicato ai rapporti con le autorità straniere, nel capo I del Titolo IV, relativo agli effetti delle sentenze penali straniere.

Le nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge attengono, in particolare, alla devoluzione allo Stato estero interessato dei beni confiscati sul territorio italiano in esecuzione di provvedimenti di confisca adottati all'estero.

Il nuovo articolo 740-*bis* del codice di procedura penale prevede che, in presenza di appositi accordi internazionali (come ad esempio la convenzione oggetto di ratifica), le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile debbano essere devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca. A tale proposito sono previste due condizioni: che vi sia una espressa richiesta in tal senso da parte dello Stato estero; che la sentenza o il provvedimento di confisca siano stati riconosciuti in Italia.

Il nuovo articolo 740-*ter* del codice di procedura penale stabilisce – in riferimento al relativo ordine di devoluzione delle cose confiscate – che debba essere la Corte d'appello, nel provvedimento con il quale delibera il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, a ordinare contestualmente la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-*bis*. Copia del provvedimento dovrà essere trasmessa al Ministro della giustizia che concorderà con lo Stato estero richiedente le modalità della devoluzione.

L'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame designa quale Autorità nazionale anti-corruzione, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, il soggetto al quale il decreto legge n. 112 del 2008 ha trasferito le competenze dell'Alto Commis-

sario anticorruzione al Ministro competente, dando a quest'ultimo la facoltà di delegare un sottosegretario di Stato.

Il comma 2 prevede che a tale soggetto siano assicurate autonomia e indipendenza nell'attività.

L'articolo 7, infine, legge individua nel Ministro della giustizia l'autorità centrale richiesta dalla Convenzione per ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione; è precisato che le richieste di assistenza debbano pervenire al Ministro tradotte in italiano.

Lo stesso Ministro della giustizia è competente per l'applicazione della disciplina della Convenzione – in assenza di uno specifico Trattato bilaterale tra gli Stati parte – in caso di assistenza giudiziaria reciproca nonché in materia di restituzione e disposizione dei beni sequestrati.

Gli articoli 8 e 9, infine, recano la norma di copertura finanziaria e la clausola di entrata in vigore, fissata nel giorno successivo alla pubblicazione in G.U.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che un testo sostanzialmente corrispondente al testo unificato in esame è stato approvato all'unanimità dalla Camera nella precedente legislatura e che il testo unificato oggi all'esame della Commissione è stato recentemente approvato all'unanimità dal Senato. Poiché pertanto la Camera si trova ad esaminare nuovamente una disciplina che è già stata oggetto di approfondito dibattito parlamentare e che è oggetto di ampie convergenze, auspica che l'esame possa svolgersi in tempi rapidi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide quanto osservato dal rappresentante del Governo in ordine alla sussistenza dei presupposti per concludere l'esame del provvedimento in tempi rapidi.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e propone di adottare come testo base il progetto di legge n. 1551.

La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base il progetto di legge n. 1551.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa, d'intesa con il Presidente della III Commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di martedì 21 luglio 2009 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2326 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Matteo MECACCI (PD), *relatore per la III Commissione*, osserva che la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote) stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa il 25 ottobre 2007, è il primo strumento internazionale con il quale gli abusi sessuali contro i bambini diventano reati penali, compresi quelli che hanno luogo in casa o all'interno della famiglia, con l'uso della forza, con la coercizione o le minacce. Oltre ai reati più comunemente diffusi in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

Segnala che la Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi; la Convenzione stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di

presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

Passando ai profili di competenza della Commissione esteri, rileva preliminarmente che la Convenzione si compone di un Preambolo e di 50, raggruppati in 13 Capitoli. Il Preambolo richiama gli strumenti giuridici esistenti nel campo della protezione dei diritti dei bambini il più importante dei quali, e che considera anche l'aspetto dello sfruttamento sessuale, è la Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti dei bambini (entrata in vigore nel 1990, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176).

Il Capitolo I (articoli 1-3) delinea l'oggetto della Convenzione (la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, così come descritti negli da 18 a 23), afferma il principio di non discriminazione e fornisce alcune definizioni. Tra di esse quella di « bambino », che indica ogni persona al di sotto dei 18 anni di età.

Il Capitolo II (articoli 4-9) riguarda le misure preventive, legislative o di altro genere. Le Parti si impegnano a promuovere la consapevolezza dei diritti dei bambini presso il personale che, per la propria professione, è a contatto con il mondo dell'infanzia, siano essi operatori del sistema educativo, delle forze dell'ordine, di attività sportive, così come altre figure di riferimento. Le Parti dovranno anche fare in modo che nei cicli di istruzione primaria e secondaria, i bambini ricevano le adeguate informazioni circa i rischi di sfruttamento sessuale e di abusi. Anche il pubblico dovrà essere informato sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali a danno dei bambini e sulle misure di prevenzione. Infine, la Convenzione prevede che le Parti incoraggino i bambini, il settore privato, i media e la società civile a partecipare all'elaborazione delle politiche di prevenzione di tale fenomeno.

Il Capitolo III (articolo 10) prevede l'istituzione di organismi nazionali o locali per la promozione e la protezione dei diritti del bambino e impone il loro coordinamento.

Il Capitolo IV (articoli 11-14), che riguarda misure di protezione ed assistenza alle vittime, stabilisce innanzitutto l'istituzione di programmi e la creazione di strutture per fornire supporto ai bambini vittime di abusi sessuali, ai loro parenti e a coloro ai quali le vittime sono affidate.

Viene prevista l'adozione di misure che consentano la segnalazione di sospetti e l'attivazione di linee telefoniche o internet con operatori in grado di fornire assistenza a chi chiama; le Parti sono chiamate inoltre ad adottare le misure necessarie a garantire assistenza alle vittime, a breve e lungo termine.

Il Capitolo V (articoli 15-17) prevedono l'adozione di programmi o misure di intervento destinati a persone processate o condannate per reati a carattere sessuale a danno dei bambini, al fine di prevenire i rischi di recidive. A questo riguardo, sottolineando che l'articolo 17 della Convenzione richiede il pieno consenso dell'interessato, rileva un possibile contrasto con la disposizione di attuazione di cui all'articolo 7 del disegno di legge di ratifica, nella parte in cui subordina la concessione di benefici penitenziari all'accettazione di uno specifico programma di riabilitazione. A suo avviso, allora, la predetta norma convenzionale relativa al principio del consenso dovrebbe essere esplicitamente recepita nell'ordinamento interno.

Il Capitolo VI (articoli 18-29) elenca nel dettaglio una serie di comportamenti che le Parti, attraverso l'adozione di misure adeguate, si impegnano a considerare reati, relativamente agli abusi sessuali, la prostituzione e la pornografia infantile, la corruzione di bambini e l'adescamento a scopi sessuali, il favoreggiamento di tali reati. Le Parti si impegnano ad adottare i provvedimenti che stabiliscano le sanzioni (efficaci, proporzionate e dissuasive) per punire i reati previsti dalla Convenzione, tenendo conto anche delle eventuali circostanze aggravanti o di precedenti condanne definitive.

Il Capitolo VII (articoli 30-36), relativo ad indagini e procedimenti, stabilisce innanzitutto che questi dovranno essere con-

dotti nel rispetto dei principi dell'interesse superiore e del rispetto dei diritti del bambino. L'articolo 31 contiene un elenco (non esaustivo) di misure volte a proteggere le vittime (e le loro famiglie) nel corso delle indagini e dei procedimenti penali, fra le quali la costante informazione sui propri diritti e sui servizi a loro disposizione e la possibilità di essere assistiti in maniera adeguata affinché i loro diritti siano debitamente rappresentati. È previsto che i reati siano perseguibili anche senza una dichiarazione o un'accusa da parte della vittima, e che il procedimento continui anche nel caso in cui la vittima ritratti. In considerazione del fatto che in molti casi i ragazzi non hanno la capacità di denunciare offese sessuali nei propri riguardi prima del compimento della maggiore età, la Convenzione prevede che i termini di prescrizione siano differiti per un periodo di tempo sufficiente a permettere l'avvio effettivo dei seguiti dopo che la vittima abbia, appunto, raggiunto la maggiore età. È inoltre introdotto il principio della formazione professionale di tutti coloro che operano nel campo delle indagini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi a bambini.

Il Capitolo VIII (articolo 37), dispone, in materia di conservazione e registrazione dei dati a carattere personale, l'adozione delle adeguate misure a garanzia della loro protezione.

Il Capitolo IX (articolo 38) stabilisce l'adozione di misure da parte degli Stati membri per avviare una proficua cooperazione a carattere internazionale per prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui bambini, per proteggere le vittime, e per perseguire i colpevoli.

Il Capitolo X (articoli 39-41) è dedicato al meccanismo di monitoraggio, sorvegliato dal Comitato delle Parti formato dai rappresentanti delle Parti aderenti alla Convenzione e da rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e di altri comitati intergovernativi afferenti al CdE. Il Comitato delle Parti vigila sull'attuazione della Convenzione, e ha il compito di favorire lo scambio e l'analisi di informazioni pertinenti.

Il Capitolo XI (articoli 42-43) disciplina i rapporti con altri strumenti internazionali, e in particolare con la Convenzione dell'ONU relativa ai diritti del bambino unitamente al suo Protocollo opzionale concernente il traffico di bambini e la prostituzione e la pornografia infantili; è stabilito altresì che la Convenzione di Lanzarote non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni della citata Convenzione dell'ONU, del suo Protocollo, né da altri dispositivi ai quali le Parti aderiscono e che in materia assicurino le più ampie tutele ai minori vittime di sfruttamento o abuso sessuali.

Il Capitolo XII (articolo 44) disciplina la possibilità di emendare la Convenzione, mentre il Capitolo XIII (articoli 45-50) contiene le clausole finali.

Conclusivamente, avverte che la Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea, e all'adesione degli altri Stati non membri. L'entrata in vigore è subordinata al deposito degli strumenti di ratifica di 5 Paesi inclusi almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa. La Convenzione, aperta alla firma il 25 ottobre 2007, non è ancora entrata in vigore (allo stato, soltanto Albania e Grecia hanno completato la procedura di ratifica).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	82
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riformulati e non votati</i>)	92

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 luglio 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione, Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala che l'articolo aggiuntivo Corsaro 10.02, già dichiarato inammissibile, deve invece ritenersi ammissibile, in quanto identico all'articolo aggiuntivo Marsilio 4.010 riammesso nella giornata di ieri.

Avverte che sono stati presentati taluni subemendamenti alle proposte emendative (*vedi allegato*) 1.64, 1.021, 2.38, 2.39, 4.016, 9.08, 11.060, 13.05, 14.6, 14.03, 17.150, 19.66, 21.16, 22.42, 22.013, 24.18 dei relatori.

Al riguardo, fa presente che alcuni di tali subemendamenti devono considerarsi inammissibili, in quanto, sebbene formalmente formulati come subemendamenti, risultano carenti di un effettivo aggancio testuale al contenuto dell'emendamento o articolo aggiuntivo cui rispettivamente si riferiscono, e sono pertanto oggettivamente volti ad introdurre surrettiziamente proposte emendative nuove, i cui termini di presentazione sono già scaduti.

In particolare, risultano inammissibili i seguenti subemendamenti:

Rubinato 0.1.64.3;

Abrignani 0.1.64.1;

Abrignani 0.1.64.2;
Rubinato 0.1.64.4;
Bragantini 0.1.021.2;
Marinello 0.2.39.1;
Bernardo 0.9.08.20;
Forcolin 0.11.060.2;
Bernardo 0.17.150.4;
Bernardo 0.22.42.1, limitatamente alla lettera *b*);
Caparini 0.22.013.1.

Sono, inoltre, da considerare inammissibili i subemendamenti Rubinato 0.9.08.12, 0.9.08.11, 0.9.08.13 e 0.9.08.18, limitatamente alla parte consequenziale in quanto, con finalità di copertura, vengono introdotte modifiche ad un articolo del decreto-legge.

Avverte che il subemendamento Bruger 0.11.060.1 è da considerarsi irricevibile, in quanto privo di portata emendativa, essendo volto a sopprimere l'emendamento cui il subemendamento si riferisce. L'effetto voluto dai presentatori può essere, infatti, raggiunto con il respingimento della proposta emendativa.

Comunica, inoltre, che il Governo ha fatto pervenire le relazione tecniche relative agli emendamenti 1.021, in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari impegnati in attività di assistenza e sostegno alle famiglie e 22.013, in materia di riforma del sistema pensionistico.

Avverte, altresì, che il deputato Dal Lago ha sottoscritto gli emendamenti 5.30, 5.33, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.46, 5.47 e 10.19, che il deputato Polledri ha aggiunto la propria firma all'emendamento Labocetta 5.1 ed all'articolo aggiuntivo Bitonci 23.05 e che i deputati Forcolin, Bragantini e Comaroli hanno aggiunto le proprie firme ai subemendamenti 0.9.08.10 e 0.9.08.8.

Segnala infine che, per un errore materiale, l'emendamento Borghesi 5.96 non è stato pubblicato nell'allegato al resoconto della seduta del 14 luglio scorso: esso sarà pertanto incluso in tale ambito.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che alcuni emendamenti dei relatori sono stati trasmessi ai gruppi soltanto nella tarda serata di ieri, in un orario in cui, nor-

malmente, gli uffici dei gruppi sono già chiusi. Questa circostanza, unita al fatto che il termine per la presentazione di subemendamenti è rimasto fissato alle ore 9 di oggi determina, a suo avviso, l'impossibilità, per i deputati, di approfondire il contenuto degli emendamenti ai fini della presentazione di subemendamenti. Ribadisce, quindi, il diritto dei deputati a disporre del tempo necessario per approfondire il contenuto degli emendamenti dei relatori e del Governo e ritiene che tale diritto, nelle presenti circostanze, sia stato negato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che l'esame degli emendamenti sarebbe dovuto iniziare nella serata di ieri e che esso è stato rinviato alla giornata odierna proprio per consentire ai colleghi di approfondire il contenuto dei nuovi emendamenti presentati e, eventualmente, di presentare i relativi subemendamenti. Del resto, proprio la quantità di subemendamenti presentati anche dal gruppo del collega Borghesi dimostra che il tempo è stato sufficiente.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede al Governo di valutare attentamente le finalità del suo subemendamento 0.1.021.2, dichiarato inammissibile, che è volto a prevedere la deducibilità fiscale delle spese sostenute dalla famiglie per l'impiego di badanti. Si riserva di presentare un ordine del giorno al riguardo.

Renato CAMBURSANO (IdV), premesso di condividere le considerazioni del collega Borghesi, ricorda di aver appreso della presentazione dell'articolo aggiuntivo 4.0.17 dei relatori solo successivamente all'intervento svolto nella serata di ieri. Rileva, inoltre, che le nuove proposte emendative relative a badanti, scudo fiscale e pensioni non erano corredate, all'atto della presentazione, da relazione tecnica.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara di non comprendere le ragioni della dichiarazione di inammissibilità del suo sube-

mendamento 0.1.64.3. Con riferimento, invece, al suo subemendamento 0.1.64.4, pur comprendendo le ragioni che ne hanno determinato l' inammissibilità, invia il Governo a far sue le finalità di tale emendamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, conferma il giudizio di inammissibilità dei subemendamenti richiamati dalla collega Rubinato, in quanto essi sono volti a introdurre modifiche sostanziali, pur essendo riferiti a proposte emendative che hanno carattere meramente formale.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che, nelle ultime ore, si sia particolarmente aggravata la situazione di sostanziale impossibilità, per le Commissioni, di procedere nell'esame del provvedimento in titolo, a causa della continua presentazione di nuove proposte emendative da parte dei relatori e del Governo. Chiede, quindi, che l'ammissibilità di tutte le nuove proposte emendative presentate sia sottoposta al giudizio del Presidente della Camera dei deputati, con particolare riferimento alle proposte emendative non corredate, all'atto della presentazione, dalla necessaria relazione tecnica. Rileva, inoltre, che il suo gruppo non ha presentato subemendamenti alle proposte emendative in materia di condono fiscale e riforma delle pensioni, perché ritiene che tali proposte emendative debbano essere ritirate. Esse, infatti, non hanno carattere di urgenza e richiedono una discussione di merito più approfondita, in quanto la rilevanza e la complessità delle questioni su cui vertono appaiono incompatibili con lo strumento dell'emendamento a un decreto-legge. Naturalmente, la scelta di non presentare subemendamenti non significa che il suo gruppo non intende affrontare le questioni affrontate nelle proposte emendative. Al contrario, ritiene che, ad esempio, il condono fiscale dovrebbe essere trasformato in un vero scudo fiscale per il rientro dei capitali e che le relative norme dovrebbero essere meglio coordinate con le disposizioni in materia di paradisi fiscali contenute nel medesimo provvedimento. Ritiene

altresì che, in materia di pensioni, l'intervento prospettato metta in discussione il principio di fondo del sistema contributivo, rispettato dal 1995 fino alla giornata di ieri, al quale è strettamente legato, a suo avviso, il criterio della flessibilità in uscita. Tuttavia, proprio la richiesta e la complessità delle valutazioni di merito rende necessario un adeguato approfondimento delle norme in discorso e, pertanto, ribadisce la richiesta di ritiro di tali emendamenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che al termine della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo sarà ulteriormente definito l'andamento dei lavori delle Commissioni riunite per il prosieguo della giornata odierna. In merito alle richieste avanzate dal collega Borghesi, ritiene che la presidenza abbia fatto propria una procedura del tutto rispettosa delle regole e che lo slittamento temporale tra la presentazione degli emendamenti e la produzione delle dovute relazioni tecniche di accompagnamento da parte del Governo è da attribuire all'intenzione di anticipare il più possibile termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di garantire ai colleghi maggiori tempi per l'approfondimento delle proposte emendative.

Massimo VANNUCCI (PD), apprezzando il chiarimento fornito dal presidente Conte, ritiene opportuno che i rappresentanti del Governo e i relatori diano risposta all'appello rivolto nei loro riguardi dal collega Baretta, nella sua qualità di capogruppo del Partito Democratico. Richiamando le diverse versioni del testo dell'emendamento sullo scudo fiscale che si sono susseguite in modo confuso, condivide le valutazioni del collega Baretta in ordine alla carenza del requisito dell'urgenza e le perplessità per quanto riguarda gli effetti finanziari. Sottolinea che sulla questione dello scudo fiscale non vi è da parte dell'opposizione una posizione pregiudizialmente contraria, quello che si richiede è semmai di svolgere le dovute verifiche per comprendere se tale stru-

mento è davvero in grado di operare in funzione anticrisi. Infine, richiamando le dichiarazioni del Ministro Tremonti in merito al necessario concerto europeo in merito alla proposta di scudo fiscale, sottopone ai colleghi l'opportunità di rinviare tale questione ad una fase ulteriore. Per quanto concerne la questione pensionistica, si associa alle valutazioni del collega Baretta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rilevando la portata politica delle considerazioni svolte dall'opposizione, sottolinea che l'emendamento del Governo relativo all'età per il pensionamento delle donne, producendo immediati effetti positivi sui conti pubblici, integra i requisiti dell'urgenza e della necessità. Peraltro, tale misura non costituisce una riforma delle pensioni, ma un provvedimento di mera manutenzione, da inquadrare nel contesto europeo. Conferma pertanto l'intenzione del Governo di mantenere il proprio emendamento, riservandosi di accogliere eventuali proposte emendative presentate sulla base di opportune verifiche.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che, al termine della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo, i Presidenti delle due Commissioni incontreranno il Presidente della Camera; pertanto in quel momento la seduta delle Commissioni sarà sospesa, per riprendere alle ore 14,30.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, osserva che l'inserimento del tema dello scudo fiscale nel provvedimento in esame era stato preannunciato da tempo e che pertanto in nessun modo può essere considerato una questione non prevista. Alla luce dell'articolazione dei lavori delle Commissioni riunite a partire da oggi e fino a lunedì prossimo, ritiene che siano state accolte le richieste dell'opposizione quanto meno sul piano organizzativo considerata la portata degli emendamenti presentati dal Governo e dai relatori. Sussistendo dunque i tempi

adeguati alla soluzione delle maggiori questioni problematiche, rileva che molti Paesi europei stanno valutando di adottare nei propri sistemi lo scudo fiscale, che pertanto non rappresenta una « creazione » italiana.

Pier Paolo BARETTA (PD), considerate le determinanti conseguenze degli emendamenti del Governo che incidono sulla definizione dei requisiti per l'età pensionistica, ritiene che ci si trovi dinnanzi ad una vera riforma.

Lino DUILIO (PD) ribadisce le proprie perplessità per la disagiata collocazione logistica dei lavori delle Commissioni riunite ed auspica un intervento della presidenza delle Commissioni riunite presso la Presidenza della Camera anche nella prospettiva dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2010. Passando al merito del provvedimento in esame, richiamando le riflessioni del collega Baretta, fa presente che il testo definitivo del decreto-legge sarà essenzialmente elaborato dalle Commissioni, rappresentando la fase di esame presso l'Assemblea un passaggio non essenziale per gli effetti sul testo. Ciò considerato, ritiene essenziale che si garantisca il rispetto delle regole consolidate quanto alla contestualità tra presentazione di emendamenti del Governo e relative relazioni tecniche, sussistendo in alternativa la possibilità che gli stessi emendamenti siano presentati dai relatori in luogo del Governo. In merito a quanto osservato dall'onorevole Fugatti, sarebbe stato, a suo avviso, doveroso da parte del Governo accompagnare le proposte emendative in tema di scudo fiscale con un'adeguata documentazione sugli esiti positivi del precedente esperimento di scudo fiscale adottato nel nostro Paese, nonché sugli effetti netti sui conti pubblici, a motivazione dell'adozione delle nuove misure. Per quanto concerne le prospettate novità in tema pensionistico, in nessun modo esse possono essere considerati meri interventi di manutenzione, trattandosi di misure destinate ad incidere sulla storia del nostro Paese in tema di pensioni. Peraltro,

tali novità dovrebbero essere adeguatamente spiegate anche nella prospettiva delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. Inoltre, la modifica dell'età per il pensionamento femminile sembra assolvere a mere esigenze di cassa e non è corredata da doverose misure di carattere sociale finalizzate, ad esempio, ad estendere la durata del congedo per maternità oltre gli attuali cinque mesi.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che l'azione del Governo e della maggioranza in questo inizio di legislatura ha inteso essenzialmente comunicare al Paese una sensazione di rapidità nell'adozione di interventi volti a contrastare situazioni emergenziali. Tale scelta di politica legislativa, pur potendo produrre, nel breve periodo, effetti positivi di immagine nell'opinione pubblica, non può che portare all'approvazione di disposizioni formulate in modo affrettato e tecnicamente lacunoso, le quali, pertanto, in molti casi non raggiungono le finalità che si prefiggono.

A titolo esemplificativo, segnala, in primo luogo, che, nonostante le numerose misure adottate dal Governo al fine di agevolare la concessione di crediti al settore industriale, recentemente la Consob ha evidenziato come, per effetto della stretta creditizia operata dal nostro sistema bancario, molte piccole e medie imprese rischiano di non riprendere la produzione dopo le ferie estive. Analogamente, osserva che gli interventi normativi in materia di sostegno ai redditi medio-bassi e di ammortizzatori sociali non hanno prodotto gli effetti attesi e tuttora molti lavoratori, specialmente precari, si trovano in una condizione di particolare criticità.

In questo contesto, sottolinea come sia impossibile procedere ad un serio esame delle misure contenute nel decreto-legge e delle proposte emendative successivamente avanzate dai relatori e dal Governo, in quanto non è ancora disponibile un quadro credibile e aggiornato dell'andamento dei conti pubblici e dell'economia del nostro Paese. Evidenzia, infatti, che allo

stato la Camera non ha ancora avuto modo di esaminare i documenti essenziali in materia economica e finanziaria, in quanto il disegno di legge relativo al rendiconto dell'esercizio 2008 e quello relativo all'assestamento di bilancio per il 2009 sono stati trasmessi al Senato, mentre il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri solo nella riunione di ieri. In particolare, ritiene che, prima dell'esame di questi documenti, non sia immaginabile un esame della proposta emendativa che introduce il cosiddetto scudo fiscale, anche in considerazione del fatto che, in assenza di precise indicazioni sullo stato delle nostre finanze, non appare chiara l'urgenza del provvedimento, al quale peraltro la relazione tecnica assegna un effetto in termini di maggiori entrate meramente simbolico. Con riferimento, poi, alla proposta emendativa 22.013, osserva come le disposizioni contenute nel comma 2 non siano in alcun modo riconducibili all'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dello scorso novembre e non abbiano carattere di urgenza, dal momento che la loro attuazione è rimessa ad un regolamento da emanare entro la fine del 2014. Alla luce di queste premesse, si associa alla richiesta di ritiro degli articoli aggiuntivi 13.05 e 22.013 formulata dal proprio capogruppo, evidenziando, peraltro, che, anche qualora i presentatori accedessero a tale richiesta, i contenuti del decreto rimarrebbero estremamente complessi ed eterogenei e richiederebbero, pertanto, un esame particolarmente approfondito.

Renato CAMBURSANO (IdV) con riferimento alle considerazioni del rappresentante del Governo sulla portata dell'articolo aggiuntivo 22.013, osserva che l'intervento previsto non può assolutamente essere qualificato nei termini di mera attività di manutenzione normativa, in quanto le modifiche introdotte configurano una vera e propria riforma del sistema pensionistico. In particolare, rileva come le disposizioni non siano integral-

mente riconducibili all'integrazione della più volte ricordata sentenza della Corte di giustizia europea, in quanto specialmente il comma 2 dell'articolo aggiuntivo rappresenta una modifica di carattere generale dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico, che il Governo e la maggioranza intendono nascondere all'opinione pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 13.05, si chiede se il Ministro Tremonti, che è l'ispiratore di questo nuovo condono fiscale, sia la stessa persona che durante la campagna elettorale prometteva che non sarebbero mai più state adottati condoni di alcun genere. Osserva, evidentemente, che il Governo durante la campagna elettorale mentiva sapendo di mentire, poiché, con ogni probabilità, già allora ipotizzava di ricorrere a nuovi condoni volti a favorire categorie ben precise di contribuenti piuttosto che l'intera cittadinanza. In ogni caso, si associa alla richiesta d'informazioni formulata dal collega Duilio, che, prima di procedere nell'esame del provvedimento, ha richiesto di conoscere quali sono stati gli effetti delle precedenti disposizioni in materia di rientro di capitali dall'estero e, in particolare, quali siano stati i benefici per il sistema produttivo. In questo contesto, ribadisce la richiesta già formulata dal collega Borghesi di ritiro delle proposte emendative relative alla regolarizzazione delle badanti, alla riforma pensionistica e allo scudo fiscale, invitando il Governo ad affrontare tali questioni in autonomi provvedimenti da discutere alla ripresa dei lavori parlamentari al termine della pausa estiva.

Amedeo CICCANTI (UdC), anche a nome del proprio gruppo, sottolinea la necessità di non appesantire ulteriormente i contenuti del decreto-legge in esame con l'introduzione nel provvedimento di misure, come lo scudo fiscale e la riforma pensionistica, che meritano un più ampio e meditato dibattito. In particolare, con riferimento alla riforma pensionistica, segnala come la proposta presentata dal Governo appaia particolarmente carente sotto il profilo della destinazione delle

risorse che si renderanno disponibili. Infatti, anche qualora si condivida lo spirito di fondo della riforma, appare essenziale comprendere quali siano gli interventi finanziati attraverso i risparmi di spesa. In tale ottica, dichiara di condividere l'opinione della senatrice Bonino, che aveva indicato come le risorse derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici dovessero essere destinate ad interventi a tutela delle lavoratrici e, in particolare a politiche a sostegno delle lavoratrici madri. Sotto il profilo finanziario, sottolinea come non sia stata fornita una quantificazione delle economie derivanti dalla prevista riforma, rilevando che, pertanto, i parlamentari non sono posti nella condizione di valutare l'impatto economico delle misure proposte. Con riferimento al comma 2 della proposta emendativa, ritiene non si possa assolutamente parlare di un normale intervento di manutenzione normativa, in quanto vengono previste forme di adeguamento dell'età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico non contemplate dalla cosiddetta riforma Dini. In ogni caso, sotto il profilo della formulazione delle disposizioni, rileva come sembri determinarsi un'incoerenza tra l'innalzamento dei requisiti anagrafici previsto per le lavoratrici ai sensi del comma 1 e l'adeguamento di carattere generale previsto dal successivo comma 2. Ritiene, peraltro, che un intervento di riforma in materia pensionistica debba farsi carico delle complessive esigenze del sistema, evidenziando come, qualora non si producano risparmi attesi dalla razionalizzazione prevista dalla riforma del *welfare* approvata nella scorsa legislatura non potrebbe non determinarsi un incremento della contribuzione a carico dei lavoratori, e in particolare dei prestatori di lavoro atipici. Per quanto attiene, da ultimo, all'articolo aggiuntivo relativo alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, ritiene assolutamente irragionevole la limitazione della portata della disposizione ai soli lavoratori che prestano attività di assistenza o di sostegno alle famiglie, sottolineando come prestazioni di analoga utilità sociale siano

svolte dagli stranieri che prestano la loro attività come infermieri ovvero nell'edilizia.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce l'esigenza di sottoporre al Presidente della Camera l'ammissibilità di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dai relatori e dal Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 14,30.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 14.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa i colleghi dell'incontro che i due Presidenti delle Commissioni hanno avuto con il Presidente della Camera, nell'ambito del quale sono state anche affrontate le questioni di ammissibilità degli emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori e del Governo prospettate nel corso della seduta da alcuni deputati dei gruppi di opposizione. In particolare, con riferimento all'emendamento 14.6, rileva che l'emendamento non appare comunque idoneo a superare le riserve avanzate dalla Banca centrale europea sul testo dell'articolo 14 in ordine alla compatibilità comunitaria.

Antonio BORGHESI (IdV) premesso di condividere l'invito ai relatori e al Governo formulato da alcuni colleghi, affinché ritirino le proposte emendative che vertono su tematiche meritevoli di autonoma considerazione, dichiara di non comprendere per quale ragione le Commissioni debbano esaminare le norme in materia di scudo fiscale, contenute nell'articolo aggiuntivo 13.05 dei relatori, dal momento che, come ha dichiarato ieri lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, non è dato ancora sapere se tali norme avranno il placet della Commissione europea. Lo stesso Ministro, sempre nella giornata di ieri, ha altresì dichiarato che il tema della riforma delle pensioni sarebbe stato affrontato oggi nel corso di un incontro con le parti sociali. Tale circostanza, a suo avviso, fa venire meno le condizioni per un

proficuo esame dell'articolo aggiuntivo 22.013 del Governo, in materia appunto di pensioni. Ritiene, infine, che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulla volontà del Governo di rispettare i principi richiamati nella lettera con cui ieri il Presidente della Repubblica ha reso noti i propri rilievi sulla legge recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza debbano imporre allo stesso Governo un ripensamento sul decreto-legge in esame e sulle numerose ed eterogenee proposte emendative, dei relatori e del Governo, ad esso riferite.

Alberto FLUVI (PD), premesso di concordare con il collega Baretta sull'opportunità del ritiro degli articoli aggiuntivi 22.013 del Governo e 13.05 dei relatori in materia, rispettivamente, di pensioni e scudo fiscale, osserva che i lavori delle Commissioni appaiono viziati da un'inversione del normale ordine di esame dei provvedimenti di finanza pubblica: secondo tale ordine logico, infatti, il Parlamento avrebbe dovuto esaminare prima il Documento di programmazione economico-finanziaria e il disegno di legge di assestamento, per procedere solo successivamente all'esame del decreto-legge in titolo. Osserva, quindi, che tale decreto-legge non sembra contenere risposte efficaci ai gravi problemi dell'economia reale, che emergono anche dai dati contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, sebbene questo attui un'indubbia edulcorazione dei dati di finanza pubblica. In particolare, il decreto-legge non contiene alcun riferimento al problema del credito alle imprese, la cui perdurante drammaticità è stata richiamata, di recente, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente della CONSOB e dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze. Ciò dimostra, a suo avviso, che lo 0,8 per cento del PIL investito, secondo quanto si legge nel citato Documento, dal Governo al fine di sostenere il credito alle imprese non ha prodotto esiti significativi dopo quasi un anno dal fallimento della banca *Lehman Brothers*. Poiché per le banche in difficoltà le uniche

soluzioni possibili consistono nella ricapitalizzazione o, in alternativa, nella riduzione degli impieghi, ritiene che lo scarso ricorso delle banche italiane ai cosiddetti « Tremonti bond » dimostri l'entità del fenomeno della stretta creditizia che penalizza le imprese. Ricorda, altresì, che le disposizioni volte a velocizzare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese si basano sull'assestamento del bilancio dello Stato, sebbene il relativo disegno di legge sia ancora all'esame del Senato e riguardi, naturalmente, le sole amministrazioni centrali, laddove il problema del ritardo nei pagamenti concerne soprattutto il settore sanitario e gli enti locali e colpisce maggiormente, pertanto, le piccole imprese. Più in generale, rileva che il decreto-legge in esame ignora le esigenze specifiche delle piccole e piccolissime imprese, come dimostra anche la norma relativa alla detassazione degli utili reinvestiti: tale norma, infatti, favorisce soltanto le imprese che presentano utili e, comunque, si applica solo agli investimenti fatti fino al 30 giugno 2010, risultando perciò di difficile applicazione a causa delle peculiari caratteristiche della contabilità della citata categoria di imprese. Per tali ragioni, ritiene che un intervento sotto forma di credito d'imposta sarebbe stato certamente preferibile. Rileva, altresì, che il provvedimento in esame rischia di scaricare sulle famiglie e le imprese l'onere finanziario della riduzione del costo dell'energia a favore delle grandi imprese e risulta carente anche sotto il profilo dell'adeguamento degli studi di settore. Ritiene, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 22.013 del Governo dovrebbe essere ritirato al fine di consentire un'adeguata concertazione con le parti sociali, anche in considerazione del fatto che le decorrenze ivi previste palesano la mancanza di urgenza. Dichiarando quindi di non comprendere le ragioni che hanno spinto i relatori a presentare l'articolo aggiuntivo 13.05, in materia di scudo fiscale, dal momento che tale misura non contribuisce alla copertura finanziaria delle norme contenute nel decreto-legge. Dichiarando, in proposito, che il

suo gruppo è disponibile al confronto sull'introduzione di un vero scudo fiscale, mentre, a suo avviso, l'articolo aggiuntivo in discorso realizza piuttosto un condono, lasciando per giunta al soggetto che ha esportato illegalmente capitali di indicare il periodo in cui questo è avvenuto e, dunque, di determinare di fatto l'entità della tassazione. Tale previsione è, a suo avviso, ulteriormente aggravata dal fatto che l'intermediario finanziario è tenuto a dichiarare solo l'importo del capitale che rientra e non il nominativo dei titolari. Per tali ragioni, anche alla luce delle ripetute dichiarazioni del ministro Tremonti contro i condoni, i paradisi fiscali e a favore dell'etica nella finanza globale, rinnova l'invito ai relatori a ritirare il citato articolo aggiuntivo e invita il Governo ad affrontare questo problema di concerto con gli altri Paesi, ricordando come la materia fiscale sia di competenza non già dell'Unione europea, ma dei singoli Stati nazionali e come gli scudi fiscali adottati, in anni recenti, da altri Paesi europei prevedessero meccanismi e aliquote ben diversi da quelli oggi proposti. Dichiarando, infine, che dalle determinazioni dei relatori e del Governo sul tema delle pensioni e del condono fiscale dipenderà l'atteggiamento del suo gruppo nel prosieguo dell'esame.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede chiarimenti in merito all'organizzazione dei lavori delle Commissioni, rilevando l'esigenza di evitare atteggiamenti inutilmente autolesionistici. In questa ottica invita a difendere l'interesse delle Commissioni a compiere una completa istruttoria sul provvedimento, modificando il testo in modo che possano essere introdotti allo stesso i necessari miglioramenti.

Michele VENTURA (PD) ricorda che il suo gruppo ha segnalato nella seduta antimeridiana una questione di grande delicatezza istituzionale che ritiene sia stata finora trascurata da maggioranza, relatori e Governo. Al riguardo, dopo aver ricordato l'atteggiamento responsabile dalle opposizioni lungo tutto questo primo anno di

legislatura rileva che l'esame si svolge in un quadro particolarmente complesso e per molti aspetti paradossale in quanto il decreto-legge richiama in una sua importante disposizione il disegno di legge di assestamento che la Camera non ha ancora esaminato e il DPEF approvato solieri dal Governo collega alla manovra di finanza pubblica per il prossimo anno il decreto-legge già da tempo all'esame delle Commissioni. In questa situazione ritiene che l'atteggiamento del relatore e del Governo contribuisca solo ad aggravare la situazione. Invita pertanto al ritiro delle proposte emendative in materia di scudo fiscale e di riforma del sistema pensionistico, rilevando che in tal caso vi sarebbe la disponibilità delle opposizioni ad un confronto serio sulle priorità già indicate quali i provvedimenti a favore delle zone terremotate, a favore delle imprese e degli enti locali.

Bruno TABACCI (UdC) si interroga su a chi si riferisse il collega Polledri nella sua richiesta di evitare atteggiamenti autolesionistici, rilevando che le opposizioni non avrebbero alcuna difficoltà a recare il loro contributo costruttivo, se venissero messe nelle condizioni di farlo. Rileva infatti che non vi sarebbe alcuna difficoltà a discutere di questioni che sono oggetto del decreto, come la detassazione degli investimenti, ovvero di autentica urgenza, come il problema della regolarizzazione delle badanti, conseguenza peraltro di una legge sbagliata approvata dalla maggioranza. Diverso è invece il discorso per la riforma delle pensioni, per lo scudo fiscale e per gli enti locali su cui, pur non essendovi da parte sua una preclusione al confronto, rileva che si tratta di problemi che dovrebbero essere trattati in appositi provvedimenti. Ciò è vero in particolare per la riforma delle pensioni che dovrebbe essere affrontata con un apposito disegno di legge e non con un provvedimento di urgenza, mentre l'inserimento nel provvedimento in esame dello scudo fiscale potrebbe essere giustificato solo alla luce dell'esigenza di reperire risorse per la copertura del decreto in caso di soppres-

sione dell'articolo 14. Osserva infatti che le riserve avanzate dal presidente sull'emendamento inevitabilmente appaiono destinate a ripercuotersi sulla legittimità della stessa disposizione dell'articolo 14, in quanto l'emendamento si limita a modificare l'aliquota dell'imposta sostitutiva istituita dall'articolo. Infine ritiene che sugli enti locali vi potrebbe essere una disponibilità al confronto anche nell'ambito di questo provvedimento, osservando tuttavia che per affrontare seriamente tale problema la percentuale del 2,7 per cento dei pagamenti in conto capitale degli enti locali che potrebbero essere esclusi dal Patto di stabilità interno dovrebbe essere significativamente elevata.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ricorda che l'ultimo rapporto della SVIMEZ, presentato questa mattina, delinea un quadro estremamente preoccupante per quel che riguarda il reddito e l'occupazione nelle regioni meridionali ed anche il ritorno a una significativa emigrazione verso le regioni settentrionali, che ora interessa giovani diplomati e laureati. Ciò rappresenta una perdita di risorse nette per le aree deboli del Paese in quanto in questa nuova emigrazione, rispetto a quella « storica » non si registra il fenomeno delle rimesse e anzi le famiglie di appartenenza devono inviare denaro ai propri figli emigrati al nord che non sono nelle condizioni di mantenersi da soli. Rispetto a questo problema rileva che si è registrata nell'ultimo anno una costante sottrazione di risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate. Ad esempio anche l'emergenza del terremoto in Abruzzo che, in quanto emergenza nazionale avrebbe dovuto essere affrontata da tutto il Paese è stata invece fatta gravare essenzialmente sulle risorse delle aree sottoutilizzate e a ciò si aggiunge ora il fatto che il provvedimento in esame infierisce sulle vittime del terremoto, anticipando il termine per il rimborso dei versamenti sospesi. Rileva poi l'estrema complessità del tema dello scudo fiscale, osservando che si tratta di un problema europeo e pertanto il Governo dovrebbe assumersi la responsabilità di presentare direttamente

l'emendamento in materia, senza nascondersi dietro i relatori. Conclusivamente, nel ritenere che il provvedimento aggravi la crisi, in particolare per le aree deboli del Paese, e non contribuisca a risolverla, rileva che la situazione determinata dal Governo e dai relatori sta inesorabilmente spingendo le opposizioni ad assumere un atteggiamento di rottura che non avrebbero voluto assumere.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene a questo punto rilevante acquisire la posizione dei colleghi di maggioranza e, in generale, dei parlamentari provenienti dal Sud del Paese in quanto, alla luce del dibattito svoltosi ieri, degli emendamenti presentati e dei contenuti del DPEF, non vi è dubbio che ci troviamo di fronte ad un esercizio di finanza ed economia creative. La prospettiva di rientro di ingenti risorse portate all'estero da cittadini italiani che regolarmente pagano le tasse è infondata, oltre a rappresentare una forma di paradossale concorrenza sleale dello Stato nei confronti di chi ricicla danaro sporco, dati gli esigui costi imposti per il rientro delle somme. Il cosiddetto scudo fiscale rappresenta di fatto un condono volto ad avvantaggiare grandi gruppi o soggetti comunque ben definiti. In merito alle pensioni non vi è spazio di trattativa e la maggioranza risponderà delle proprie decisioni alle donne di questo Paese, né è sufficiente invocare le direttive comunitarie a sostegno delle misure proposte. Ribadendo la disponibilità dell'opposizione ad un confronto su un autentico scudo fiscale così come su una vera riforma delle pensioni, osserva che l'obiettivo del provvedimento è fare cassa e che il DPEF, da documento sulle linee tendenziali dell'economia del Paese, perde affidabilità anche soltanto sul piano dei dati di riferimento.

Francesco BARBATO (IdV) rileva che l'unica realtà imprenditoriale che non sembra avvertire le conseguenze negative della crisi è Mediaset, che ha registrato nell'ultimo anno un più che significativo incremento delle commesse per pubblicità da parte della Presidenza del Consiglio dei

ministri. Ritiene che il provvedimento in esame sia erroneamente definito « anti-crisi », laddove esso dovrebbe essere definito più correttamente un provvedimento « anti-Sud ». Sottolinea che il decreto-legge non prende in considerazione i reali problemi del Paese, a partire dalla questione dell'occupazione. Ritiene paradossale che il Popolo della Libertà, pur avvalendosi al Sud del consenso maggioritario da parte degli elettori, non ha a cuore le questioni del Mezzogiorno, quali drammaticamente fotografate nell'ultimo rapporto SVIMEZ, che documenta ad esempio l'abbandono delle regioni meridionali da parte di ben 283 mila giovani nel solo 2008. Preannunciando iniziative di protesta su iniziativa del suo gruppo volte a far emergere il grave disagio di chi in questo Paese viene lasciato indietro, rileva che il Popolo della Libertà attua per mezzo dello scudo fiscale una politica di illegalità che premia il crimine organizzato. In generale, fa presente che il decreto-legge in esame è destinato ad aggravare la situazione anche perché non dedica alcun intervento alla maggiore industria del Paese, rappresentata dal turismo: si tratta di una lacuna che di nuovo penalizza il Sud ed evidenzia la miopia politica di questo Governo, responsabile di un pericoloso aggravamento della tensione sociale già diffusa nel Paese.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, preannuncia che, in parziale difformità con quanto concordato ieri in tema di emendamenti dei relatori, che i relatori hanno intenzione di presentare una nuova proposta emendativa in materia di servizi pubblici locali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nella consapevolezza che tale novità possa condizionare le modalità di esame già concordate, si riserva di comunicare nel prosieguo le successive modalità di svolgimento dei lavori alla luce di quanto testé annunciato dal collega Fugatti.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che a questo punto al centro della riflessione sia l'accordo raggiunto e la condotta che in-

tendono assumere il Presidente della Camera e i presidenti delle Commissioni bilancio e finanze sul mantenimento dei patti. Quanto alla questione prospettata dal relatore Fugatti, fa presente che essa non può essere presa in considerazione dai gruppi di opposizione.

Antonio BORGHESI (IdV), nel ritenere a questo punto che non si possa escludere la presentazione di un nuovo emendamento in tema di riforme istituzionali, sottopone al Presidente Giorgetti l'opportunità di sospendere la seduta e di conferire con la Presidenza della Camera al fine di valutare il mantenimento della calendarizzazione in Assemblea prevista per la prossima settimana.

Gian Luca GALLETTI (UdC) osserva che, paradossalmente, il proprio gruppo potrebbe quasi dichiararsi soddisfatto delle proposte emendative presentate e annunciate dal Governo e dai relatori, in quanto esse affrontano tematiche delle quali l'UDC ha da tempo segnalato l'urgenza. Rileva, tuttavia, come appaia incredibile che, a fronte di unanimi richieste da parte dei gruppi di opposizione di ritirare le proposte emendative in materia di riforma pensionistica e di scudo fiscale, in quanto i tempi per il loro esame da parte delle Commissioni non ne consentono una approfondita analisi, i relatori, a quarantott'ore dal termine dell'esame in sede referente presentino un emendamento volto a riformare la disciplina dei servizi pubblici locali. Si tratta, ovviamente, di un tema di grandissimo interesse, ma, proprio per le sue implicazioni di carattere sistematico, ritiene sarebbe opportuno affrontare la riforma nell'ambito di un diverso provvedimento, assicurando adeguati margini per il dibattito parlamentare sul contenuto delle misure proposte.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo ritiene di non poter accedere alle richieste formulate dai parlamentari dell'opposizione di ritirare gli emendamenti 1.021 e 22.013, sottolineando come le proposte siano frutto di

una valutazione politica di carattere complessivo sugli strumenti volti a fronteggiare la crisi svolta dall'Esecutivo nella sua collegialità. Per quanto attiene alle proposte emendative presentate dai relatori, si rimette, ovviamente, alle loro valutazioni.

Bruno TABACCI (UdC), dal momento che il rappresentante del Governo non ha fornito indicazioni rispetto alle proposte emendative presentate dai relatori, chiede se si tratti di proposte apocriefe.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che le proposte emendative presentate dai relatori sono condivisi dal Governo, come del resto risulta da autorevoli dichiarazioni pubbliche.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come il Governo abbia dichiarato l'intenzione di non ritirare i propri articoli aggiuntivi 1.021 e 22.013.

Per quanto riguarda la preannunciata presentazione, da parte dei relatori, di un'ulteriore proposta emendativa, essa sarà valutata dalla presidenza, non appena formalmente depositata.

In merito invece alle questioni relative all'articolo 14, che sono già state sottoposte all'attenzione del Presidente della Camera, le presidenze si riservano di esprimere una valutazione in merito.

Sospende, quindi, la seduta e convoca, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle 16.05, è ripresa alle 16.55.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, nell'odierna riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di proseguire i lavori, nella giornata odierna, fino alle ore 22, nella giornata di domani dalle ore 9,30 alle ore 13, e nella giornata di lunedì prossimo, 20 luglio, dalle ore 10.30 alle 18.

Informa inoltre che i Presidenti delle due Commissioni hanno segnalato al Presidente della Camera le proprie considerazioni in merito alle questioni di ammissibilità relative agli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dai relatori e dal Governo. In particolare i Presidenti hanno rilevato come l'emendamento 14.6 dei relatori, integralmente sostitutivo dell'articolo 14 del decreto-legge, non sembra rispettare i requisiti procedurali e di merito richiesti dalle norme comunitarie. Sotto questo profilo l'emendamento appare dunque inammissibile, salva la possibilità, per i relatori, di procedere ad un'ulteriore riformulazione della proposta emendativa. Il Presidente della Camera ha concordato su tale valutazione.

Per quanto riguarda invece l'articolo aggiuntivo 13.05 dei relatori, in materia di attività finanziarie detenute all'estero, i Presidenti hanno evidenziato l'opportunità che il Governo integri i dati contenuti nella relazione tecnica allegata, la quale al momento non annette alla proposta normativa effetti sostanziali di maggior gettito. Anche su tale aspetto ha concordato il Presidente della Camera.

Invita quindi i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi segnalati dai gruppi riferiti all'articolo 1.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come in nessuna sede si sia mai concordato di circoscrivere l'esame delle proposte emendative solo a quelle segnalate.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva come, nel corso delle riunioni congiunte degli Uffici di presidenza delle due Commissioni, si fosse prospettata l'ipotesi di circoscrivere l'esame ai soli emendamenti ed articoli aggiuntivi segnalati, senza peraltro giungere ad una decisione in tal senso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno procedere all'esame di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favo-

revole sull'emendamento Bernardo 1.60, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.64, 1.63 e 1.021 dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce l'invito ai relatori e al Governo affinché chiariscano se siano disponibili a riconsiderare il parere testé espresso sugli emendamenti all'articolo 1 presentati dal suo gruppo.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, fa nuovamente presente che il gruppo del Partito Democratico non ha segnalato alcun emendamento all'articolo 1. Tuttavia, i relatori sono senz'altro disponibili a prendere in considerazione eventuali emendamenti che fossero oggetto di segnalazione da parte dei gruppi.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiarisce che, per quanto riguarda il suo gruppo, la segnalazione deve intendersi riferita a tutti gli emendamenti su cui vi sia, da parte dei relatori e del Governo, la disponibilità a riconsiderare il parere contrario appena espresso.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene che una generica disponibilità dei relatori non avrebbe particolare significato, mentre sarebbe più utile concentrare l'attenzione su questioni specifiche.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene che le tematiche sottese all'emendamento Bellanova 1.14 valgano più di qualsiasi segnalazione. Tale emendamento, infatti, verte su questioni di grande rilevanza sociale ed è volto a estendere la durata del trattamento di cassa integrazione ordina-

ria, come richiesto dalle principali parti sociali, sia sindacali sia datoriali.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, fa presente che le proposte emendative De Micheli 1.39 e Duilio 1.09, identica agli articoli aggiuntivi Ventucci 1.03, Marsilio 1.06, Germanà 1.07 e Gioacchino Alfano 1.011, sono state oggetto di segnalazione da parte dei presentatori.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce che non vi è stata alcuna richiesta formale di segnalazione di emendamenti da parte dei gruppi e giudica pertanto inaccettabili le affermazioni del relatore Fugatti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che, nella giornata di ieri, alcuni deputati hanno segnalato talune proposte emendative, affinché fossero considerate con particolare attenzione. I relatori hanno quindi ritenuto di approfondire in modo particolare tali proposte emendative, anche al fine di motivare meglio il relativo parere. Analogamente, sarà approfondito l'emendamento Bellanova 1.14, su cui hanno appena richiamato l'attenzione delle Commissioni i colleghi Nannicini e D'Antoni.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), dopo aver illustrato il suo emendamento 1.3, ricorda che il suo gruppo, facendo attualmente parte della maggioranza, ha ritenuto di segnalare alcune proposte emendative per facilitare e rendere più costruttivo il lavoro dei relatori e del Governo. Proprio per questo, però, esprime il proprio rammarico per il fatto che tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo abbiano ricevuto parere contrario e prende atto del fatto che il Governo sembra intenzionato a perseverare nella scelta di adottare una fiscalità di vantaggio al contrario, che, come ha rilevato anche il collega Barbato, favorisce le aree settentrionali del Paese a scapito del Sud.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'unico emendamento su cui i relatori e il

Governo hanno espresso parere favorevole, cioè l'emendamento Bernardo 1.60, sia in realtà peggiorativo del testo originario del decreto-legge e sembri un emendamento presentato in nome e per conto del Governo, al fine di correggere una norma del provvedimento emanato dallo stesso Governo. Poiché giudica poco credibile che nessuna delle restanti proposte emendative e, in particolare, nessuna di quelle presentate dall'opposizione fosse migliorativa del testo, ritiene che il parere contrario sia frutto di una blindatura del provvedimento e di un atteggiamento di chiusura che offende l'opposizione e mortifica il ruolo delle Commissioni.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che le proposte emendative dell'opposizione appaiono volte a modificare l'impianto complessivo dell'azione del Governo a favore dei soggetti che sono esposti alla perdita del lavoro in conseguenza della crisi economica. Per questi soggetti, il Governo ha attivato una pluralità di interventi, destinati a coinvolgere un numero di lavoratori significativamente più alto rispetto al recente passato. In particolare, il Governo non ritiene di poter accogliere l'emendamento Bellanova 1.14, la cui copertura mette gravemente in discussione proprio gli interventi sin qui adottati dal Governo. In proposito, ricorda come nelle regioni più industrializzate e, proprio per questo, più colpite dalla crisi, gli ammortizzatori sociali abbiano sinora dato risposta al 90 per cento dei lavoratori a rischi di perdita del posto di lavoro. Naturalmente, quanto affermato non impedisce al Governo di approfondire ulteriormente le proposte emendative che l'opposizione fosse disponibile a segnalare, evitando così quella ritualità del confronto politico che, di solito, prevede proprio la contrarietà del Governo alle proposte di modifica di un suo provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della richiesta in tal senso avverte che si procederà alla votazione dell'emendamento 1.64 dei relatori, recante una serie di correzioni meramente formali al com-

plesso del decreto-legge, e che quindi saranno accantonate tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 1, passando all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2.

La Commissione approva l'emendamento 1.64 dei relatori.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Savino 2.36, esprimendo parere contrario su tutti gli altri emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamento riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 2.38, 2.37 e 2.39 dei relatori.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA) ricorda di aver segnalato i propri articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02, dei quali raccomanda l'approvazione.

Lino DUILIO (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti all'articolo 2, segnala l'emendamento Duilio 2.5, che recepisce il lavoro svolto dal Comitato per la legislazione e mira a sostituire la parola « titoli » con « mezzi di pagamento ». Riterrrebbe pertanto opportuno che venisse riconsiderato il parere su tale emendamento da parte del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che a livello di metodo occorre dare il tempo di fare le segnalazioni sugli articoli sui quali non vi era stata chiarezza. Rileva in particolare che gli emendamenti a tali articoli erano veramente di sostanza e non semplicemente ostruzionistici come quelli relativi allo scudo fiscale. Propone pertanto di sospendere per una mezz'ora la seduta al fine di poter compiere l'operazione in questione.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, modificando il parere

già espresso in precedenza, esprime parere favorevole sull'emendamento Duilio 2.5.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta per trenta minuti, al fine di consentire ai gruppi di effettuare le segnalazioni relativamente agli articoli da 1 a 5.

La seduta, sospesa alle 17.55, è ripresa alle 18.40.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita a comunicare quali proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 5 si intendano segnalare.

Alberto FLUVI (PD) fa presente che il suo gruppo non ha inteso segnalare alcuna proposta emendativa poiché ribadisce che, ai fini di un proficuo svolgimento dei lavori delle Commissioni, è indispensabile il preliminare ritiro degli emendamenti del Governo e dei relatori in materia pensionistica e di condono fiscale.

Roberto SIMONETTI (LNP) segnala ed illustra il proprio emendamento 2.9 ed il proprio articolo aggiuntivo 2.05.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA) illustra i propri articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02 già in precedenza segnalati. Chiede quindi di conoscere la posizione del Governo sugli emendamenti Minardo 17.143 e 17.144 in materia di servizi di navigazione aerea.

Matteo BRAGANTINI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.13, già segnalato, che stabilisce la nullità delle commissioni applicate dalle banche ai prelievi di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli.

Gian Luca GALLETTI (UdC) segnala il proprio subemendamento 0.2.38.1, volto a rendere maggiormente coerente la formulazione dell'emendamento 2.38 dei relatori.

Antonio BORGHESI (IdV) comunica che il gruppo di Italia dei valori ha se-

gnalato le seguenti proposte emendative: Borghesi 1.53 e 1.56, Barbato 2.33, Borghesi 2.08 e 5.95, Cambursano 5.102, Di Giuseppe 5.97, Borghesi 5.96, 5.029 Segnala inoltre le proposte emendative Barbato 9.65, 9.67 e 9.68, Cambursano 9.69, Barbato 0.9.08.5, Cambursano 10.42 e 11.4, Borghesi 12.1, Di Pietro 15.07 e 17.83, Borghesi 17.90 e Leoluca Orlando 17.87.

Francesco BARBATO (IdV) segnala e illustra i propri emendamenti 2.32 e 2.33, sottolineando come in un momento di grave crisi economico-finanziaria, i soggetti economicamente più forti, quali le banche, che per esplicita ammissione dell'ABI stanno soffrendo un decremento degli utili e non delle perdite, debbano contribuire in modo particolare al rilancio dell'economia.

Roberto OCCHIUTO (UdC) segnala gli emendamenti Galletti 2.26 e 2.27, nonché il subemendamento Galletti 0.2.39.2.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso esprime parere favorevole sul subemendamento Galletti 0.2.38.1.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea come il lavoro di segnalazione degli emendamenti sia del tutto improduttivo, anche in considerazione del fatto che i pareri espressi dai relatori evidenziano la mancanza di adeguata istruttoria e di approfondimenti sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, molti dei quali sono volti ad apportare al provvedimento modifiche ragionevoli e condivisibili.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come l'atteggiamento di totale chiusura dei relatori e del governo contrasti con il comportamento collaborativo del proprio gruppo, che ha segnalato una serie di emendamenti e manifestato la disponibilità ad aprire un leale dibattito sugli stessi.

Rolando NANNICINI (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Fluvi e ribadisce il carattere pregiudiziale del ritiro degli emendamenti del Governo e dei relatori in materia di pensioni e scudo fiscale, oltre alla soppressione dell'articolo 25, ai fini dell'equilibrato e produttivo svolgimento dei lavori delle Commissioni.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva come quasi tutti gli emendamenti all'articolo 2 intervengano sui costi dei servizi bancari, al fine di garantirne la riduzione ed una maggiore trasparenza, proponendo soluzioni normative diversificate e dettagliate, nonché ed affrontando, anche se in modo non esaustivo, molte delle problematiche afferenti a tale materia. Pur dichiarando la disponibilità del Governo al confronto e al dialogo, tuttavia sottolinea come non sia possibile disciplinare in via normativa tutta la materia dei costi dei servizi bancari, che è strettamente connessa all'operatività ordinaria delle banche.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Borghesi 2.08 e chiede che siano accantonati l'emendamento Bragantini 2.13 e l'articolo aggiuntivo Simonetti 2.05. Rileva altresì che l'individuazione del tetto dello 0,5 per cento per il corrispettivo onnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme da parte delle banche rappresenta comunque un primo accettabile compromesso per migliorare la situazione esistente, rispetto al quale si potranno poi porre in essere ulteriori miglioramenti.

Marcello DE ANGELIS (PdL) in risposta al collega Nannicini rileva che la proposta di soppressione integrale dell'articolo 25 da lui sostenuta peggiorerebbe la situazione dei cittadini aquilani, in quanto verrebbe meno la proroga del pagamento dei versamenti tributari e previdenziali che comunque la disposizione contiene, costringendo al pagamento dal primo di-

cembre prossimo. Raccomanda quindi non la soppressione dell'articolo ma l'approvazione dei suoi emendamenti 22.7 e 22.6 che posticipano il pagamento dei contributi rispettivamente a giugno e a luglio 2009.

Francesco BARBATO (IdV) rileva che sul problema della commissione di massimo scoperto bisognerebbe avere maggiore coraggio e proporre la sua effettiva completa eliminazione. Sottolinea che tale intervento è importante soprattutto per le piccole e medie imprese che ad esempio dovrebbero stare a cuore alla Lega Nord. In particolare segnala una situazione di disagio nelle piccole imprese che si vedono negare il fido dalle banche. Tradendo le aspettative di questi piccoli e medi operatori economici anche la Lega si sta omologando al Popolo della Libertà nell'amicizia ai poteri forti.

Alberto FLUVI (PD) intervenendo sul subemendamento Ceccuzzi 0.2.38.2, di cui è firmatario, rileva la necessità di compiere una riflessione generale sul credito. Vi è infatti un grave problema di liquidità delle imprese. Ricorda che a seguito del fallimento della banca Lehman Brothers diverse iniziative sono state prese da vari Stati per immettere liquidità nel sistema bancario e quindi in quello produttivo. In Italia invece si è solo lentamente giunti a prendere coscienza delle esigenze di patrimonializzazione delle banche e quindi delle imprese. Rileva che ciò è testimoniato anche dal fatto che al momento solo due banche hanno fatto ricorso ai cosiddetti Tremonti *bond*, mentre, evidentemente, le altre stanno riversando le proprie difficoltà sul sistema produttivo, il che va a danneggiare in particolare le piccole e medie imprese perché le grandi imprese possono ricorrere ad altri strumenti come testimonia la recente emissione di obbligazioni da parte di una grande impresa. Rileva che rispetto a questa situazione l'unica soluzione prospettata dal Governo è quello di un tavolo di concertazione tra Governo e sistema bancario. Invita pertanto a dare ulteriori segnali al mondo

produttivo nella direzione del completo superamento della clausola sul massimo scoperto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI propone di riformulare il subemendamento Ceccuzzi 0.2.38.2, nel senso di sostituire le parole: « 1° novembre 2009 », con le seguenti: « 1° gennaio 2010 ».

Alberto FLUVI (PD) accoglie la proposta di riformulazione.

Le Commissioni approvano il subemendamento Ceccuzzi 0.2.38.2 come riformulato, risultando pertanto assorbito il subemendamento Galletti 0.2.38.1.

Le Commissioni approvavano quindi l'emendamento 2.38 dei relatori, come modificato dal subemendamento approvato. Risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 2.17, 2.26, 2.2, 2.5, 2.3, 2.4 e 2.30.

Le Commissioni respingono l'emendamento Messina 2.35.

Roberto SIMONETTI (LNP) ritira il proprio emendamento 2.9.

Alberto FLUVI (PD) con riferimento all'emendamento 2.23, sul tema del rapporto banca-impresa. Ricorda che la crescita della Lega nel nord-est si giustifica a suo giudizio proprio sulla base dell'esigenza di dare rappresentanza a un blocco sociale privo di rappresentanza, vale a dire al « popolo della partita IVA ». Osserva invece che il Governo si sta muovendo nella direzione opposta, tradendo le aspettative dell'elettorato della Lega.

Marco CAUSI (PD) illustrando l'emendamento 2.23, da lui sottoscritto, rileva come i più recenti dati sull'economia del nostro Paese, confermati dal documento di programmazione economico finanziario presentato oggi dal governo, evidenziano come nell'anno 2008, nonostante l'aggravarsi della crisi economica, il volume delle esportazioni dei distretti produttivi italiani

siano aumentate di circa dieci miliardi rispetto all'anno precedente. Questo dato dimostra che i distretti industriali italiani rappresentano un modello di sviluppo in grado di fronteggiare anche le conseguenze della crisi in atto, grazie all'attività di imprese di media dimensione che hanno acquisito quote importanti di mercato negli scambi globali. Rileva, in proposito, come l'attività di queste imprese di media grandezza sia supportata da migliaia di operatori economici specializzati di minori dimensioni, che, pertanto, rappresentano un elemento strategico per lo sviluppo della nostra economia. Sono proprio queste piccole imprese, che spesso assumono la forma di micro imprese, ad avere necessità di maggiori tutele nei rapporti con il sistema bancario e, pertanto segnala l'importanza dell'approvazione dell'emendamento 2.23, che, al di là del merito della proposta, rappresenterebbe un importante segnale di attenzione al mondo della piccola imprenditoria.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Fluvi 2.23 e gli identici Froner 2.14 e Galletti 2.28, approvando quindi l'emendamento 2.37 dei relatori.

Alberto FLUVI (PD) dopo aver fatto proprio l'emendamento Di Biagio 2.29 ne illustra il contenuto, sottolineando come sia opportuno procedere, quanto meno, ad una riduzione dell'importo massimo consentito per i corrispettivi equivalenti alla commissione di massimo scoperto.

Le Commissioni respingono l'emendamento 2.29.

Rolando NANNICINI (PD) dopo averlo sottoscritto, illustra l'emendamento Ceccuzzi 2.18, evidenziando come l'individuazione del corrispettivo onnicomprensivo nella misura massima dello 0,5 per cento per trimestre dell'importo dell'affidamento determina, in ragione anche della capitalizzazione composta degli interessi su base trimestrale l'applicazione di un tasso annuo pari al 2,36 per cento. A suo giudizio,

si tratta di un tasso difficilmente sostenibile e, pertanto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.18, che porterebbe il tasso annuo praticabile ad una misura attorno all'1 per cento. In ogni caso, invita i governi relatori a valutare l'opportunità di prevedere un abbassamento del tasso attualmente previsto dal comma 2 dell'articolo 2, che, a suo giudizio, è frutto di un accordo negoziato con l'Abi in termini eccessivamente favorevoli al sistema bancario.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Pizzolante 2.1, Simonetti 2.8, Froner 2.15, Ceccuzzi 2.18, Galletti 2.27 e Barbato 2.33.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.55, è ripresa alle 20.15.

Massimo VANNUCCI (PD) fa proprio l'emendamento Bitonci 2.10 e ne raccomanda l'approvazione. Ricorda che l'articolo 2 e l'articolo 7 non risolvono assolutamente i problemi del sistema bancario e più in generale che il tema del credito bancario doveva essere un punto fondamentale del provvedimento, in quanto le piccole e medie imprese sono in una fase di grossa difficoltà. Rileva a tal proposito che anche a livello internazionale era stata suggerita una moratoria per le banche italiane al fine di non chiedere immediatamente il rientro dei loro prestiti delle imprese, ma che il Governo non ha ritenuto opportuno dare seguito a questo indirizzo.

Rolando NANNICINI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bitonci 2.10 che costituisce un punto di mediazione importante tra le varie soluzioni, portando dei vantaggi per i consumatori per quel che riguarda le commissioni bancarie.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bitonci 2.10 e Soglia 2.21.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Messina 2.34.

Rolando NANNICINI (PD) intervenendo sull'emendamento Savino 2.36 ricorda che tale emendamento dimostra la parzialità dell'istruttoria condotta dai relatori, dato che il tema affrontato dall'emendamento non ha nulla a che vedere con le commissioni bancarie di cui all'articolo 2. Rileva tuttavia che in linea di principio le questioni affrontate dall'emendamento sono condivisibili anche se non condivide il riferimento al fatto che verranno destinati specificamente al funzionamento del Comitato Nazionale Italiano per il microcredito 1,8 milioni di euro. Rileva pertanto che se il presentatore dell'emendamento è d'accordo a cassare il riferimento al funzionamento del Comitato nazionale italiano per il microcredito, voterà a favore dell'emendamento stesso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Messina 2.34, Ceccuzzi 2.19 e 2.20, Fluvi 2.22 e Barbato 2.32.

Maurizio BERNARDO (PdL) sottoscrive l'emendamento Savino 2.36.

Massimo VANNUCCI (PD) intervenendo sull'emendamento Savino 2.36 ricorda che tale emendamento dimostra la parzialità dell'istruttoria condotta dai relatori, dato che il tema affrontato dall'emendamento non ha nulla a che vedere con le commissioni bancarie di cui all'articolo 2. Rileva tuttavia che in linea di principio le questioni affrontate dall'emendamento sono condivisibili anche se non condivide il riferimento al fatto che verranno destinati specificamente al funzionamento del Comitato Nazionale Italiano per il microcredito 1,8 milioni di euro. Rileva pertanto che se il presentatore dell'emendamento è d'accordo a cassare il riferimento al funzionamento del Comitato nazionale italiano per il microcredito, voterà a favore dell'emendamento stesso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI propone di riformulare l'emendamento, nel senso di aggiungere, dopo le parole: « 1,8 milioni di euro da destinare », la seguente: « anche ».

Maurizio BERNARDO (PdL) accoglie la richiesta di riformulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Savino 2.36 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi il subemendamento Galletti 0.2.39.2 ed approvano l'emendamento 2.39 dei relatori.

Marco CAUSI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Cesare Marini 2.015, rilevando che con tale articolo aggiuntivo si propone la necessità che sulla partita dei sistemi di garanzia per i prestiti alle piccole e medie imprese si faccia un intervento di tipo sistemico. Segnala che i sistemi dei confidi non sono sufficienti; il decreto n. 5 ha autorizzato la connessione al sistema dei confidi per aumentare le garanzie, ma i confidi coprono solo una parte limitata delle imprese. Si deve quindi a suo giudizio creare una sezione speciale per la negoziazione dei prestiti. Rileva infatti che le banche hanno assoluto bisogno di strumenti di garanzia e i confidi non sono sufficienti, nonostante lo Stato e le regioni abbiano rafforzato recentemente il sistema stesso dei confidi.

Le Commissioni respingono invece l'articolo aggiuntivo Cesare Marini 2.015.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'articolo aggiuntivo Messina 2.010, rilevando che con tale articolo aggiuntivo si vuole facilitare l'accesso al credito attraverso la creazione di un Fondo temporaneo per le garanzie sui finanziamenti concessi in favore delle banche.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Messina 2.010 e Cesare Marini 2.016.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Borghesi 2.08.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Borghesi 2.08, così come gli articoli aggiuntivi Simonetti 2.04 e Bragantini 2.06 devono ritenersi accantonati.

Alberto FLUVI (PD) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Ceccuzzi 2.013, ricorda che con tale articolo aggiuntivo si interviene sul rapporto famiglie-banche in particolare sui mutui per l'acquisto della prima casa, rimediando ad un intervento fallimentare precedentemente posto in essere dal Governo che riguardava solamente mutui con tasso variabile superiore al 4 per cento: di fatto si trattava in questo caso di un intervento *spot* che peraltro è di difficile attuazione in questo momento, dato che difficilmente si verificano situazioni come quelle descritte allo stato attuale. L'articolo aggiuntivo mira quindi a elevare dal 19 al 23 per cento la detrazione degli interessi: si tratta quindi di un intervento utile e importante per le famiglie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Ceccuzzi 2.013 e 2.014, nonché l'articolo aggiuntivo D'Amico 2.011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Corsaro 2.07 e Del Tenno 2.012 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Commercio 2.01 e 2.02.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede quando si potrà passare all'esame degli emendamenti accantonati.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, assicura che sono in corso i dovuti approfondimenti sugli emendamenti accantonati.

Roberto OCCHIUTO (UdC) chiede di passare all'esame degli articoli 17, 21 e 22.

Antonio BORGHESI (IdV) qualora si intenda passare a tali articoli, chiede una breve sospensione della seduta per consentire al proprio gruppo di effettuare le relative segnalazioni.

Pier Paolo BARETTA (PD) evidenzia come il criterio delle segnalazioni non debba pregiudicare chi non ha effettuato segnalazioni.

Gianfranco CONTE (PdL), *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.50, è ripresa alle 21.10.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame dell'articolo 17.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce come sia pregiudiziale il ritiro degli emendamenti dei relatori e del Governo sullo scudo fiscale e in materia di pensioni, al fine di proseguire utilmente i lavori delle Commissioni.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra gli emendamenti Di Pietro 17.83, Borghesi 17.90 e Leoluca Orlando 17.87, ricordando come gli stessi siano stati precedentemente segnalati.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 17.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bernardo 17.68, ove riformulato, Corsaro 17.145, Borghesi 17.90, sugli identici emendamenti Orlando 17.87 e Galletti 17.106; Marsilio 17.53; riformula l'emendamento 17.150 dei relatori; Bernardo 17.52, ove riformulato, sugli identici emendamenti Bruno 17.86,

Vannucci 17.103 e Ciccanti 17.105, ove riformulati; Traversa 17.42; sugli identici emendamenti Del Tenno 17.69 e Sposetti 17.102; sugli identici emendamenti Bitonci 17.79 e Zorzato 17.55, sull'emendamento Toccafondi 17.54; sull'emendamento Ceroni 17.57; sull'emendamento Bitonci 17.80, ove riformulato, sull'emendamento Ventucci 17.72.

Raccomanda l'approvazione delle proposte emendative dei relatori ed esprime parere contrario sulle ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 17.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritira l'emendamento 17.149 del Governo ed esprime parere conforme a quello dei relatori.

Lino DUILIO (PD) invita i relatori ad un supplemento di riflessione che possa condurre all'espressione di un parere favorevole sui propri emendamenti 17.11, 17.12, 17.13 e 17.14, che recepiscono rilievi del Comitato per la legislazione.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, propone di accantonare gli emendamenti 17.11, 17.12, 17.13 e 17.14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Duilio 17.11, 17.12, 17.13 e 17.14 devono ritenersi accantonati.

Carmelo LO MONTE (Misto-MpA) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso sugli emendamenti Milo 17.110 e Lo Monte 17.95.

Massimo VANNUCCI (PD) auspica che i relatori possano modificare il proprio parere ed esprimere parere favorevole sugli identici emendamenti Pugliese 17.5, Osvaldo Napoli 17.6, Galletti 17.97, Bitonci 17.126 e Vannucci 17.132.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, modifica il precedente parere sugli emendamenti Duilio 17.12 e 17.13, esprimendo sugli stessi parere favorevole.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che l'emendamento Marsilio 17.53 dovrebbe essere riformulato sotto il profilo della copertura finanziaria.

Chiara MORONI, *relatore per la V Commissione*, illustra la nuova formulazione dell'emendamento Bitonci 17.80 proposta dai relatori.

Alberto FLUVI (PD), rileva che la nuova formulazione dell'emendamento 17.80 mette insieme in maniera incongrua le assunzioni per i vigili del fuoco e quelle per l'ISPRA.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, rileva che anche l'ISPRA è coinvolto in attività di soccorso pubblico.

Matteo BRAGANTINI (LNP), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.120.

Massimo POLLEDRI (LNP), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.119 che reca una norma interpretativa in materia di composizione dei consigli di amministrazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Ceroni 17.71 è stato ritirato. Avverte inoltre che l'emendamento Ceccuzzi 17.130 deve ritenersi accantonato in quanto di contenuto affine all'emendamento 17.80 su cui i relatori hanno espresso un parere favorevole subordinato ad una riformulazione dello stesso.

Chiara MORONI, *relatore per la V Commissione*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Duilio 17.11

Le Commissioni approvano l'emendamento Duilio 17.11

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Marsilio 17.17 e

17.18 e Marinello 17.25 e Fogliato 17.119 sono stati ritirati.

Pier Paolo BARETTA (PD), raccomanda l'approvazione dell'emendamento Damiano 17.32, il quale fa comunque salve le assunzioni già autorizzate, nell'ambito dei provvedimenti di contenimento della spesa rilevando che in caso di cambiamento del parere su tale proposta emendativa, è disponibile al ritiro dell'emendamento 17.31, che sottoscrive, il quale risulta soppressivo del medesimo comma.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di approfondire gli aspetti richiamati dal deputato Baretta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che gli emendamenti Damiano 17.31 e 17.32 devono ritenersi accantonati. Sono stati invece ritirati gli emendamenti Abrignani 17.109, Savino 17.43, Vincenzo Antonio Fontana 17.7, 17.8 e 17.78 e De Angelis 17.146.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bernardo 17.68 (*nuova formulazione*), risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Di Pietro 17.83 e Del Tenno 17.142.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che è stato ritirato l'emendamento Marsilio 17.19.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento Corsaro 17.145, respingono l'emendamento Damiano 17.33 e Delfino 17.108.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che l'emendamento Ceccuzzi 17.131 deve ritenersi accantonato.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 17.151 volto a recepire una condizione del parere reso dal Comitato per la legislazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 17.151 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Ventucci 17.67 è stato ritirato.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento Damiano 17.34.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Damiano 17.34 deve ritenersi accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Delfino 17.107.

Massimo VANNUCCI (PD), propone la riformulazione dell'emendamento Borghesi 17.90, prevedendo che la percentuale per le assunzioni del personale non dirigenziale sia innalzata al 50 per cento per tutti i comuni e al 60 per cento per i comuni facenti parti di unioni.

Maino MARCHI (PD) condivide la proposta del collega Vannucci, rilevando che la soglia di 20.000 abitanti individuata per la costituzione delle forme associative risulta troppo elevata.

Lino DUILIO (PD), sottolinea l'importanza della questione e chiede l'accantonamento dell'emendamento Borghesi 17.90.

Pier Paolo BARETTA (PD), fa presente che la sollecitazione di quattro deputati di un gruppo dovrebbe essere presa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che l'emendamento intende unicamente costituire un'ulteriore incentivazione alle unioni dei comuni, attraverso vincoli meno stringenti sulle assunzioni.

Giulio CALVISI (PD), rileva che l'applicazione dell'emendamento risulterebbe inidonea a risolvere i problemi di assunzione di personale in molti comuni del suo territorio.

Andrea ORLANDO (PD) rileva che mantenendo il limite di 20.0000 abitanti rischia di compromettere il processo di ristrutturazione avviata delle forme associative dei comuni, con un effetto paradossale di disincentivazione delle stesse.

Massimo VANNUCCI (PD), rileva che la soglia di 20.0000 abitanti rischia di essere inapplicabile. Quindi propone di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere la percentuale del 50 per cento per tutti i comuni e del 70 per cento per le unioni sopra i 10.000 abitanti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che il rischio della riformulazione prospettata è quello di aumentare il numero di dirigenti dei comuni.

Massimo VANNUCCI (PD), ribadisce l'opportunità della sua riformulazione.

Gianfranco CONTE (PdL), avverte che gli emendamenti Borghesi 17.90, Pugliese 17.5, Osvaldo Napoli 17.6, Galletti 17.97, Bitonci 17.126 e Vannucci 17.132 devono ritenersi accantonati.

Le Commissioni con distinte votazioni respingono gli emendamenti Damiano 17.38, Delfino 17.98 e 17.101.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Milo 17.110 e Damiano 17.35 devono ritenersi accantonati.

Antonio BORGHESI (IdV), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.93 che consente le assunzioni dei vincitori di un concorso dell'amministrazione della Difesa.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 17.93 e Damiano 17.36.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Fallica 17.9 e Baretta 17.128 devono ritenersi accantonati. Avverte altresì che l'emendamento Fallica 17.10 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Margiotta 17.28.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Gioacchino Alfano 17.63 e Fallica 17.111

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Andrea Orlando 17.87 e Galletti 17.106, respingono l'emendamento Damiano 17.27

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Bragantini 17.120 deve ritenersi accantonato. Avverte altresì che gli emendamenti Pelino 17.29, Traversa 17.58, Leo 17.70 sono ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Marsilio 17.53 (*Nuova formulazione*), respingono gli emendamenti Calgaro 17.136, Damiano 17.37 e Minniti 17.92.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Franzoso 17.74 e Di Biagio 17.94, mentre l'emendamento Duilio 17.12 deve ritenersi assorbito dall'emendamento 1.64 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Traversa 17.75 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Barbato 0.17.150.1 e Fontanelli 0.17.150.2, approvano quindi l'emendamento 17.150 (*Nuova formulazione*) dei relatori, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Duilio 17.13, respingono quindi l'emendamento Coscia 17.41.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fioroni 17.40, Lo Monte 17.95, Germanà 17.20 e Cazzola 17.138 sono da ritenersi accantonati. Avverte inoltre che gli emendamenti Gatti 17.30 e Duilio 17.14 devono ritenersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.64. Avverte altresì che sono stati

ritirati gli emendamenti Giammanco 17.112, Girlanda 17.96, Lo Presti 17.137 e Zeller 17.22 sono stati ritirati.

Antonio BORGHESI (IdV), raccomanda l'approvazione dell'emendamento Barbato 17.88, che intende rendere la norma coerente con il nuovo titolo V, il quale ha soppresso il sistema di controlli preventivi sugli atti degli enti locali.

Pier Paolo BARETTA (PD), rileva la delicatezza della questione, che peraltro è segnalata da emendamenti di molti gruppi parlamentari.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti da Pugliese 17.2 a Soglia 17.134 devono ritenersi accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zeller 17.21 e approvano l'emendamento Bernardo 17.52 (*nuova formulazione*), risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti Pugliese 17.47, Savino 17.141 e Traversa 17.42.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vincenzo Antonio Fontana 17.1 e Pugliese 17.140

Massimo VANNUCCI (PD), rileva che è necessaria una discussione approfondita della nuova formulazione dell'emendamento Bruno 17.86.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Bruno 17.86 (Nuova formulazione) e gli emendamenti Vannucci 17.103 e Ciccanti 17.105 devono ritenersi

accantonati. Avverte inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti Franzoso 17.45, Savino 17.48, Soglia 17.46, Pagano 17.49, Bitonci 17.16 e 17.15, nonché Labocchetta 17.50.

Antonio BORGHESI (IdV), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.91 che prevede che la ristrutturazione riguardi anche i debiti non sanitari.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma il parere contrario sull'emendamento 17.91.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cambursano 17.91.

Marco CAUSI (PD), con riferimento all'emendamento Baretta 17.135, nel ricordare la risposta alla sua interrogazione sui contratti di finanza derivata, osserva che la stessa si sofferma sul criterio « *mark to market* », sottolinea, con riferimento alla materia trattata dall'emendamento, che in quella occasione il ministero dell'Economia ha evidenziato che alcune regioni sottoposte a piani di rientro possano chiudere con vantaggio alcune operazioni di ristrutturazione del debito. Rileva peraltro che una simile assistenza tecnica potrebbe portare il beneficio alla finanza pubblica.

Michele VENTURA (PD), rileva l'opportunità di una maggiore interlocuzione con i relatori e con il rappresentante del Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, come concordato, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta prevista per domani alle ore 9.30.

La seduta termina alle 22.30.

ALLEGATO 1

**DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2561 Governo.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI
E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.64
DEI RELATORI

All'articolo 9, alinea, al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: per la finanza pubblica aggiungere: e per le imprese creditrici.

0. 1. 64. 3. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

All'articolo 9 dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: al comma 1, lettera a, aggiungere dopo il punto 4 il seguente:

4-bis. Gli importi relativi al canone di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 266/2005, da restituire da parte dei Comuni a seguito della predetta sentenza, non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno.

0. 1. 64. 1. Abrignani.

(Inammissibile)

All'articolo 9 dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: al comma 1, lettera a), aggiungere dopo il punto 4 il seguente:

4-bis. Gli importi relativi al canone di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 266/2005, da restituire da parte dei Co-

muni a seguito della predetta sentenza, non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno.

0. 1. 64. 2. Abrignani.

(Inammissibile)

All'articolo 10, alinea, al comma 1, lettera b), dopo le parole: al fine di incrementare le compensazioni fiscali aggiungere le altre: e di incrementare la liquidità delle imprese:

01. Non è richiesto il rilascio di garanzia fideiussoria per le istanze di rimborso, annuali e infrannuali, di crediti IVA di importo non superiore a 100.000 euro.

0. 1. 64. 4. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole da: L'onere fino a: 2010 cui sono sostituite dalle seguenti: All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 4, dopo le parole: monitoraggio degli oneri sono inserite le seguenti: derivanti dall'attuazione del comma 1;

al comma 5, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: L'onere della presente fino a: per l'anno 2009 e 2010, con le seguenti: Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse;

al comma 6, secondo periodo, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, quarto periodo, le parole: di cui al presente comma sono sostituite dalle seguenti: del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente e le parole: delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto sono sostituite dalle seguenti: delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto;

al comma 7, primo periodo, le parole: una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo e le parole: una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;

al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, è aggiunto, infine, il seguente comma:

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

al comma 8, primo periodo, le parole: , di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale sono sostituite dalle seguenti: o di procedura concorsuale, e comunque al lavoratore sospeso dichiarato in esubero strutturale, le parole: una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo, le parole: una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa e le parole: per un numero di mesi massimo pari a 12 sono sostituite dalle seguenti: per al massimo dodici mesi.

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: di cui al presente comma;

al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 120, comma 1, del sono inserite le seguenti: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al;

al comma 2, le parole da: all'articolo 2-bis fino a: il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi;

al comma 3, le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi e, dopo le parole: la surrogazione del mutuo sono inserite le seguenti: prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007.

All'articolo 3:

al comma 3, lettera a), le parole: del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto sono sostituite dalle seguenti: del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

al comma 4, le parole: provvedimenti di cui ai commi precedenti sono sostituite

dalle seguenti: medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3.

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sostituite dalle seguenti: straordinari del Governo, e sono aggiunte, infine, le parole: del presente articolo;

al comma 4, le parole: ulteriori oneri sono sostituite dalle seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: del 16 novembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007.

All'articolo 7:

al comma 1, alinea, la parola: TUIR è sostituita dalle seguenti: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato « TUIR »; ;

al comma 2, dopo la parola: TUIR sono inserite le seguenti: , introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole da: all'articolo 22 fino a: n. 269 del 2003 sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,.

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, sono premesse le parole: Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e le parole: , è disposto quanto segue sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie;

alla lettera a), numero 2, le parole: punto 1 sono sostituite dalle seguenti: numero 1; alla lettera a), numero 4, le parole: comma 4 sono sostituite dalle seguenti: numero 3; alla lettera b), le parole: per il passato: 1 sono sostituite dalle seguenti: in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;

al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: elenco ISTAT pubblicato in applicazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 3, le parole da: di cui all'elenco fino a: 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri sono inserite le seguenti: per la finanza pubblica;

al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: la violazione dell'obbligo sono inserite le seguenti: di accertamento di cui alla presente lettera, dopo le parole: aziende sanitarie è inserita la seguente: locali e le parole: agli IRCCS sono sostituite dalle seguenti: e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

al comma 1, lettera a), numero 3, al primo periodo, le parole: n. 185 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: 29 novembre 2008, n. 185; convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, al secondo periodo, le parole: dal comma 1-quater del citato articolo 9 sono sostituite dalle seguenti: ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

al comma 1, lettera b), numero 1, la parola: pubblicazione è sostituita dalle seguenti: entrata in vigore;

al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire le parole da: i predetti crediti fino alla fine del comma, con le seguenti: I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: , il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue sono sostituite dalle seguenti: tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso sono introdotte le seguenti disposizioni.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: al fine di contrastare gli abusi;

le lettere a), b), c) e d) del numero 2 sono rinumerate come numeri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;

le lettere a) e b) del numero 3 sono rinumerate come numeri 3.1 e 3.2;

alla lettera a), numero 4, le parole: precedente n. 3, lettera a), *sono sostituite dalle seguenti:* numero 3.1;

alla lettera b), le parole: incremento delle compensazioni fiscali: 1. *sono sostituite dalle seguenti:* al fine di incrementare le compensazioni fiscali,;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera b), le parole: ultimo periodo *sono sostituite dalle seguenti:* terzo periodo;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera c), le parole: il numero: « 88 » è *sostituito dal seguente:* « 74 » *sono sostituite dalle seguenti:* le parole: « articolo 88 » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 74 »;

al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: comma precedente *sono sostituite dalle seguenti:* comma 49,;

al comma 1, lettera a), numero 7, al primo e al secondo periodo, le parole: del decreto del Presidente della Repubblica *sono sostituite dalle seguenti:* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica e, *al secondo periodo, le parole:* del medesimo decreto *sono sostituite dalle seguenti:* del medesimo regolamento e *le parole:* del decreto 31 maggio 1999, n. 164 *sono sostituite dalle seguenti:* del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

al comma 1, lettera a), numero 7, quinto periodo, le parole: di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo *sono sostituite dalle seguenti:* di cui alla presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 *sono sostituite dalle seguenti:* dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,.

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: senza oneri aggiuntivi *sono sostituite dalle seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: n. 110 *sono sostituite dalle seguenti:* n. 107.

All'articolo 13:

al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole da: testo unico fino a: n. 917 *sono sostituite dalla seguente:* TUIR;

al comma 1, lettera b), le parole: comma precedente *sono sostituite dalle seguenti:* comma 5.

All'articolo 14:

al comma 3, secondo periodo, le parole: sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge *sono soppresse, le parole:* ed entrano in vigore *sono sostituite dalle seguenti:* si applicano in deroga ad ogni

altra disposizione di legge e le parole: si entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: di entrata in vigore.

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: dell'articolo 23 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: degli articoli 23 e seguenti;

al comma 6, dopo le parole: comma 2, del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al.

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: con le indicazioni contenute nel DPEF sono sostituite dalle seguenti: alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria e le parole: per l'anno 2010 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2010 e seguenti.

All'articolo 17:

al comma 1, lettera b), le parole: Il predetto termine sono sostituite dalle seguenti: Il termine di cui al secondo periodo;

al comma 8, le parole: elenco ISTAT pubblicato in attuazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'ISTAT ai sensi;

al comma 9, le parole: d'intesa sono sostituite dalle seguenti: di concerto e la parola: integrato è sostituita dalla seguente: modificato;

al comma 10, le parole: e dell'articolo 3, comma 90, sono sostituite dalle seguenti: e all'articolo 3, comma 90,;

al comma 11, le parole: nonché del personale di cui al sono sostituite dalle seguenti: nonché dal personale di cui al;

al comma 13, le parole: ai sensi dalla normativa sono sostituite dalle seguenti: ai sensi della normativa;

al comma 18, le parole: comma 13 decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: comma 13, del decreto-legge;

al comma 19, le parole: Le graduatorie sono sostituite dalle seguenti: L'efficacia delle graduatorie e le parole: sono prorogate al sono sostituite dalle seguenti: è prorogata fino al;

al comma 21, le parole: n. 39 del 1993 sono sostituite dalle seguenti: 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: del Collegio del CNIPA sono sostituite dalle seguenti: dell'Autorità e le parole: del presidente sono sostituite dalle seguenti: del presidente;

al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, le parole: dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici sono sostituite dalle seguenti: del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo comma 5-bis;

al comma 25, le parole: decreto legislativo sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge e le parole: degli schemi di regolamenti sono sostituite dalle seguenti: degli schemi dei regolamenti;

al comma 26, lettera a), le parole: del decreto legislativo n. 276/2003 sono sostituite dalle seguenti: del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003;

al comma 26, lettera b), le parole: così sostituito sono sostituite dalle seguenti: sostituito dal seguente;

al comma 26, lettera b), dopo le parole: le amministrazioni redigono, inserire le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

al comma 26, lettera d), le parole: il seguente comma: « 6. sono sostituite dalle seguenti: il seguente: « 5-bis. e le parole: di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto;

al comma 29, capoverso 2, le parole: Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sono sostituite dalle seguenti: CNIPA;

al comma 30, capoverso f-bis), le parole: n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

al comma 33, le parole: articolo 45, del sono sostituite dalle seguenti: articolo 45 del regolamento di cui al.

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco;

al comma 4, la parola: precedenti è sostituita dalle seguenti: da 1 a 3.

All'articolo 19:

al comma 1, alinea, le parole: decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: decreto legislativo n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e le parole: non industriale o commerciale sono sostituite dalle seguenti: non industriale né commerciale;

al comma 2, alinea, le parole: legge n. 244 del 2007 sono sostituite dalle seguenti: legge 24 dicembre 2007, n. 244,;

al comma 2, lettera b), le parole: primo periodo, sono soppresse;

al comma 3, lettera o), dopo le parole: 114 e seguenti del sono inserite le seguenti: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al;

al comma 4, le parole: decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, ovunque ricor-

rono, sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e le parole: dal comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: dal comma 3 del presente articolo;

al comma 7, capoverso b), le parole: comma 3 sono sostituite dalle seguenti: terzo comma;

al comma 11, le parole: come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 sono sostituite dalle seguenti: e successive modificazioni.

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: del 30 marzo 2007 inserire le seguenti: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,;

al comma 3, le parole: all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sono sostituite dalle seguenti: all'INPS;

al comma 4, le parole: della presente legge sono sostituite dalle seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

al comma 5, all'alinea, le parole: convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono sostituite dalle seguenti: convertito; con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono; al medesimo comma 5, le parole: d) è aggiunto, infine il seguente comma: « 6-bis: sono sostituite dalle seguenti: 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: « 6-bis.;

al comma 6, le parole: con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, sono sostituite dalle seguenti: con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,;

al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), le parole: milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* milioni di euro;

al comma 1, lettera e), premettere la seguente parola: alla;

al comma 2, la parola: subordinato *è sostituita dalla seguente:* subordinata *e il numero:* 5 *è sostituito dalla seguente parola:* quinto.

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: Conferenza Stato-regioni *sono sostituite dalle seguenti:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

al comma 3, primo periodo, le parole: decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni *sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni;

al comma 4, alinea, le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001 *sono sostituite dalle seguenti:* decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, *e dopo le parole:* Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 *sono inserite le seguenti:* , pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005,.

Conseguentemente al comma 5 e al comma 8, le parole: dell'Intesa *sono sostituite dalle seguenti:* della citata Intesa;

al comma 4, lettera a), le parole: di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni;

al comma 4, lettera b), le parole: Ministero per i rapporti con le regioni *sono sostituite dalle seguenti:* Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri *e la parola:* Consigli *è sostituita dalla seguente:* Consiglio;

al comma 4, lettera c), le parole: l'anzidetto Piano *sono sostituite dalle seguenti:* il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) *e la parola:* precedente *è sostituita dalla seguente:* medesima;

al comma 6, le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma *sono sostituite dalle seguenti:* Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, *le parole da:* , *comprensivi fino a:* 15 febbraio 1995 *sono soppresse.*

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: ai commi 1 e 4 *sono sostituite dalle seguenti:* al comma 4;

al comma 3, le parole: entro il, ovunque ricorrono, *sono soppresse;*

al comma 6, prima delle parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *sono inserite le seguenti:* codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al;

al comma 9, prima delle parole: decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 *sono inserite le seguenti:* regolamento di cui al;

al comma 14, prima delle parole: decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 *sono inserite le seguenti:* codice della proprietà industriale, di cui al;

al comma 15, le parole: di cui al decreto ministeriale sono sostituite dalle seguenti: previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

al comma 20, le parole: l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca sono sostituite dalle seguenti: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

All'articolo 24:

al comma 75, le parole: di cui al comma 74 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.

1. 64. 1. Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.63

Sopprimere la lettera b).

0. 1. 63. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera b) capoverso comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: massimo pari a 12, con le seguenti: pari a quelli spettanti.

0. 1. 63. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: In caso di cassa integrazione in deroga, aggiungere le seguenti: o di sospensione ai sensi del-

l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2,;

b) sostituire il comma 8 con il seguente:

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a dodici. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

1. 63. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DEL GOVERNO 1.021

Sostituire la rubrica e i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, con i seguenti commi:

ART. 1.

(Legalizzazione di lavoro irregolare).

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che

societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze cittadini appartenenti all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari in posizione irregolare comunque presenti sul territorio nazionale, può denunciare, entro la data del 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, all'Inps per il cittadino di paese appartenente alla Ue, mediante apposita modulistica, e allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 286/1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui ai successivi commi.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nel caso di lavoratore extracomunitario, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un con-

tratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: « testo unico », di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

0. 1. 021. 6. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.021, al comma 1, dopo le parole: 30 giugno 2009 le parole da: , almeno tre mesi a: al bisogno familiare, sono sostituite dalle seguenti: lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno con mansioni di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, di cura o di assistenza per sé stesso o componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, da almeno tre mesi antecedenti alla data del 30 giugno 2009, o dipendenti di una impresa, sia individuale che societaria, da almeno sei mesi antecedenti alla data del 30 giugno 2009, che non abbiano mai riportato condanne penali in via definitiva, né siano stati mai oggetto di provvedimenti di espulsione,.

0. 1. 021. 5. Calvisi.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sopprimere dalle parole: adibendoli ad attività *fino alle parole:* bisogno familiare;

al comma 3:

sopprimere la lettera d);

alla lettera f) sopprimere dalle parole: e che, in caso fino alla fine della medesima lettera;

il comma 5 è soppresso;

al comma 6, sopprimere il primo e secondo periodo.

0. 1. 021. 7. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.021, al comma 2, sostituire la cifra: 50 con la seguente: 100.

0. 1. 021. 4. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.021, dopo il comma 2, apporre il seguente: 2-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le retribu-

zioni, considerate al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, secondo il contratto collettivo nazionale di riferimento, relative ai lavoratori assunti per attività di assistenza nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 400 milioni di euro.

0. 1. 021. 2. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

All'emendamento 1.021, al comma 3, sopprimere la lettera d).

0. 1. 021. 3. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.021, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, della titolarità di pensione di guerra, di indennità di accompagnamento o assegno erogato a sordomuti e ciechi ovvero del possesso di un reddito complessivo, risultante dalla dichiarazione dei redditi e tenuto conto anche dei redditi esenti, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto ovvero di un reddito non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

0. 1. 021. 1. Labocchetta, Granata, Proietti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

1. Il datore di lavoro italiano o cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero il datore di lavoro extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma, adibendoli ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all'Istituto nazionale previdenza sociale per il lavoratore italiano o per il cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, mediante apposita modulistica;

b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

3. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), è presentata, con modalità in-

formatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno, nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'espatrio;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-*bis*, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al 7 comma 2.

4. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicata, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 2. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 5 deve produrre allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 5 la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per

sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 3. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

7. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

8. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 1 ovvero si proceda all'archiviazione o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 7 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione o di rigetto della dichiarazione medesima.

9. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, salvo i casi previsti al comma 12.

10. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 6, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 7.

11. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

13. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

14. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, si applica la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

15. Al fine di valutare i requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.

16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartiti tra le regioni i predetti importi, in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

1. 021. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.38
DEI RELATORI

Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con il seguente: A decorrere 1° novembre 2009, al fine di recepire le dispo-

sizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.

0. 2. 38. 2. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizolo.

All'emendamento 2.38 al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: lavorativi.

0. 2. 38. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione

dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

2. 38. I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: periodo precedente aggiungere le seguenti: , ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto.

2. 37. I Relatori.

All'emendamento 2.39 al comma 4-bis, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

0. 2. 39. 2. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 2.39 dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:

4-quater. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « devono essere composte esclusivamente da » sono sostituite dalle seguenti: « , per quanto riguarda i soci ordinari, devono essere composte esclusivamente da ».

4-quater. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è soppressa.

0. 2. 39. 1. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto ».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

2. 39. I Relatori.

ART. 3.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Per tali impianti non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dovrà tener conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

3. 46. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI EMENDAMENTO 4.016 DEI RELATORI

Al comma 3 dell'articolo 4-bis « Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV » dopo le parole: aeroporti di aggiungere la seguente: Comiso,.

0. 4. 016. 2. Minardo, Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Garofalo, Commercio, Lo Monte, Latteri, Terranova, Lombardo, Marinello, Belcastro, Iannaccone, Milo, Sardelli, Lo Presti Paganò, Gibiino, Germanà, Fontana Vincenzo Antonio, Giammanco, Moles, Pugliese, Martino, Granata, Franzoso, Torrisi, Misuraca, Scalia.

Al comma 3 dopo le parole: Verona Villafranca aggiungere la seguente: Comiso.

0. 4. 016. 1. Marinello.

Al comma 3, dopo le parole: Verona Villafranca, inserire le seguenti: nonché per l'aeroporto di Comiso, da introdurre nel contratto di servizio dell'ENAV.

0. 4. 016. 3. Causi, Capodicasa, Berretta, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. L'aeroporto di Comiso viene inserito nel contratto di servizio dell'ENAV.

0. 4. 016. 4. Causi, Capodicasa, Berretta, Burtone, Samperi.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

1. Per le finalità di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata « Ente nazionale per l'assistenza al volo » (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca, per i necessari interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009, e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.

6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le parole: « , ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis*) del secondo comma », sono soppresse.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

4. 016. I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del Demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, i

beni liberi di proprietà dello Stato a destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere assoggettati alle procedure di affitto di cui ai commi successivi del presente articolo. La individuazione determina il trasferimento del bene al patrimonio disponibile dello Stato.

2. I beni ai sensi del comma 1 sono affittati dall'Agenzia del Demanio. L'Agenzia del Demanio procede all'assegnazione dei medesimi beni in favore dei giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli interventi di cui al comma 2 si applicano le stesse agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di cui al precedente comma, possono accedere ai benefici di cui al titolo I – capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni e agevolazioni.

5. Gli enti pubblici statali possono procedere all'affitto di beni a destinazione agricola di cui siano titolari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

6. Le regioni e le province autonome possono destinare alle finalità del presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente una relazione al parlamento sull'attuazione della presente legge.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. 0. 17. I Relatori.

All'emendamento 9.08 del Relatore sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 a condizione che detti enti abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.

0. 9. 08. 12. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

All'emendamento 9.08 del Relatore sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati dai predetti enti a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008, a condizione che tali enti abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, pur non avendolo rispettato, abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, all'articolo 14 al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.

0. 9. 08. 11. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, del sociale e

della viabilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008, a condizione che detti enti abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1 sostituire le parole: « con l'aliquota del 6 per cento » con le seguenti: « con l'aliquota del 10 per cento ».

0. 9. 08. 13. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 10 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;

b) abbiano un territorio di estensione superiore ai 30 chilometri quadrati;

c) siano riconosciuti sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

0. 9. 08. 14. Rubinato, Fogliardi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « per un importo non superiore al 2,7 per

cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale » con le seguenti: « per residui passivi in conto capitale »;

b) al comma 1, dopo le parole: « rendiconto dell'esercizio 2007 » aggiungere le seguenti: « e 2008 »;

c) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) al comma 2, sostituire le parole: « 1,5 miliardi di euro » con le seguenti: « 3 miliardi di euro ».

0. 9. 08. 15. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 15 per cento.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: « 1,5 miliardi di euro » con le seguenti: 6,5 miliardi di euro.

0. 9. 08. 10. Bitonci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 12 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 5 miliardi di euro.

0. 9. 08. 9. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 12 per cento.

0. 9. 08. 5. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 10 per cento;

b) al comma 2 sostituire le parole: 1,5 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.

0. 9. 08. 4. De Micheli, Misiani, Marchi, Fontanelli.

Al comma 1 sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 9 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 5 miliardi di euro.

0. 9. 08. 8. Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 2,8 miliardi di euro.

0. 9. 08. 2. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 2,2 miliardi di euro.

0. 9. 08. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: dell'ammontare con le seguenti: della somma e dopo le parole: rendiconto dell'esercizio 2007 aggiungere le seguenti: e dal rendiconto dell'esercizio 2008;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, qualora non l'ab-

biano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 3 miliardi di euro.

0. 9. 08. 17. Rubinato, Fogliardi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: rendiconto dell'esercizio 2007 aggiungere le seguenti: oltre a quelli risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 3 miliardi di euro.

0. 9. 08. 16. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2009, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

0. 9. 08. 3. De Micheli, Misiani, Marchi, Fontanelli.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: i pagamenti, aggiungere le seguenti: gli enti locali e alle società partecipate dagli enti locali;

b) dopo le parole: di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale;

c) dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: e delle società partecipate dagli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.

0. 9. 08. 18. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Al comma 7, dopo le parole: di loro competenza aggiungere le seguenti: per edilizia scolastica e per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici.

0. 9. 08. 19. Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento 9.08 aggiungere, in fine i seguenti commi:

8-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

8-ter. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

8-quater. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge n. 154 del 2008.

8-quinquies. Conservano validità per l'anno 2009 e seguenti i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

8-sexies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno i seguenti interventi:

a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. La maggiore assegnazione è finalizzata ad interventi di natura sociale e socioassistenziale, i cui obiettivi sono resi noti dal singolo ente sul proprio sito internet. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;

b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati

ISTAT disponibili. La maggiore assegnazione è finalizzata ad interventi di natura sociale, i cui obiettivi sono resi noti dal singolo ente sul proprio sito internet. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) a favore dell'amministrazione provinciale de L'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;

e) a favore dei comuni della provincia del L'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera e) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;

f) a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;

g) a favore di province e comuni sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.

8-septies. Per il triennio 2010-2012 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere, in via d'eccezione, destinati al finanziamento di spese correnti, purché in misura non superiore al 25 per cento.

0. 9. 08. 20. Bernardo.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 2,7 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio

2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008.

2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 1,5 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013.

3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.

4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « ma si applicano » sono inserite le seguenti: « , fino alla data di invio della certificazione, ».

5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 pubblicato nel supplemento odierno alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche

parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto a sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

c) per la parte ulteriormente residua ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari permanenti per i profili di carattere finanziario, sono dettate le modalità di attuazione del comma 7.

9. 08. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO AL N. 11-060

All'articolo 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente numero:

2-bis) L'autorizzazione all'esercizio di attività per gli operatori commerciali non comunitari, operanti su aree pubbliche, è subordinata alla presentazione di attestato di frequenza a corsi per la formazione professionale e tecnica, predisposti dalle regioni, con cadenza triennale.

0. 11. 060. 2. Forcolin, Comaroli, Bragantini.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva – DURC).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis, L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento »;

b) All'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC, di cui al comma 2-bis l'articolo 28 ».

11. 060. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
13. 05 DEI RELATORI

Al comma 1, lettera b) sostituire da: nonché regolarizzate fino alla fine della lettera, con le parole: oppure da paesi dell'unione europea.

Conseguentemente sopprimere le parole: o la regolarizzazione nei commi 2 e 5, e le parole: ovvero la regolarizzazione nel comma 3.

0. 13. 05. 132. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ovvero rimpatriate.

0. 13. 05. 30. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tutte le operazioni concernenti attività finanziarie e patrimoniali che transitino o permangano in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, sono ritenute influenti nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti che le hanno poste in essere.

0. 13. 05. 129. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'imposta si applica come segue:

a) con una aliquota del 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;

ovvero:

b) con una aliquota del 5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:

1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;

2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese.

0. 13. 05. 126. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venti per cento.

0. 13. 05. 110. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento.

0. 13. 05. 111. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventisei per cento.

0. 13. 05. 112. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventotto per cento.

0. 13. 05. 113. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventinove per cento.

0. 13. 05. 114. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.

0. 13. 05. 115. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentuno per cento.

0. 13. 05. 116. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentadue per cento.

0. 13. 05. 117. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b),

sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.

0. 13. 05. 118. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentaquattro per cento.

0. 13. 05. 119. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

0. 13. 05. 120. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quaranta per cento.

0. 13. 05. 121. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.

0. 13. 05. 122. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 123. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventidue per cento.

0. 13. 05. 50. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento.

0. 13. 05. 34. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventisei per cento.

0. 13. 05. 53. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventotto per cento.

0. 13. 05. 35. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.

0. 13. 05. 97. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b),

sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.

0. 13. 05. 99. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentaquattro per cento.

0. 13. 05. 57. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

0. 13. 05. 37. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasette per cento.

0. 13. 05. 60. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantadue per cento.

0. 13. 05. 45. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantatre per cento.

0. 13. 05. 47. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.

0. 13. 05. 43. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 62. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento.

0. 13. 05. 19. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventinove per cento.

0. 13. 05. 68. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.

0. 13. 05. 15. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentuno per cento.

0. 13. 05. 69. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentadue per cento.

0. 13. 05. 71. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.

0. 13. 05. 74. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentaquattro per cento.

0. 13. 05. 76. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

0. 13. 05. 17. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasei per cento.

0. 13. 05. 78. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasette per cento.

0. 13. 05. 80. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trentotto per cento.

0. 13. 05. 82. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trentanove per cento.

0. 13. 05. 85. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quaranta per cento.

0. 13. 05. 40. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma,

lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantuno per cento.

0. 13. 05. 87. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantadue per cento.

0. 13. 05. 89. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantatré per cento.

0. 13. 05. 91. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantaquattro per cento.

0. 13. 05. 94. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quaranta cinque per cento.

0. 13. 05. 64. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantasei per cento.

0. 13. 05. 101. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantotto per cento.

0. 13. 05. 103. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantanove per cento.

0. 13. 05. 106. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantadue per cento.

0. 13. 05. 107. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantatré per cento.

0. 13. 05. 11. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantaquattro per cento.

0. 13. 05. 109. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 66. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento.

0. 13. 05. 128. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: quattro per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: ventotto per cento.

0. 13. 05. 28. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: quattro per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trenta per cento.

0. 13. 05. 22. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: quattro per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trentuno per cento.

0. 13. 05. 24. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatré per cento.

0. 13. 05. 25. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

0. 13. 05. 21. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasei per cento.

0. 13. 05. 27. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasette per cento.

0. 13. 05. 26. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantanove per cento.

0. 13. 05. 29. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantuno per cento.

0. 13. 05. 31. Cambursano, Borghesi,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 18. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessanta per cento.

0. 13. 05. 20. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessantatre per cento.

0. 13. 05. 33. Cambursano, Borghesi,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.

0. 13. 05. 4. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantotto per cento.

0. 13. 05. 7. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 5. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessanta per cento.

0. 13. 05. 3. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessantacinque per cento.

0. 13. 05. 13. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: e sanzioni.

0. 13. 05. 23. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 3.

0. 13. 05. 70. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

0. 13. 05. 32. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 3, sostituire le parole: e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in

via autonoma o addizionale con le seguenti: Gli intermediari di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate, nonché le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto del quale è stato effettuato il rimpatrio ovvero la regolarizzazione, nonché gli estremi identificativi dei conti di provenienza.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: tenendo conto delle modifiche apportate alle medesime modalità dal presente articolo.

0. 13. 05. 48. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere la parola: ogni.

0. 13. 05. 36. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere la parola: amministrativa.

0. 13. 05. 38. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

0. 13. 05. 39. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o giudiziaria.

0. 13. 05. 41. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: in via autonoma o addizionale.

0. 13. 05. 42. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: autonoma.

0. 13. 05. 44. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o addizionale.

0. 13. 05. 46. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, infine, aggiungere il seguente capoverso: salvo per i procedimenti giudiziari civili, penali, tributari e amministrativi in corso.

0. 13. 05. 130. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, infine, aggiungere il seguente capoverso: salvo che costituiscano elemento di prova rilevante in procedimenti giudiziari penali, civili, tributari e amministrativi in corso.

0. 13. 05. 131. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, sopprimere.

0. 13. 05. 55. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 54. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 49. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 52. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 56. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 58. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articolo 17 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo medesimo.

0. 13. 05. 59. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articolo 17 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 2-ter, dell'articolo medesimo.

0. 13. 05. 61. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezioni dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 13. 05. 63. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, sostituire le parole: ad eccezioni dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, *con le seguenti:* ad eccezione del reato di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 13. 05. 65. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: n. 74, *inserire le seguenti:* e limitatamente alle somme rimpatriate ovvero regolarizzate.

0. 13. 05. 124. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, alla fine aggiungere: nei limiti del reddito presunto di cui al comma 2 e relativo alle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate ovvero regolarizzate.

0. 13. 05. 127. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 77. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 72. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 73. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 75. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 79. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 81. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 13. 05. 83. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 *rispettivamente con le seguenti:* 20 ottobre 2009 e 20 gennaio 2010.

0. 13. 05. 88. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 20 ottobre 2009 e 10 febbraio 2010.

0. 13. 05. 90. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 20 ottobre 2009 e 10 aprile 2010.

0. 13. 05. 86. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 10 ottobre 2009 e 20 aprile 2010.

0. 13. 05. 84. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

0. 13. 05. 93. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 35 al 50 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 25 al 30.

0. 13. 05. 2. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 33 al 60 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 13 al 40.

0. 13. 05. 6. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 30 al 70 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 10 al 30.

0. 13. 05. 1. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 24 al 60 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 14 al 40.

0. 13. 05. 9. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 22 al 62 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 12 al 42.

0. 13. 05. 10. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 20 al 100 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 10 al 50.

0. 13. 05. 104. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 18 al 58 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 8 al 28.

0. 13. 05. 16. Borghesi, Cambursano,
Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 17 al 57 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 17 al 37.

0. 13. 05. 12. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 15 al 45 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 5 al 30.

0. 13. 05. 105. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50, con le seguenti: dal 10 al 70, ed al comma 7, lettera b) sostituire le parole: dal 5 al 25, con le seguenti: dal 10 al 40.

0. 13. 05. 108. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50, con le seguenti: dal 20 al 100.

0. 13. 05. 95. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: e con la confisca di beni di corrispondente valore.

0. 13. 05. 92. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25, con le seguenti: dal 10 al 50.

0. 13. 05. 96. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 8.

0. 13. 05. 98. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 8 sostituire le parole: per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3, del presente decreto, con le seguenti: per essere destinate ad incrementare le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

0. 13. 05. 100. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 8, inserire, in fine, il seguente periodo: Le eventuali maggiori entrate registrate dall'attuazione del presente articolo, una volta assicurato il rispetto delle finalità di cui all'articolo 16, comma 3, può essere destinato al finanziamento di ulteriori misure di sostegno degli investimenti produttivi di cui all'articolo 5 eseguiti da piccole e medie imprese attraverso la fruizione dell'incentivo fiscale nelle forme della compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con gli importi dovuti a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2010.

0. 13. 05. 125. Bitonci, Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana (ABI) adottano un protocollo d'intenti in ordine al livello e alle condizioni del credito che le banche coinvolte nelle operazioni di rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali di cui al presente articolo devono assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie.

0. 13. 05. 133. Comaroli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Forcolin, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13.

1. È istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Paesi extra UE, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, perché in essere in Paesi dell'Unione europea.

2. L'imposta si applica come segue:

a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

5. 11 rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19, commi 2 e 2-bis e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, di attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « dal 5 al 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 10 al 50 » e le parole: « e con la confisca di beni di corrispondente valore » sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: « dal 5 al 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 10 al 50 ».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.

13. 05. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14. 6
DEI RELATORI

All'emendamento 14.6 dei relatori, al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, e sostituire le parole: con l'aliquota dell'6 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di euro 300 milioni;

Al comma 2 sostituire, ovunque ricorrono le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge » con le seguenti: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

0. 14. 6. 1. Gioacchino Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Relativamente ai soggetti passivi appartenenti all'Eurosistema, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione delle competenti autorità europee.

0. 14. 6. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizolo.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obbli-

ghi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota dell'1 per cento.

2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

14. 6. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14.03
DEI RELATORI.

All'emendamento 14.03 dei relatori sono apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » inserire le seguenti: « di concerto col Ministro dello sviluppo economico »;

al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « Il Governo su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » inserire le seguenti: « di concerto col Ministro dello sviluppo economico ».

0. 14. 03. 2. Abrignani.

All'emendamento 14.03 dei relatori, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 14. 03. 1. Bitonci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto

articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al precedente periodo, sono soppresse in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.

14. 03. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 15.27
DEL RELATORE.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « aggiungere il seguente » con le seguenti: « aggiungere i seguenti »;

b) dopo il comma 8-bis *aggiungere il seguente:*

8-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore integrati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

0. 15. 27. 1. Rubinato, Fogliardi.

Sostituire le parole da: in deroga *fino alla fine del comma con le seguenti:* per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e per quello successivo, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settori e sui parametri non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

0. 15. 27. 2. Rubinato, Fogliardi.

Sostituire le parole da: in deroga *fino alla fine del comma con le seguenti:* per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settori e sui parametri non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

0. 15. 27. 3. Rubinato, Fogliardi.

Sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 30 settembre.

0. 15. 27. 4. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 dicembre.

15. 27. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'articolo 5, *aggiungere le seguenti:* dall'articolo 10.

0. 16. 11. 1. Fluvi.

ART. 16.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di

euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015 a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20, e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097, 1 milioni di euro per l'anno 2011;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1.

16. 11. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
17. 149 DEL GOVERNO.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo » sono soppresse.

0. 17. 149. 1. Abrignani.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta la seguente lettera:

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento.

0. 17. 149. 2. Abrignani.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. All'articolo 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. È esclusa la soppressione degli enti pubblici non economici, ai sensi del comma 1, che non ricevono contributi a carico dello Stato ovvero che sono stati oggetto di disposizioni legislative di riordino intervenute prima della scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

0. 17. 149. 3. Abrignani.

All'articolo 17, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 74, alinea del comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole: « ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ». Al comma 4, del medesimo articolo 74, l'ultimo periodo è

sostituito dal seguente: « In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti ad una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale ed al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'emanazione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. Al conseguente onere, quantificato in euro 2 milioni si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

17. 149. Il Governo.

All'emendamento 17. 150, premettere le seguenti parole: all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13 premettere il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dai commi 10, 11 e 12, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni di cui al comma 10 possono effettuare, nel rispetto dei vincoli finanziari e di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, assunzioni di personale mediante procedure concorsuali ».

b) sostituire la lettera a) del comma 26 con la seguente:

a) al comma 2, le parole: « Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionale » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali », dopo le parole « somministrazione di lavoro » sono aggiunte le seguenti « ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma

1, dell'articolo 70 dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

c) alla lettera d) sostituire le parole: « all'articolo 36 » sono sostituite con: « all'articolo 35 ».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 3, le parole: Ai commi 1 e 4 sono sostituite dal seguente: Al comma 4.

0. 17. 150. 4. Bernardo.

All'emendamento 17.150 dei relatori, aggiungere in fine il seguente comma:

24-ter. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *sostituire la parola:* sentita *con la parola:* d'intesa.

* **0. 17. 150. 1.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

All'emendamento 17. 150 dei relatori, aggiungere in fine, il seguente comma:

24-ter. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *sostituire la parola:* sentita *con la parola:* d'intesa.

* **0. 17. 150. 3.** Fontanelli, Causi, Miansi, De Micheli, Marchi, Vannucci.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso

che il piano programmatico si intende predisposto con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione.

17. 150. I Relatori.

All'emendamento 19.66 dei relatori, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Al comma 2 lettere a) e b) sono soppresse.

* **0. 19. 66. 1.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

All'emendamento 19.66 dei relatori, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Al comma 2 lettere a) e b) sono soppresse.

* **0. 19. 66. 5.** Vannucci, Misiani, De Micheli, Causi.

All'emendamento 19.66 dei relatori, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 2 lettere a) e b) sono soppresse.

* **0. 19. 66. 6.** Fontanelli, Causi, Misiani, De Micheli, Marchi, Vannucci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) ai commi 7 e 8, alinea, sostituire le parole: e successive modificazioni con le seguenti: come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: 8-bis. I commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

19. 66. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.16
DEI RELATORI

Al comma 3, lettera c), eliminare la parola: esclusiva.

0. 21. 16. 1. Girlanda.

ART. 21.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

*(Rilascio di concessioni
in materia di giochi).*

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. La concessione prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di re-

stituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità ed imitabilità dei biglietti nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5° anno di concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione, continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario che le gestirà, comunque non oltre il 31 maggio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita resta in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

21. 16. I Relatori.

All'emendamento 22.42 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 2, dopo le parole « dello stesso » inserire le seguenti: « nonché la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; ».

Inammissibile.

0. 22. 42. 1. Bernardo.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009;

2) alla lettera b) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso; inoltre;

b) al comma 4, alinea, dopo le parole: di tutelare aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 120 della Commissione.

22. 42. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 22.013 DEL GOVERNO.

Sopprimere il comma 1.

0. 22. 013. 6. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole: 2010 e 2012 con rispettivamente: 2012 e 2014.

0. 22. 013. 9. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole: 2010, 2012 e ogni biennio con rispettivamente: 2011 e 2014 e ogni triennio.

0. 22. 013. 10. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 2010 e 2012 rispettivamente con le seguenti: 2011 e 2013.

0. 22. 013. 8. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 2012 e ogni biennio con rispettivamente: 2013 e ogni triennio.

0. 22. 013. 11. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire, al comma 1, le parole da: nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni con le seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2012, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, potranno conseguire il trattamento pensionistico al compimento del sessantaduesimo anno di età, secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

0. 22. 013. 12. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Alla fine del comma 1, aggiungere: A decorrere dal 1° gennaio 2010, i requisiti anagrafici delle lavoratrici di cui al presente comma sono diminuiti di due anni per ogni figlio naturale od adottato e per ogni persona non autosufficiente presente nel nucleo familiare.

0. 22. 013. 14. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Alla fine del comma 1, aggiungere: A decorrere dal 1° gennaio 2010, i requisiti anagrafici delle lavoratrici di cui al presente comma sono diminuiti di due anni per ogni figlio naturale od adottato.

0. 22. 013. 13. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, ed il diritto al congedo parentale di cui al successivo articolo 32, le lavoratrici hanno la facoltà di prolungare l'astensione dal lavoro, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per ogni bambino, nei primi suoi cinque anni di vita, optando per l'incremento del requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale età è incrementata di un anno per ogni anno di astensione ulteriore al periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni ».

0. 22. 013. 1. Caparini, Fedriga, Polledri, Pagano, Toccafondi, Bragantini.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.

0. 22. 013. 7. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'incremento della speranza con le seguenti: per entrambi i generi all'incremento medio della speranza.

0. 22. 013. 3. Poli, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per il sostegno della maternità istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*septies* secondo una ripartizione definita con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 ».

3-bis. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato « testo unico », e successive modificazioni, le parole: « durante i tre mesi dopo il parto » sono sostituite dalle seguenti: « durante i cinque mesi dopo il parto ». Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: « nei quattro mesi successivi al parto » sono sostituite dalle seguenti: « nei sei mesi successivi al parto ».

3-ter. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « eccedere il limite di dieci mesi » sono sostituite dalle

seguenti: « eccedere il limite di sette mesi »;

2) alla lettera *a)*, le parole: « non superiore a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a quattro mesi »;

3) alla lettera *b)*, le parole: « non superiore a sei mesi, elevabile a sette » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a quattro mesi, elevabile a cinque »;

4) alla lettera *c)*, le parole: « non superiore a dieci mesi » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a sette mesi »;

b) al comma 2, le parole: « non inferiore a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a due mesi » e le parole: « è elevato a undici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « è elevato a otto mesi ».

3-quater. Al capo IX del testo unico, dopo l'articolo 56, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 56-*bis*.

(Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).

1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice ».

3-quinquies. All'articolo 60 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *3-bis.* La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i

periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.

3-ter. La riduzione di orario di cui al comma *3-bis* è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:

a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;

b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.

3-quater. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.

3-quinquies. In entrambi i casi di cui al comma *3-ter*, è posto a carico all'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera *b)* del comma *3-ter*, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.

3-sexies. In entrambi i casi di cui al comma *3-ter*, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori ».

3-sexies. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di

partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al successivo periodo del presente comma. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-septies. Nell'ambito del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sulle risorse stanziare ai sensi del comma 3 del presente articolo, ogni regione prevede gli opportuni incentivi affinché gli asili nido situati nel rispettivo territorio garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.

0. 22. 013. 5. Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 ».

0. 22. 013. 4. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3 sostituire le parole: Le economie con le seguenti: Tutte le economie, e sopprimere le parole da: a tale fine fino alla fine del comma.

0. 22. 013. 15. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

All'emendamento 22. 013 dei Relatori, dopo le parole: politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla inserire le seguenti: tutela della maternità, alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici madri nonché alla.

0. 22. 013. 2. Polledri, Caparini, Fedriga, Pagano, Toccafondi, Bragantini.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« ART. 22-bis.

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2

del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 ».

22. 013. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23.116
DEI RELATORI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*quater*. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è sostituito dal seguente: « Fino alla completa attuazione delle procedure di cui al presente comma, per l'anno 2009 la conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall'Autorità nell'ambito di un elenco di società individuate dall'operatore interessato tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall'operatore interessato che si accolla i costi relativi alle verifiche ». Il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è soppresso.

0. 23. 116. 1. Abrignani.

Sopprimere il comma 21-ter.

0. 23. 116. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 23.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis*. L'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

21-*ter*. Nei commi 3 e 5 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole, rispettiva-

mente: « limitatamente al prossimo esercizio finanziario » e « limitatamente all'esercizio finanziario 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010 ».

23. 116. I Relatori.

Sostituire le parole: provvedimenti adottati *con le seguenti:* procedimenti avviati.

0. 23. 117. 1. Bitonci, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « I termini di cui al presente comma si applicano ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ».

23. 117. I Relatori.

ART. 24.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi da 1 a 72;

b) sostituire il comma 76, con il seguente:

« 76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro ».

Conseguentemente:

a) *al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole:* e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

b) al disegno di legge di conversione, all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli

effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 ».

24. 18. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2561 Governo.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole da: L'onere fino a: 2010 *cui sono sostituite dalle seguenti:* All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, *le parole:* Fondo sociale per l'occupazione e la formazione *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo sociale per occupazione e formazione, e *sono aggiunte, infine, le seguenti parole:* , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 4, dopo le parole: monitoraggio degli oneri *sono inserite le seguenti:* derivanti dall'attuazione del comma 1;

al comma 5, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo sociale per occupazione e formazione, e *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: L'onere della presente *fino a:* per l'anno 2009 e 2010, *con le seguenti:* Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse;

al comma 6, secondo periodo, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo sociale per occupazione e formazione, e *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, quarto periodo, le parole: di cui al presente comma *sono sostituite dalle seguenti:* del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente e *le parole:* delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto *sono sostituite dalle seguenti:* delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto;

al comma 7, primo periodo, le parole: una attività autonoma *sono sostituite dalle seguenti:* un'attività di lavoro autonomo e *le parole:* una auto o micro impresa *sono sostituite dalle seguenti:* un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;

al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, è aggiunto, infine, il seguente comma:

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

al comma 8, primo periodo, le parole: , di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale *sono sostituite dalle seguenti:* o di procedura concorsuale, e comunque al lavoratore sospeso dichiarato in esubero strutturale,

le parole: una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo, *le parole:* una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa e *le parole:* per un numero di mesi massimo pari a 12 sono sostituite dalle seguenti: per al massimo dodici mesi.

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: di cui al presente comma;

al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 120, comma 1, del sono inserite le seguenti: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al;

al comma 2, le parole da: all'articolo 2-bis fino a: il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi;

al comma 3, le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi e, dopo le parole: la surrogazione del mutuo sono inserite le seguenti: prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007.

All'articolo 3:

al comma 3, lettera a), le parole: del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto sono sostituite dalle seguenti: del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

al comma 4, le parole: provvedimenti di cui ai commi precedenti sono sostituite dalle seguenti: medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3.

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sostituite dalle seguenti: straordinari del Governo, e sono aggiunte, infine, le parole: del presente articolo;

al comma 4, le parole: ulteriori oneri sono sostituite dalle seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: del 16 novembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007.

All'articolo 7:

al comma 1, alinea, la parola: TUIR è sostituita dalle seguenti: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato « TUIR »;

al comma 2, dopo la parola: TUIR sono inserite le seguenti: , introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole da: all'articolo 22 fino a: n. 269 del 2003 sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,.

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, sono premesse le parole: Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e le parole: , è disposto quanto segue sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie;

alla lettera a), numero 2, le parole: punto 1 sono sostituite dalle seguenti: numero 1; alla lettera a), numero 4, le parole: comma 4 sono sostituite dalle seguenti: numero 3; alla lettera b), le parole: per il passato: 1 sono sostituite dalle seguenti: in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,;

al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: elenco ISTAT pubblicato in applicazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 3, le parole da: di cui all'elenco fino a: 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri sono inserite le seguenti: per la finanza pubblica;

al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: la violazione dell'obbligo sono inserite le seguenti: di accertamento di cui alla presente lettera, dopo le parole: aziende sanitarie è inserita la seguente: locali e le parole: agli IRCCS sono sostituite dalle seguenti: e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

al comma 1, lettera a), numero 3, al primo periodo, le parole: n. 185 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, al secondo periodo, le parole: dal comma 1-quater del citato articolo 9 sono sostituite dalle seguenti: ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

al comma 1, lettera b), numero 1, la parola: pubblicazione è sostituita dalle seguenti: entrata in vigore;

al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire le parole da: i predetti crediti fino alla fine del comma, con le seguenti: I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla

legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: , il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue sono sostituite dalle seguenti: tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso sono introdotte le seguenti disposizioni.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: al fine di contrastare gli abusi;

le lettere a), b), c) e d) del numero 2 sono rinumerate come numeri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;

le lettere a) e b) del numero 3 sono rinumerate come numeri 3.1 e 3.2;

alla lettera a), numero 4, le parole: precedente n. 3, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: numero 3.1;

alla lettera b), le parole: incremento delle compensazioni fiscali: 1. sono sostituite dalle seguenti: al fine di incrementare le compensazioni fiscali,;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera b), le parole: ultimo periodo sono sostituite dalle seguenti: terzo periodo;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera c), le parole: il numero: « 88 » è sostituito dal seguente: « 74 » sono sostituite dalle seguenti: le parole: « articolo 88 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 74 »;

al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 49,;

al comma 1, lettera a), numero 7, al primo e al secondo periodo, le parole: del decreto del Presidente della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica e, al secondo periodo, le

parole: del medesimo decreto sono sostituite dalle seguenti: del medesimo regolamento e le *parole:* del decreto 31 maggio 1999, n. 164 sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

al comma 1, lettera a), numero 7, quinto periodo, le parole: di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui alla presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 sono sostituite dalle seguenti: dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,.

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: senza oneri aggiuntivi sono sostituite dalle seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: n. 110 sono sostituite dalle seguenti: n. 107.

All'articolo 13:

al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole da: testo unico fino a: n. 917 sono sostituite dalla seguente: TUIR;

al comma 1, lettera b), le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 5.

All'articolo 14:

al comma 3, secondo periodo, le parole: sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge sono soppresse, *le parole:* ed entrano in vigore sono sostituite dalle seguenti: si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge e *le parole:* si entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: di entrata in vigore.

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: dell'articolo 23 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: degli articoli 23 e seguenti;

al comma 6, dopo le parole: comma 2, del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al.

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: con le indicazioni contenute nel DPEF sono sostituite dalle seguenti: alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria e *le parole:* per l'anno 2010 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2010 e seguenti.

All'articolo 17:

al comma 1, lettera b), le parole: Il predetto termine sono sostituite dalle seguenti: Il termine di cui al secondo periodo;

al comma 8, le parole: elenco ISTAT pubblicato in attuazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'ISTAT ai sensi;

al comma 9, le parole: d'intesa sono sostituite dalle seguenti: di concerto e la parola: integrato è sostituita dalla seguente: modificato;

al comma 10, le parole: e dell'articolo 3, comma 90, sono sostituite dalle seguenti: e all'articolo 3, comma 90,;

al comma 11, le parole: nonché del personale di cui al sono sostituite dalle seguenti: nonché dal personale di cui al;

al comma 13, le parole: ai sensi dalla normativa sono sostituite dalle seguenti: ai sensi della normativa;

al comma 18, le parole: comma 13 decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: comma 13, del decreto-legge;

al comma 19, le parole: Le graduatorie sono sostituite dalle seguenti: L'efficacia delle graduatorie e *le parole:* sono prorogate al sono sostituite dalle seguenti: è prorogata fino al;

al comma 21, le parole: n. 39 del 1993 *sono sostituite dalle seguenti:* 12 febbraio 1993, n. 39, *le parole:* del Collegio del CNIPA *sono sostituite dalle seguenti:* dell'Autorità *e le parole:* del presidente *sono sostituite dalle seguenti:* del presidente;

al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, le parole: dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici *sono sostituite dalle seguenti:* del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori *e le parole:* di cui al comma 1 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui al medesimo comma 5-bis;

al comma 25, le parole: decreto legislativo *sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge *e le parole:* degli schemi di regolamenti *sono sostituite dalle seguenti:* degli schemi dei regolamenti;

al comma 26, lettera a), le parole: del decreto legislativo n. 276/2003 *sono sostituite dalle seguenti:* del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003;

al comma 26, lettera b), le parole: così sostituito *sono sostituite dalle seguenti:* sostituito dal seguente;

al comma 26, lettera b), dopo le parole: le amministrazioni redigono, *inserire le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

al comma 26, lettera d), le parole: il seguente comma: « 6. *sono sostituite dalle seguenti:* il seguente: « 5-bis. *e le parole:* di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) *sono sostituite dalle seguenti:* di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto;

al comma 29, capoverso 2, le parole: Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) *sono sostituite dalle seguenti:* CNIPA;

al comma 30, capoverso f-bis), le parole: n. 165 del 2001 *sono sostituite dalle seguenti:* 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

al comma 33, le parole: articolo 45, del *sono sostituite dalle seguenti:* articolo 45 del regolamento di cui al.

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo *sono sostituite dalle seguenti:* nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche *sono sostituite dalle seguenti:* nell'elenco;

al comma 4, la parola: precedenti è *sostituita dalle seguenti:* da 1 a 3.

All'articolo 19:

al comma 1, alinea, le parole: decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008 *sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: decreto legislativo n. 165 del 2001 *sono sostituite dalle seguenti:* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni *e le parole:* non industriale o commerciale *sono sostituite dalle seguenti:* non industriale né commerciale;

al comma 2, alinea, le parole: legge n. 244 del 2007 *sono sostituite dalle seguenti:* legge 24 dicembre 2007, n. 244,;

al comma 2, lettera b), le parole: primo periodo, *sono soppresse;*

al comma 3, lettera o), dopo le parole: 114 e seguenti del *sono inserite le seguenti:* testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al;

al comma 4, le parole: decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 *e le parole:* dal comma 1 del presente articolo *sono sostituite dalle seguenti:* dal comma 3 del presente articolo;

al comma 7, capoverso b), le parole: comma 3 sono sostituite dalle seguenti: terzo comma;

al comma 11, le parole: come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 sono sostituite dalle seguenti: e successive modificazioni.

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: del 30 marzo 2007 inserire le seguenti: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,;

al comma 3, le parole: all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sono sostituite dalle seguenti: all'INPS;

al comma 4, le parole: della presente legge sono sostituite dalle seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

al comma 5, all'alinnea, le parole: convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono sostituite dalle seguenti: convertito; con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono; al medesimo comma 5, le parole: d) è aggiunto, infine il seguente comma: « 6-bis: sono sostituite dalle seguenti: 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: « 6-bis.;

al comma 6, le parole: con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, sono sostituite dalle seguenti: con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,;

al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), le parole: milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: milioni di euro;

al comma 1, lettera e), premettere la seguente parola: alla;

al comma 2, la parola: subordinato è sostituita dalla seguente: subordinata e il numero: 5 è sostituito dalla seguente parola: quinto.

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: Conferenza Stato-regioni sono sostituite dalle seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

al comma 3, primo periodo, le parole: decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni;

al comma 4, alinea, le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e dopo le parole: Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 sono inserite le seguenti: , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,.

Conseguentemente al comma 5 e al comma 8, le parole: dell'Intesa sono sostituite dalle seguenti: della citata Intesa;

al comma 4, lettera a), le parole: di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,;

al comma 4, lettera b), le parole: Ministero per i rapporti con le regioni sono sostituite dalle seguenti: Dipartimento

per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la parola: Consigli è sostituita dalla seguente: Consiglio;

al comma 4, lettera c), le parole: l'anzidetto Piano sono sostituite dalle seguenti: il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) e la parola: precedente è sostituita dalla seguente: medesima;

al comma 6, le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: , comprensivi fino a: 15 febbraio 1995 sono soppresse.

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: ai commi 1 e 4 sono sostituite dalle seguenti: al comma 4;

al comma 3, le parole: entro il, ovunque ricorrono, sono soppresse;

al comma 6, prima delle parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono inserite le seguenti: codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al;

al comma 9, prima delle parole: decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 sono inserite le seguenti: regolamento di cui al;

al comma 14, prima delle parole: decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono inserite le seguenti: codice della proprietà industriale, di cui al;

al comma 15, le parole: di cui al decreto ministeriale sono sostituite dalle

seguenti: previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

al comma 20, le parole: l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca sono sostituite dalle seguenti: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

All'articolo 24:

al comma 75, le parole: di cui al comma 74 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.

1. 64. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO

2. 38 DEI RELATORI

All'emendamento 2. 38, al comma 1, sostituire i primi tre periodi con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.

0. 2. 38. 2. (Nuova formulazione) Cecuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari

non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

2. 38. I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: periodo precedente aggiungere le seguenti: , ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto.

2. 37. I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione ed il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e per favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al suo funzionamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 36. (Nuova formulazione) Savino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto ».

2. 39. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 17.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Ca-

mere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

17. 11. Duilio.

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «salve le assunzioni» aggiungere le seguenti: «del personale diplomatico,» e dopo le parole: «corpi di polizia» inserire le seguenti: «e preposti al controllo delle frontiere»;

b) dopo il comma 35, aggiungere il seguente: «35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.».

17. 68. (Nuova formulazione) Bernardo.

Al comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

17. 145. Corsaro.

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle se-

guenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009.»;

b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2009.».

17. 151. I Relatori.

Al comma 19, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 con le seguenti: 30 settembre 2003.

* **17. 87.** Andrea Orlando, Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 19, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 con le seguenti: 30 settembre 2003.

* **17. 106.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 23 lettera a), sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2009, con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) sostituire il comma 24 con il seguente:

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 53. (Nuova formulazione) Marsilio.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.

17. 150. (Nuova formulazione) I Relatori.

All'articolo 17, dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è inserito il seguente: « 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la Sezione centrale del controllo di legittimità ».

30-ter. Le Procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo de-

pauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emana-zione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità. »;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: « dall'amministrazione », sono inserite le seguenti: « , o da altra amministrazione ».

30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: « procedura civile », sono inserite le seguenti: « non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e ».

17. 52. (Nuova formulazione) Bernardo.

ALLEGATO 3

**DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2561 Governo.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFORMULATI
E NON VOTATI**

ART. 17.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode, secondo quanto stabilito dalle leggi statali, di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni competenti. I bilanci preventivi e i conti consuntivi della Corte dei conti sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

17. 86. (Nuova formulazione) Bruno.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale

nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2010, 15 milioni di euro da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 comma 566 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato per l'anno 2010 di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8-*quater*. All'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelati adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto n. 602 del 1973.

17. 79. (Nuova formulazione) Bitonci.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-*bis*. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione ed al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-*quater*, da effettuarsi nell'ambito delle graduatorie di

cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto-legge e, ove le stesse non fossero capienti, dalla graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

35-*ter*. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero ed i rimanenti due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero da collocare fuori ruolo per la durata del mandato con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

35-*quater*. Per le finalità di cui al comma 35-*bis*, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

17. 80. (Nuova formulazione) Bitonci.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller ed abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 94

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 96

ERRATA CORRIGE 96

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.15.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, dopo aver richiamato il dibattito svoltosi nella seduta scorsa, rileva come la Commissione si debba concentrare principalmente su due questioni, al fine di individuare soluzioni adeguate che non si limitino alla soppressione di emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. La prima questione attiene all'articolo aggiuntivo Montagnoli 22.010 nella parte in cui

attribuisce nuove competenze al giudice penale in relazione all'annullamento del verbale con il quale sono state accertate violazioni al codice della strada connesse ai reati di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ricorda che anche il rappresentante del Governo ha espresso la propria contrarietà ad un ulteriore aggravamento dei carichi di lavoro del giudice penale, attribuendogli competenze che oggi spettano al giudice di pace. Anziché sopprimere tale disposizione si potrebbe modificare l'articolo aggiuntivo lasciando inalterata la competenza del giudice di pace, ma modificando il procedimento prevedendo tutte quelle garanzie che quello prevede per il procedimento innanzi il giudice penale.

Questione più delicata è quella posta dall'emendamento 22.25 (nuova formulazione) del relatore relativamente ai prelievi su campioni di liquidi biologici. Come è stato rilevato nel corso del dibattito svoltosi ieri, la disposizione non sembra essere pienamente conforme ai principi costituzionali in quanto permetterebbe la possibilità di effettuare tali accertamenti secondo modalità non espressamente in-

dividuate dalla legge e da parte di soggetti che non parrebbero legittimati a svolgere dei prelievi di carattere sanitario. Al fine di trovare una soluzione si dovrebbe fare riferimento alla normativa vigente ed in particolare ai commi 2 e 3 dell'articolo 187 del codice della strada. In particolare sarebbe opportuno confermare la ratio della disciplina dei prelievi di liquidi biologici alla quale si ispira la disciplina dettata dai commi 2 e 3. In particolare, evidenzia come il prelievo (disciplinato dal comma 3) possa essere fatto solamente nel caso in cui gli accertamenti previsti dal comma 2 abbiano fornito esito positivo ovvero quando vi sia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Secondo la normativa vigente in questi casi gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili della polizia stradale ovvero presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Si potrebbe confermare tale disciplina innovandola su un punto. Si potrebbe prevedere che tale prelievo possa essere effettuato anche sul posto in cui il conducente è stato fermato precisando tuttavia che esso deve essere effettuato da medici. Si tratterebbe di una novità che andrebbe incontro alle esigenze che hanno portato la Commissione di merito ad approvare l'emendamento 22.25 e verrebbero salvaguardati i principi costituzionali.

Esprime contrarietà alla disposizione dell'emendamento 22.25 nella parte in cui opera una presunzione sullo stato di alterazione psicofisica nel caso in cui gli accertamenti condotti sui campioni di liquidi biologici abbiano dato esito positivo, ritenendo che tale stato debba comunque oggetto di prova dibattimentale. Inoltre ritiene che pregiudichi il diritto di difesa la disposizione secondo cui il conducente ha facoltà di chiedere con oneri a proprio carico che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi rispetto a quelli con i quali è stato fatto il primo accertamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur ritenendo che la sicurezza stradale sia un obiettivo da raggiungere al fine di salvare vite umane, rileva come la Commissione giustizia debba esaminare gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, la cui ratio è sempre condivisibile, sulla base dei principi generali dell'ordinamento.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver ribadito la propria contrarietà all'emendamento 22.25, ritiene che la normativa vigente sul prelievo coattivo debba essere modificata in maniera che tenga conto di quanto recentemente sancito dal Parlamento in occasione dell'approvazione della legge di ratifica del Trattato di Prum. Dichiara inoltre di non condividere la disposizione che stabilisce una presunzione di stato alterazione psico-fisica del conducente qualora il prelievo abbia dato un determinato esito.

Angela NAPOLI (PdL) invita la Commissione a elaborare disposizioni che possano trovare reale applicazione su tutto il territorio nazionale. A tale proposito rileva come il comma 3 del vigente articolo 187 del codice della strada preveda che il conducente possa essere portato per l'effettuazione dei prelievi presso strutture sanitarie senza tenere conto che in molte zone del Paese tali strutture non hanno assolutamente una distribuzione omogenea sul territorio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2009.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, preannuncia per la prossima settimana la presentazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 202 del 15 luglio 2009, a pagina 61, terza riga, alla parola « EMENDAMENTI », premettere le seguenti « PARERE SU ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	97
AVVERTENZA	99

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti relativi al provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sostituendo il relatore, fa presente che la XIV Commissione ha trasmesso alcuni articoli aggiuntivi al disegno di legge recante la legge comunitaria 2009. In particolare, segnala che l'articolo aggiuntivo Gozi 5.01 introduce tre articoli aggiuntivi all'articolo 4 della legge n. 11 del 2005. L'articolo 4-*bis* vincola il Governo,

in merito alla posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea, ad attenersi agli indirizzi definiti dalle Camere, prevedendo sia una tempestiva informazione al Parlamento sulla posizione assunta sia la trasmissione ogni sei mesi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie alle Camere di una relazione al riguardo. L'articolo 4-*ter* prevede una tempestiva consultazione ed informazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro delle politiche comunitarie in merito all'attuazione della Strategia di Lisbona. L'articolo 4-*quater* prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere, prima della presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il programma di stabilità nonché i relativi aggiornamenti, prevedendo che lo stesso Ministro riferisca in merito ai competenti organi parlamentari. L'articolo aggiuntivo prevede inoltre che la relazione le informazioni al Parlamento e alla Corte dei conti sulle

procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia, di cui all'articolo 15-*bis*, comma 1, della legge n. 11 del 2005, sia trasmessa ogni mese anziché ogni sei mesi. Quest'ultima previsione è contenuta anche nell'articolo aggiuntivo 5.03 del relatore. Al riguardo, osserva che le predette proposte emendative non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto giudica, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Gli articoli aggiuntivi 9.01 e 9.02 Garavini recano, invece, una delega al Governo per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, del disegno di legge comunitaria 2009, senza che sia quindi previsto il ricorso al Fondo rotativo, contemplato alla lettera *d)* della suddetta disposizione. Fra gli ulteriori principi e criteri direttivi stabiliti per l'attuazione della delega, si segnalano quelli di cui ai numeri 8 e 10 del comma 1 che prevedono, rispettivamente, che ai soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva e che lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento per i danni cagionati dai predetti soggetti sul territorio italiano, essendo garantito sotto tale profilo il principio di reciprocità. Si osserva, tuttavia, che le proposte emendative divergono per quanto concerne le modalità di copertura degli oneri. L'articolo aggiuntivo 9.01 prevede che, qualora il decreto legislativo attuativo della delega determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la sua emanazione avverrà solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. È inoltre previsto che il relativo schema di decreto, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere per il parere da parte delle Commissioni parlamentari

competenti anche per le conseguenze di carattere finanziario. L'articolo aggiuntivo 9.02, invece, autorizza per l'attuazione della delega, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa. Al riguardo, considerato che i suddetti articoli aggiuntivi sono identici – con eccezione della sola parte concernente la copertura degli oneri – ritiene, in primo luogo, opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle conseguenze finanziarie della delega. Inoltre, con riferimento all'articolo aggiuntivo 9.01, giudica opportuno che il Governo si esprima in merito all'opportunità che la proposta emendativa rechi da subito una quantificazione dei relativi oneri, indicando la relativa modalità di copertura. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 9.02, segnala che l'accantonamento utilizzato non reca la necessaria disponibilità per far fronte alla copertura degli oneri.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, nel conferma che le proposte emendative 5.01 e 5.03 non presentano profili problematici di carattere finanziario, dichiara di concordare con le criticità riscontrate con riferimento all'articolo aggiuntivo 9.01, sottolineando come non sia possibile rinviare ai decreti legislativi la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, qualora allo stato già sia possibile conoscere, come appare nel caso di specie, la quantificazione stessa. In questo caso, giudica non sia pertanto corretta la copertura finanziaria proposta, che è utilizzabile solo qualora il proponente abbia escluso *per tabulas* che l'amministrazione competente possa far fronte agli oneri previsti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 9.02, conferma l'inidoneità della copertura prevista, in quanto l'accantonamento utilizzato non reca la necessaria

disponibilità per far fronte alla copertura degli oneri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sostituendo il relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione;

esaminate le proposte emendative in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 9.01 e 9.02.

NULLA OSTA

sugli articoli aggiuntivi 5.01 e 5.03 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento approvato)</i>	108

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011 (<i>Esame e rinvio</i>) ...	102
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota	105
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	105
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli	105
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-01083 Ghizzoni: Introduzione del diritto e dell'economia quali discipline obbligatorie nelle scuole secondarie di I e II grado	105
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	109
5-01176 Zazzera: Iniziative per la stabilizzazione dei dirigenti scolastici	
5-01298 Capitanio Santolini: Misure per l'immissione di presidi incaricati nell'anno scolastico 2009-2010	105
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	111
5-01288 Siragusa: Blocco di 59 corsi di formazione nella scuola dell'obbligo presso istituti della Sicilia	106
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	113
5-01470 De Pasquale: Emanazione delle prescritte direttive sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2009 da parte del Miur e del Mibac	106
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	115

5-01490 Madia: Sul finanziamento di borse di studio per gli atenei della Puglia da parte del Fondo sociale europeo	106
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	117
5-01518 Ruvolo: Disparità di trattamento tra categorie di docenti	107
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	119
5-01539 Motta: Sul progetto di riqualificazione di Piazza Ghiaia a Parma	107
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	120

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 luglio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 9.20.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.

C. 2434 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2009.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.10 del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, illustrando l'emendamento 1.10, di cui raccomanda l'approvazione, ricorda che il Governo, al fine di recepire tutte le condizioni di cui alla nota DRP 0007131 P-2.35.4.8 del 6 luglio 2009 del Dipartimento Rapporti con il Parlamento ha presentato un emendamento che prevede, all'articolo 1, il concerto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Nel ringraziare la Presidenza per la disponibilità finora dimostrata, segnala la necessità che il provvedimento sia approvato in sede legislativa, nel corso della prossima settimana. A tal fine, chiede alla Presidenza di farsi interprete di tale esigenza, anche presso le Commissioni da

consultare, affinché si esprimano nella giornata di martedì 21 luglio, consentendo alla Commissione VII di chiudere il provvedimento nella giornata di mercoledì 22 luglio.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.10 del Governo. Ricorda però che i tempi che il Governo chiede sono forse non compatibili con la possibilità per le Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il proprio parere.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento in esame.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.10 del Governo (*vedi allegato 1*).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge, come ulteriormente modificato, verrà trasmesso alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere di competenza. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.**ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 16 luglio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il

sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011.

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Emerenzio BARBIERI (PdL) segnala che vi sono due questioni fondamentali da risolvere. Rileva innanzitutto che il Governo avrebbe dovuto allegare il prospetto recante il riassunto dei dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio e all'attività delle istituzioni, così come prescritto dalla legge, rimarcando quindi che nella proposta di parere occorrerebbe inserire una specifica condizione relativa a tale questione. Sottolinea inoltre che un'altra questione importante riguarda il fatto che il nome della Giunta centrale per gli Studi Storici deve essere citato correttamente; va ricordato inoltre che tale Giunta ripartisce i fondi per le varie Deputazioni di Storia Patria.

Valentina APREA, *presidente*, osserva che le considerazioni del collega Barbieri potrebbero essere inserite nelle premesse.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che senz'altro concorda con la Presidente per quello che riguarda la Giunta centrale, mentre ribadisce l'esigenza che sia prevista come condizione la prima considerazione da lui espressa.

Manuela GHIZZONI (PD) si ricollega ai punti esposti dal collega Barbieri, osserva che parte integrante della documentazione che il Governo era tenuto ad inviare alla Commissione per il parere erano gli allegati relativi ai preventivi e ai consuntivi di

bilancio, così come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 534 del 1996. Ritiene, inoltre, non soddisfacente porre nella sola premessa le osservazioni del collega Barbieri. Ricorda inoltre che la Commissione, anche nell'esprimere il proprio parere su questo atto, rivendica un principio di dignità e un proprio metodo, che è sempre stato alla base del lavoro della Commissione stessa che è quello di lavorare dopo aver approfondito tutte le questioni e preso in esame tutti i documenti relativi ai provvedimenti in quel momento all'attenzione. Comprende il buon lavoro svolto dalla relatrice, ma crede che nella relazione si sarebbe dovuto prendere atto degli ingenti tagli fatti alle risorse. Ribadisce che il «segno meno» accompagna da tempo i riparti del Ministero dei beni culturali. Ricollegandosi, all'intervento del collega Barbieri sottolinea la giustezza di citare la Giunta per gli Studi Storici con il suo corretto nome e rileva che esiste un vuoto normativo per quello che riguarda questi istituti culturali, che a partire dalla XIV legislatura e con successiva ordinanza del Consiglio di Stato, sono rimasti in attesa di una precisa definizione normativa del loro destino. Ribadisce che occorre sciogliere questo nodo e chiede alla relatrice di inserire nella premessa del parere quanto appena detto. Ritiene invece che i primi due rilievi citati dal collega Barbieri andrebbero trasformati in condizione. Ribadisce, rivolgendosi anche al collega Granata, per quello che già si è visto con l'atto del Governo n. 70, che si è di fronte a un problema serio e politico. Aggiunge di volere fare un esempio, per quello che riguarda istituti importanti, il caso del CIRIEC di cui è presidente Maccanico. Ricorda che questo istituto svolge un'attività di documentazione sulle imprese di particolare rilievo, corredata da un buon patrimonio bibliografico. Ebbene il CIRIEC non è stato dotato di risorse adeguate, che avrebbero consentito a questo istituto di informatizzare e procedere alla schedatura dei documenti tramite gli standard internazionali ISBN, come viene richiesto; e proprio per queste mancanze non sono stati erogati i fondi che sareb-

bero stati necessari per svolgere tali attività. Rammenta che vengono esclusi centri culturali importanti e che queste istituzioni, come sottolineato anche nella relazione, sono fondamentali non solo per la cultura ma anche per la vita dell'Italia e che senza queste risorse alcuni istituti non potranno più condurre le attività di ricerca e la vita istituzionale ordinaria. Preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame a patto che sia pienamente accolto quanto da lei esplicitato.

Paola GOISIS (LNP) concorda con le osservazioni del relatore Barbieri, rileva inoltre che era stato richiesto di precisare meglio i criteri di riparto: basarsi solo sui parametri relativi al patrimonio bibliografico o all'informatizzazione, non appare infatti sempre rispondente a criteri obiettivi e cogenti per il rilascio o la diminuzione di fondi. Ricorda, per esempio, l'Accademia Galileiana di Padova, che nelle celebrazioni dell'anno internazionale galileiano e della scoperta del cannocchiale, è stata esclusa; nonché la Fondazione Guido D'Arezzo anch'essa meritevole di finanziamenti. Ribadisce quindi che i criteri dovrebbero essere più omogenei, logici e coerenti. Sottolinea che non si vuol fare del campanilismo ma, dall'esame delle tabelle, non può fare a meno di notare che i maggiori fondi vanno sempre a istituti «romani». Rammenta per esempio il 63 per cento di contributi in meno assegnati all'istituto di Venezia. Precisa quindi di non riconoscersi in questa posizione assistenzialistica; è vero però che senza questi contributi gli istituti indicati non riescono a svolgere neanche l'ordinario lavoro.

Benedetto Fabio GRANATA (Pdl) si associa alle perplessità del collega Barbieri, ricordando che la Commissione non ha strumenti per valutare in modo adeguato le tabelle di ripartizione. Vi è una Commissione autorevole che valuta attentamente le proposte di richiesta di contributo, alla quale la Commissione non si vuole sovrapporre e non intende sindacare

il merito tecnico delle scelte, ma solo valutare dal punto di vista politico le motivazioni che hanno indotto a svolgerle. Rileva infatti che devono essere specificate per legge le motivazioni, i criteri per l'inclusione, l'esclusione, l'aumento o il decremento dei contributi. In mancanza di tali dati, come ancora una volta si riscontra, la Commissione non è in grado di fornire un giudizio tecnico rispetto alle risposte che vengono portate alla sua attenzione. Aggiunge che malgrado vi sia una riconosciuta autonomia di beni culturali siciliani, deve constatare che nella tabelle non è contemplato neanche un istituto della Sicilia. Preannuncia quindi il proprio voto di astensione sul provvedimento in questione, stigmatizzando l'atteggiamento del Governo che ancora una volta non fornisce alcuna interlocuzione politica con la Commissione. Arrivano in Commissione atti del Governo per l'ennesima volta non corredati dagli elementi necessari di valutazione. Intende ribadire fortemente che la Commissione non funge da «passacarte»: l'essenziale riforma del Ministero dei beni e le attività culturali, pervenuta alla Commissione senza gli elementi necessari per essere votata rappresenta in questo senso il modo in cui si doveva procedere fin dall'inizio. Ribadisce quindi che anche per il provvedimento mancano le indicazioni previste dalla legge per avallare l'eventuale approvazione di un parere favorevole. È un metodo inaccettabile di procedere che non rispetta il ruolo della Commissione cultura.

Valentina APREA, *presidente*, in considerazione degli elementi di discussione emersi ritiene opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento del provvedimento in esame, anche con la richiesta di una proroga del termine per l'espressione del parere di competenza. Invita pertanto la relatrice a farsi carico delle esigenze emerse, facendosi parte diligente con i rappresentanti dei gruppi e con il Governo, rappresentando i disagi che sono emersi nel corso della discussione sia nella minoranza che nella maggioranza. Ritiene infatti evidente che non si possa procedere

all'approvazione di un parere con la preannunciata astensione del rappresentante del gruppo di maggioranza.

Manuela GHIZZONI (PD) non ritiene essenziale in questo frangente rinviare l'esame del provvedimento, perché ritiene più importante che le risorse arrivino in tempo breve agli istituti, che devono essere messi nelle condizioni di continuare il loro lavoro. Rammenta, rispetto a quanto già esplicitato in maniera chiara dal collega Granata, che il problema è un problema tecnico e politico. Ricorda, come già detto in alte sedi, che si tratta di cambiare la legge: fino a quando la legge sarà questa la Commissione si troverà sempre in una condizione di « minorità » e nella condizione di non poter esprimere il proprio parere in modo compiuto, in mancanza della necessaria documentazione prevista, come in questo caso, da precise norme di legge. Sottolinea ancora un volta che si tratta di un problema di interlocuzione politica tra il Governo e questa Commissione. E ribadisce che non pensa solo al Ministero per i beni culturali, ma anche a quello dell'istruzione. Ritiene importante che questa Commissione agisca in maniera decisa con un'azione politicamente forte, pensando ad esempio ad una lettera che, a partire dall'autorevolezza del presidente Valentina Aprea, rappresenti al Presidente della Camera Gianfranco Fini questa situazione che la Commissione VII non ritiene più tollerabile.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rileva che è stato posto un problema politico da parte dell'onorevole Granata, non diverso da quello della collega Ghizzoni. La Commissione manifesta sempre più palesemente la propria stanchezza nel trovarsi di fronte ad atti che non si riescono a discutere con piena cognizione. Da questo punto di vista è fondamentale che il Governo fornisca la documentazione prevista dalla legge.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA rappresenta, a nome del Governo, la disponibilità ad attendere l'espressione del pa-

re della Commissione prima dell'adozione definitiva del provvedimento in esame, anche dopo la scadenza del termine del 21 luglio 2009. Si impegna inoltre a fornire alla Commissione la documentazione mancante. Rileva d'altra parte l'esigenza di completare in tempi utili il procedimento di assegnazione dei fondi, altrimenti gli enti non potranno operare.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL) ribadisce che non è esplicitato il criterio complessivo per il riparto dei fondi: essendoci una decurtazione notevole dei fondi, la stessa deve essere adeguatamente motivata. I tagli orizzontali alle risorse sarebbero stati un'ipotesi accettabile, mentre si è proceduto in modo discriminatorio; è necessario che il Ministro chiarisca per quale motivo l'entità dei tagli non è la stessa per tutti gli enti. Il Governo deve spiegare cioè perché vi è discriminazione tra ente e ente; è una questione che non riguarda né la maggioranza né l'opposizione, ma il metodo seguito dall'Esecutivo nel sottoporre al Parlamento l'esame dei provvedimenti presentati.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, viste le problematiche sollevate, concorda con l'esigenza di acquisire ulteriori elementi del Governo, eventualmente anche prorogando il termine per l'espressione del parere. Si impegnerà per parte sua a procedere ad un confronto politico con i rappresentanti del Governo, per ottenere le informazioni richieste, anche attraverso incontri informali.

Valentina APREA, *presidente*, auspica che si possa procedere ad una forma condivisa di esame del provvedimento, anche attraverso una proroga del termine per l'espressione del parere, nel tentativo di aprire un confronto costruttivo e conciliatorio con il Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 16 luglio 2009.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.

C. 953 Aprea e abbinata C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 10.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 16 luglio 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinata C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.45 alle 12.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 16 luglio 2009.

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento.

C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.50 alle 13.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 13.10.

5-01083 Ghizzoni: Introduzione del diritto e dell'economia quali discipline obbligatorie nelle scuole secondarie di I e II grado.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa DE PASQUALE (PD), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto non si capisce esattamente in che termini verrà inserito l'insegnamento di diritto e economia. Rileva che ciò cozza inoltre contro le recenti scelte del Governo in materia di educazione civica, ricordando inoltre che il protocollo d'Intesa a cui fa riferimento nella risposta non è sufficiente: di fatto si decurta quello che già c'è.

5-01176 Zazzera: Iniziative per la stabilizzazione dei dirigenti scolastici.

5-01298 Capitanio Santolini: Misure per l'immissione di presidi incaricati nell'anno scolastico 2009-2010.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, verranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta. La risposta conferma lo stato confusionale in cui versa la scuola e l'università. Osserva nel merito dell'interrogazione da lui presentata, che la questione di questi dirigenti scolastici, presidi incaricati, molte volte operanti in sedi disagiate

va quanto prima risolta. Si chiede a questo proposito che cosa il Ministero ha pensato, che intenda fare e quale risposta dare a queste persone, di sicura professionalità, a cui la scuola dovrebbe dire grazie e che invece vivono in uno stato di precarietà professionale. Sottolinea di essere ben conscio che magari alcuni di questi dirigenti scolastici non sono stati confermati dal concorso del 2000, ma che sul campo hanno dimostrato una capacità dirigenziale e professionale di cui va tenuto conto. Aggiunge di essere consapevole che non si intende violare la legge, regolarizzando posizioni dirigenziali senza concorso, ma che occorre pensare una risposta da dare a questi dirigenti scolastici che sono professionisti della scuola.

Luciano CIOCCHETTI (UdC), in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta. Rileva che l'avvio del prossimo anno scolastico è ormai imminente e appare necessario procedere ad una immissione dei presidi incaricati, in modo da non creare difficoltà allo svolgimento dell'anno scolastico.

5-01288 Siragusa: Blocco di 59 corsi di formazione nella scuola dell'obbligo presso istituti della Sicilia.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, riguardo i percorsi sperimentali di istruzione professionale che in Sicilia, in particolare quelli classificati di tipo « B », come testimoniato da importanti organi di stampa locali, al 25 marzo 2009 non risultavano ancora iniziati. Osserva d'altra parte che centinaia di studenti non avevano ancora iniziato le lezioni. Sottolinea quindi che la tipologia indicata di percorsi sperimentali di istruzione, quelli di tipo « A » che riguardano particolarmente il ministero dell'istruzione, hanno iniziato normalmente le loro lezioni; mentre quelli di tipo « B », che

prevedono la specifica formazione pratica e professionale, in realtà non sono mai stati attivati, nonostante i precisi finanziamenti disposti a tal fine. Ricorda l'importanza del seguire questi percorsi formativi professionali per i ragazzi di realtà disagiate, in quanto offrono loro la possibilità di continuare un rapporto scolastico ed evitare che abbandonino completamente la scuola. Si rende conto che il ministero dell'istruzione per questa parte non è competente e si appella alla sensibilità del sottosegretario Pizza, affinché si faccia porta voce presso il ministero competente, affinché questi corsi possano essere attivati nei modi e nei tempi previsti. Rileva che fatti come questi non fanno altro che aumentare la dispersione scolastica in Sicilia.

5-01470 De Pasquale: Emanazione delle prescritte direttive sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2009 da parte del Miur e del Mibac.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto ritiene molto grave che le direttive dei ministeri, oggetto dell'interrogazione, volte a fornire le linee programmatiche e per l'azione e la gestione amministrativa nell'anno 2009, siano state emanate solo ora e non all'inizio dell'anno. Ribadisce quindi che i ritardi evidenziati sono sintomo di debolezza del Governo e dell'amministrazione; la ritardata emanazione comporta inoltre un'innegabile disservizio nelle attività istituzionali dei ministeri.

5-01490 Madia: Sul finanziamento di borse di studio per gli atenei della Puglia da parte del Fondo sociale europeo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria Anna MADIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che è apprezzabile che il governo abbia segnalato l'avvio delle procedure per il rilascio delle borse di studio. Ribadisce peraltro l'esigenza che si pervenga in tempi brevi alla loro assegnazione.

5-01518 Ruvolo: Disparità di trattamento tra categorie di docenti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Luciano CIOCCHETTI (UdC), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto era stata fatta una prima sanatoria che aveva previsto che il requisito sufficiente era l'aver svolto 360 giorni di formazione. Rileva altresì che in un secondo atto si era definito un percorso integrativo di intervento che non è stato mai portato a termine. Auspica quindi che si possa al più presto porre fine alla disparità di trattamento tra le categorie di docenti, come evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo presentato.

5-01539 Motta: Sul progetto di riqualificazione di Piazza Ghiaia a Parma.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, fortemente carente rispetto ai quesiti posti. Osserva che in merito al primo quesito, inerente il collocamento di strutture leggere a Piazza Ghiaia per un mercato giornaliero, si parla di un progetto esecutivo approvato il 30 giugno 2009,

approvato con condizioni della Sovrintendenza dei Beni culturali e paesaggistici di Parma, condizioni di cui avrebbe avuto piacere di essere informata, in quanto magari rientranti tra quelle da lei stessa precedentemente sollevate. Prende atto che con la data del 30 giugno 2009 il progetto esecutivo è approvato. Per quello che concerne le indicazioni fornite dai Comitati tecnici scientifici si apprende che queste erano già contenute nelle tavole del gennaio 2008. Quindi le stesse obiezioni sollevate dall'interrogazione trovavano conferma nei documenti dell'amministrazione. Rammenta che gli stessi Comitati avevano chiesto che venisse rispettata la « planarità » della piazza, pur prevedendo un accesso ai piani sotterranei della piazza stessa, attraverso una scala ubicata in area demaniale denominata «Cavallerizza». Osserva che nella risposta si va riferimento ad una scala di accesso, chiesta dai vigili del fuoco, chiede al Governo se si tratti della prima scala o di altra cosa, che venga a ledere quella « planarità » che doveva essere garantita. Ribadisce che Parma, viene privata di un mercato storico giornaliero. Si domanda infine come mai questo progetto sia soggetto a continue modifiche e ritiene che si vedrà costretta a tornare sull'argomento.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA rileva che le osservazioni dell'onorevole Motta sono ineccepibili e si riserva di chiedere al Ministero dei Beni Culturali ulteriori informazioni integrative.

Carmen MOTTA (PD) ringrazia il sottosegretario PIZZA per la sensibilità ancora una volta dimostrata, in attesa delle promesse integrazioni.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

**Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di
Parma C. 2434 Governo.**

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione.

1. 10. Il Governo.

(Approvato)

ALLEGATO 2

5-01083 Ghizzoni: Introduzione del diritto e dell'economia quali discipline obbligatorie nelle scuole secondarie di I e II grado.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il 28 maggio 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare due schemi di regolamento che riformano gli istituti tecnici e professionali e, il 12 giugno, lo schema di regolamento che reca la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

Con il nuovo regolamento riguardante il riordino degli istituti tecnici si è puntato a limitare la frammentazione degli indirizzi rafforzando il riferimento ad ampie aree scientifiche e tecniche di rilevanza nazionale. Infatti sono stati previsti 2 settori economico e tecnologico – e 11 indirizzi di cui due nel settore economico e 9 nel settore tecnologico.

Come già riferito in questa sede rispondendo ad interrogazioni di analogo contenuto, lo schema di regolamento riguardante gli istituti tecnici e i relativi allegati prevedono per ciascuno degli undici indirizzi, nei rispettivi quadri orario, l'insegnamento della disciplina « diritto ed economia » al primo biennio. Nel primo biennio, pertanto, gli spazi relativi all'anzidetto insegnamento non si riducono rispetto a quelli già presenti negli indirizzi dell'istruzione tecnica.

Nel secondo biennio e nel quinto anno tale insegnamento è presente negli indirizzi nei quali esso risulta necessario per consentire l'acquisizione delle competenze specifiche proprie di tale indirizzo, secondo una impostazione richiesta sia dalle parti sociali che dagli ordini e collegi professionali.

Quanto ai nuovi licei la materia « diritto ed economia » è presente nel piano

degli studi del liceo delle scienze umane – opzione economico sociale – e quale insegnamento attivabile sulla base del piano dell'offerta formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

Con riguardo agli schemi di regolamento suddetti faccio presente che dopo l'approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei ministri è ora in corso la fase consultiva che prevede, a norma dell'articolo 5 della legge n. 69 del 2009 recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile » il previo parere delle commissioni parlamentari competenti. In quelle sedi, pertanto, potranno essere forniti tutti i suggerimenti e le osservazioni utili a migliorare l'impianto predisposto.

Con riguardo alla scuola secondaria di primo grado, alla quale fa anche riferimento l'onorevole interrogante, com'è noto l'articolo 1 della legge n. 169 del 30 ottobre 2008 ha previsto l'attivazione sin dall'anno scolastico 2008-2009 oltre che di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche di azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a « Cittadinanza e Costituzione », nell'ambito delle aree storico-

geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.

L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» ha, tra gli altri l'obiettivo di insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni.

Lo studio della Costituzione permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia ma anche di fornire una mappa di valori utile per esercitare la cittadinanza a tutti gli effetti.

Affinché le scuole diventino luogo privilegiato di studio e di esercizio dei diritti umani in data 18 novembre 2008 il Ministero ha siglato un protocollo d'intesa con l'associazione italiana dei costituzionalisti, costituita da professori universitari di prima fascia di diritto costituzionale e di discipline affini con la quale detta associazione si impegna tra l'altro ad organizzare incontri, seminari e dibattiti con gli studenti delle scuole primarie e secondarie che abbiano come tema la Costituzione e la sua storia.

ALLEGATO 3

5-01176 Zazzera: Iniziative per la stabilizzazione dei dirigenti scolastici.**5-01298 Capitanio Santolini: Misure per l'immissione di presidi incaricati nell'anno scolastico 2009-2010.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-01176 dell'Onorevole Zazzera e n. 5-01298 dell'Onorevole Capitanio Santolini con le quali si chiedono iniziative rispettivamente per tutelare la condizione lavorativa dei presidi incaricati e per accelerare la nomina dei presidi incaricati idonei al corso concorso riservato.

Preliminarmente è opportuno richiamare la copiosa normativa che si è avuta negli ultimi anni sul reclutamento dei dirigenti scolastici.

Ricordo che l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha previsto un corso concorso di formazione distinto per settori formativi e in prima applicazione la riserva del 50 per cento dei posti disponibili a favore del personale in possesso del requisito di servizio di almeno un triennio quale preside incaricato.

La legge n. 448 del 2002 ha previsto una procedura concorsuale apposita per i docenti con incarico triennale.

In applicazione della su indicata normativa sono stati banditi un corso concorso riservato nel 2002 e un corso concorso ordinario nel 2004.

Le procedure concorsuali sono state caratterizzate dallo sviluppo di notevole contenzioso giurisdizionale, che nella gran parte dei casi ha comportato, a seguito dell'accoglimento di istanze di sospensiva, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle procedure concorsuali.

La difficile situazione determinatasi ha indotto l'adozione di numerose norme di sanatoria a partire dal 2005.

In particolare, con riferimento al corso concorso riservato, indetto nel 2002, è stato previsto l'inserimento in graduatoria di coloro che, ammessi con riserva, avevano concluso positivamente le procedure concorsuali, purché in possesso del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza. Per non alimentare ulteriori aspettative si è inoltre deciso di non procedere più al conferimento di nuovi relative procedure concorsuali; da ultimo, con collocazione in coda alla relativa graduatoria, i candidati che abbiano partecipato al corso concorso, concludendo positivamente tutte le fasi della procedura, ma non in possesso del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.

Le numerose norme di sanatoria hanno comportato il formarsi, in alcune situazioni, di graduatorie pletoriche, anche in considerazione del carattere regionale e per settori formativi delle graduatorie medesime. Al fine dunque di poter utilizzare completamente le graduatorie redatte all'esito delle procedure già concluse, prima di dare attuazione alle nuove regole a regime di reclutamento dei dirigenti scolastici, contenute nell'apposito regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 10 luglio 2008, è stata emanata con decreto-legge 31 di-

cembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, una norma di chiusura.

Tale norma prevede – completate le nomine in ruolo, sulla base dei posti autorizzati, dei vincitori del corso – concorso ordinario e dei corsi – concorsi riservati, nonché degli aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c, e 619 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 – che gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie non nominati per carenza di posti nel proprio settore formativo, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale su posti eventualmente vacanti e disponibili in settore formativo diverso, previo inserimento in coda. Simile opportunità è prevista, a domanda ed alle medesime condizioni, per eventuali posti disponibili in regione diversa.

Queste sono tutte le iniziative adottate in favore degli aspiranti alla dirigenza scolastica.

Premesso quanto sopra per quanto riguarda l'interrogazione dell'Onorevole Zazzera faccio presente che la generica formulazione dell'interrogazione non consente di individuare a quale categoria di aspiranti l'onorevole interrogante faccia riferimento.

Probabilmente essa si riferisce ad alcuni presidi incaricati che hanno partecipato al corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre

2006, ma che non hanno completato la procedura concorsuale per mancato superamento della fase preliminare di selezione oppure della prova finale.

Da indagini effettuate presso gli uffici scolastici regionali risultano essere 121 le persone che si trovano nella situazione predetta.

Vorrei precisare al riguardo che la legislazione vigente non consente di procedere alla nomina degli stessi, in assenza di una norma specifica in quanto i candidati che hanno partecipato al corso-concorso riservato avrebbero dovuto sostenere l'esame finale per completare l'iter concorsuale.

Riguardo all'interrogazione dell'Onorevole Capitanio Santolini preciso che la direttiva n. 33 del 2009 si riferisce alla conferma degli incarichi di presidenza e non alle nomine in ruolo degli idonei dei corsi-concorso ordinario e riservati.

Ricordo anche che le nomine sono subordinate alla preventiva autorizzazione ad assumere da parte del Ministero dell'economia e finanze, come previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

L'Amministrazione sulla base dei posti vacanti e disponibili, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare nomine per il prossimo anno scolastico 2009-2010 su circa 760 posti; se l'autorizzazione sarà concessa si potranno immettere in ruolo gran parte degli idonei in attesa di nomina.

ALLEGATO 4

5-01288 Siragusa: Blocco di 59 corsi di formazione nella scuola dell'obbligo presso istituti della Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante, con riferimento ad un articolo pubblicato sul quotidiano *Il Giornale di Sicilia* del 25 marzo 2009, nel quale si riferisce che centinaia di ragazzi in obbligo scolastico sono ancora in attesa di iniziare i corsi di istruzione formazione in quanto i progetti presentati in Sicilia dagli enti di formazione, in sinergia con gli istituti superiori, sono stati bocciati e il finanziamento di 16 milioni di euro è arrivato solo a dicembre, chiede i motivi del ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte del Ministero.

Al riguardo preciso che nessun ritardo può essere attribuito, nell'esercizio finanziario 2008 al Ministero che ha assegnato la somma di euro 3.168.728,00 a valere sul proprio bilancio per la realizzazione in Sicilia dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Infatti con nota del 27 giugno 2008, n. 730 tali risorse sono state destinate alla Sicilia mediante variazione di bilancio sul capitolo 5.321, operata poi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 18 novembre 2008.

Sì è provveduto ad informare della somma assegnata l'assessorato all'istruzione della regione Sicilia per il tramite del coordinamento tecnico della IX commissione della Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota 1565 del 28 agosto 2008 ed il direttore dell'ufficio scolastico regionale con nota n. 1647 del 3 settembre 2009.

La somma alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante sembra debba riferirsi al finanziamento di 15.653.268,00 assegnato dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali sulla base dei criteri stabiliti con decreto in data 19 novembre 2008 del Ministero del lavoro medesimo di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

Quanto al piano dell'offerta formativa predisposto dalla regione Sicilia ed al numero e ai tempi di avvio dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione previsti dall'articolo 1, comma 624, della legge n. 296 del 2006, il responsabile dell'ufficio scolastico regionale ha riferito che relativamente all'anno scolastico 2008-2009 la regione Sicilia non ha ritenuto di attivare, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, previsti dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008. Conseguentemente l'assolvimento dell'obbligo di istruzione in Sicilia è stato realizzato, oltre che nel sistema di istruzione, nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione di tipo A e B di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

In tale Regione i percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione sono stati regolamentati dall'accordo del 26 gennaio 2007 sottoscritto tra il Dipartimento regionale pubblica istruzione della regione Sicilia e la Direzione generale regionale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca in attuazione del protocollo d'intesa siglato dal Ministero medesimo, dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali e dalla regione Sicilia. Con successivo provvedimento amministrativo

del 7 giugno 2007 sono state regolamentate di comune intesa le procedure per la loro attuazione.

Sulla base delle opzioni delle famiglie in sede d'iscrizione, il responsabile dell'ufficio scolastico regionale ha autorizzato, con decreto dirigenziale del 2 settembre 2008, in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico, n. 97 corsi di tipologia A (80 per cento istruzione e 20 per cento formazione) rivolti ad una platea di circa 2.400 alunni e tali corsi sono periodicamente monitorati dall'ufficio scolastico regionale relativamente al loro andamento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Sempre con riferimento all'anno scolastico 2008-2009 le procedure per l'avvio dei percorsi di tipologia B (20 per cento istruzione e 80 per cento formazione professionale) sono state attivate il 24 dicembre 2008 non appena la regione Sicilia è stata in condizioni di determinare il budget disponibile.

Con decreto dirigenziale n. 146 del 6.03.2009 sono stati ammessi a finanzia-

mento n. 184 progetti e immediatamente dopo con decreto dirigenziale n. 148, ne è stata autorizzata l'attivazione. Questa tipologia di corsi è rivolta ad una platea di circa 4.000 alunni. Con decreto dirigenziale n. 147, stessa data, sono stati individuati i progetti non ammessi a finanziamento.

L'ufficio scolastico regionale ha quindi provveduto, d'intesa con il Dipartimento pubblica istruzione della regione Sicilia, a fornire agli uffici scolastici provinciali ed alle singole istituzioni scolastiche le indicazioni necessarie al riorientamento degli alunni in obbligo iscritti presso i corsi di tipologia B i cui progetti, per varie ragioni, non sono stati ammessi a finanziamento. L'attività di riorientamento, finalizzata all'inserimento presso altri corsi di analoga tipologia attivati nel territorio limitrofo o al rientro nel sistema di istruzione, ha visto le singole scuole sostenute dagli Osservatori Provinciali contro la dispersione scolastica.

Anche per i percorsi di tipologia B è prevista specifica attività di monitoraggio.

ALLEGATO 5

5-01470 De Pasquale: Emanazione delle prescritte direttive sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2009 da parte del Miur e del Mibac.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole De Pasquale nell'interrogazione parlamentare in discussione chiede al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministro per i beni e le attività culturali i motivi per i quali non abbiano ancora emanato la direttiva sull'azione amministrativa e la gestione per il 2009.

Al riguardo per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, università e ricerca faccio presente che si è provveduto alla emanazione della direttiva generale di cui trattasi in data 30 marzo 2009 e alla sua trasmissione agli organi di controllo per il visto e la conseguente registrazione avvenuta in data 5 giugno 2009, registro n. 4, foglio 332.

Il superamento del termine formale di dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio è conseguenza della necessità di attendere l'efficacia del provvedimento di riordino del MIUR – a seguito dell'accorpamento dell'ex Ministero dell'università e della ricerca con l'ex Ministero della pubblica istruzione operato dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 – con il quale sono state ridisegnate la struttura interna del MIUR e le competenze dei centri di responsabilità amministrativa.

Tale condizione era infatti indispensabile per portare a termine il processo di pianificazione e programmazione annuale delle attività di cui la direttiva stessa è strumento primario. Il provvedimento in questione – decreto del Presidente del consiglio dei ministri 20 gennaio 2009,

n. 17 – che ha soppresso talune strutture e ne ha create di altre, incidendo in modo significativo sull'organizzazione e sul funzionamento dell'amministrazione scolastica, è stato, com'è noto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 60 del 13 marzo 2009 ed è entrato in vigore, giusta la «vacatio» ordinaria il 28 marzo 2009.

In difetto non sarebbe stato possibile, sulla base della vecchia struttura ancora derivante dagli uffici dell'ex Ministero della pubblica istruzione ed e dell'ex Ministero dell'università e ricerca programmare attività coerenti con le rinnovate esigenze di funzionamento della nuova amministrazione.

Con riguardo alla direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali, per il quale anche si risponde, detto dicastero ha fatto presente che la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione relativa all'anno 2009 è stata emanata dal Ministro medesimo in data 4 marzo 2009 e successivamente inviata agli organi di controllo.

In attesa dell'esito del controllo, allo scopo di non compromettere la piena realizzazione degli obiettivi indicati nel documento di programmazione strategica, la direttiva è stata trasmessa in data 25 marzo 2009 al Segretario generale del ministero affinché, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, provvedesse a fornire i necessari indirizzi ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa per la realizzazione delle disposizioni in essa contenute, con particolare riguardo alla

predisposizione della conseguente programmazione operativa e all'assegnazione degli obiettivi pianificati alle strutture di livello dirigenziale non generale funzionalmente dipendenti da ciascuno dei predetti centri di responsabilità.

Sempre allo scopo di dare attuazione alla direttiva, è stato chiesto al Segretario generale di provvedere all'assegnazione di specifici obiettivi ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici in linea con le competenze istituzionali attribuite e con gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione strategica.

Si è provveduto, inoltre, con la circolare n. 12 del 25 marzo 2009, alla pubblicazione della direttiva generale sulla Intranet del ministero in modo che fosse portata a conoscenza di tutte le strutture centrali e periferiche dell'amministrazione.

Successivamente alla registrazione da parte della Corte dei conti, avvenuta in data 27 aprile 2009, la direttiva è stata inviata al Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri, per la pubblicazione sul sito web dello stesso.

In relazione ai tempi di emanazione della direttiva generale, si fa presente che,

per la sua emanazione si è dovuto necessariamente tener conto di provvedimenti normativi approvati successivamente alla legge di bilancio, che hanno modificato il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del ministero, con la conseguente necessità di aggiornamento della pianificazione.

Si tratta in particolare delle leggi:

n. 1 del 9 gennaio 2009, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;

n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

n. 14 del 27 febbraio 2009, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

ALLEGATO 6

5-01490 Madia: Sul finanziamento di borse di studio per gli atenei della Puglia da parte del Fondo sociale europeo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'Onorevole Madia, relativo ai fondi comunitari stanziati dalla Regione Puglia per il finanziamento di borse di studio per dottorandi e giovani ricercatori, sono stati acquisiti dati informativi presso gli uffici dell'Amministrazione che rappresentano e degli enti locali territorialmente coinvolti.

In particolare, la Direzione generale per l'orientamento e la formazione professionale, precisando che la responsabilità della programmazione e gestione dei fondi europei assegnati alle regioni è di esclusiva competenza di queste ultime, ha rappresentato che l'approvazione della cosiddetta « scheda università » da parte della Commissione europea è stata effettivamente ottenuta, dopo approfondite analisi, già nel corso del 2008.

L'adozione formale della stessa deve però avvenire nell'ambito del Sottocomitato risorse umane presieduto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo stesso Sottocomitato può legittimamente riunirsi solo successivamente alla costituzione del Comitato del QSN 2007-2013 avvenuta all'inizio dell'anno. Il calendario delle riunioni della primavera e dell'estate ha dovuto tenere conto degli impegni e della disponibilità dei vari attori, *in primis* della Commissione Europea. Con quest'ultima è stata quindi condivisa la data del 9 luglio per la riunione del sottocomitato Risorse umane. Il Sottocomitato si è effettivamente riunito ed ha adottato formalmente la citata scheda.

Conseguentemente non vi sono ostacoli alla legittimità delle iniziative, assunte e da assumere, con riferimento alle iniziative sviluppate dalle Università ed enti equiparati, nei limiti e alle condizioni stabilite nella scheda condivisa ed approvata.

Il Servizio formazione professionale della Regione Puglia ha poi confermato che il 5 giugno 2009 si è tenuto a Roma presso il Ministero del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali un incontro con la Commissione Europea per la programmazione 2007/2013 per l'Obiettivo Convergenza. In quella sede il Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria del QSN 2007/2013, ha approvato il proprio regolamento interno fissando modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni e istituendo i Sottocomitati che presiederanno singole specifiche tematiche. In particolare il sottocomitato « Risorse umane » è quello preposto alla risoluzione del problema relativo al finanziamento delle Università da parte dell'Amministrazione regionale.

La prima riunione del sottocomitato è stata convocata il 9 luglio 2009, alla presenza della Commissione Europea, e in quell'occasione è stata approvata la citata « scheda università ».

Nell'ambito della riunione, le Regioni unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali hanno concordato sulla necessità di favorire e iniziative progettuali delle Università e degli enti equiparati, con il successivo affida-

mento delle risorse, previa valutazione delle proposte progettuali.

In conclusione posso assicurare all'Onorevole Madia che, alla luce di quanto esposto, debbono considerarsi superate le difficoltà che hanno ostacolato finora la

prosecuzione delle azioni per il finanziamento dei giovani ricercatori pugliesi. Mi impegno, infine, a fornire direttamente all'Onorevole interrogante tutte le notizie relative agli ulteriori sviluppi della situazione di cui trattasi.

ALLEGATO 7

5-01518 Ruvolo: Disparità di trattamento tra categorie di docenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione oggetto dell'atto in discussione si riferisce ai docenti non abilitati che – non avendo maturato il requisito di servizio di 360 giorni né nel periodo dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, previsto dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, né alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ai corsi speciali abilitanti indetti con il decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005 in attuazione della stessa legge – sono stati ammessi con riserva ai corsi stessi.

L'onorevole interrogante invoca, ora, un provvedimento di sanatoria a favore di quanti si trovano in questa situazione e, a tal proposito, lamenta una presunta disparità di trattamento tra i medesimi e i docenti cui si riferisce la disposizione del comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, introdotta dalla legge n. 14 del 2009 in sede di conversione, in base alla quale « Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano

maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato. ».

È invero da ritenere che con questa norma il legislatore abbia inteso corrispondere al principio secondo cui i requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Diversa è la situazione rappresentata nell'atto in discussione che, come detto, riguarda coloro i quali sono stati ammessi con riserva agli anzidetti corsi abilitanti speciali avendo maturato i 360 giorni di servizio non alla scadenza del termine di presentazione delle domande bensì successivamente a tale data.

Poiché non sono possibili estensioni a fattispecie diverse da quelle espressamente e tassativamente contemplate dalla legge n. 14 del 2009, il problema sollevato dall'onorevole interrogante non può essere risolto con un atto amministrativo.

Va peraltro rilevato che, coerentemente con la riforma in atto delle procedure di formazione e reclutamento del personale, si tende a mantenere le graduatorie ad esaurimento « blindate », piuttosto che aprirle ad ulteriori ingressi.

ALLEGATO 8

5-01539 Motta: Sul progetto di riqualificazione di Piazza Ghiaia a Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Motta concernente il progetto di riqualificazione di Piazza Ghiaia a Parma, nel richiamare la cronologia dei fatti già rappresentata in data 15 febbraio 2007 in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00619 presentata dall'Onorevole Motta, faccio presente che il progetto esecutivo è stato approvato, con condizioni, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Parma e Piacenza in data 30 giugno 2009.

Il progetto esecutivo in argomento, attraverso progressivi approfondimenti, ha ricercato un equilibrio tra le esigenze di tutela e le prescrizioni normative connesse alle nuove destinazioni d'uso attribuite alla antica Piazza mercatale.

A tal proposito voglio evidenziare, in risposta alla specifica questione sollevata dall'Onorevole interrogante, che le indicazioni formulate dai Comitati tecnico-scientifici nella seduta del 18 settembre 2007, erano già state sostanzialmente recepite all'interno delle previsioni progettuali di cui alle tavole allegate all'accordo sottoscritto in data 25 gennaio 2008 tra la Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici del Ministro ed il Comune di Parma.

Il progetto esecutivo in parola, pur uniformandosi a quanto già previsto nella suddetta versione progettuale, oltre ad apportare i necessari approfondimenti di dettaglio ha dovuto recepire una espressa prescrizione del locale Comando dei Vigili del Fuoco in merito all'inserimento di un nuovo corpo scala di ridotte dimensioni.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00583 Bratti: riordino delle competenze e dei controlli sugli stabilimenti ad alto rischio	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	123
5-01165 Occhiuto: interventi per la riduzione del rischio idrogeologico nel comune di Buonvicino	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124
5-01201 Lanzarin: stanziamento di risorse per la messa in sicurezza e la bonifica di un sito inquinato a Tezze sul Brenta	122
5-01481 Zamparutti: misure a sostegno del settore della mobilità elettrica	122
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	125

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: audizione del sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	122
---	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 luglio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.40.

5-00583 Bratti: riordino delle competenze e dei controlli sugli stabilimenti ad alto rischio.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro BRATTI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta

di cui prende atto, ricordando che il tema in esame riveste profili particolarmente problematici in relazione alla pericolosità degli impianti in questione. Purtroppo in tale ambito non risulta ancora ben definitivo il riparto delle competenze tra Stato e regioni in ordine all'attuazione della normativa ed i controlli effettuati vengono ancora svolti a titolo gratuito dallo Stato, nonostante la normativa metta in capo ai gestori degli impianti l'onere finanziario relativo allo svolgimento degli stessi. Sollecita, pertanto, il Governo ad intervenire prontamente in materia, in modo da evitare che possano verificarsi incidenti gravi, tenuto anche in considerazione che le società interessate sono di dimensioni tali da poter sopportare l'onere relativo allo svolgimento di seri ed approfonditi controlli.

5-01165 Occhiuto: interventi per la riduzione del rischio idrogeologico nel comune di Buonvicino.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto OCCHIUTO (UdC) esprime apprezzamento per gli elementi di riscontro forniti dal rappresentante del Governo, dai quali si evince la sensibilità del Ministero dell'ambiente sulla questione posta dal proprio atto di sindacato ispettivo. Per questa ragione, nel ringraziare il sottosegretario Menia, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.

5-01201 Lanzarin: stanziamento di risorse per la messa in sicurezza e la bonifica di un sito inquinato a Tezze sul Brenta.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-01201, presentata dal deputato Lanzarin è rinviata ad altra seduta.

5-01481 Zamparutti: misure a sostegno del settore della mobilità elettrica.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nel riservarsi di approfondire il contenuto dell'articolata risposta fornita, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della stessa. Rileva, infatti, che gli incentivi messi in campo fino dal Ministero dell'ambiente hanno fin qui sostenuto, sostanzialmente, la produzione di biciclette di lusso mentre anche i nuovi incentivi disposti il 31 giugno 2009 penalizzano la produzione dei veicoli elettrici. A suo avviso, infatti, se

davvero si volesse sostenerne questo settore produttivo, che rappresenta un punto di eccellenza del Paese, andrebbe riservata una quota specifica degli incentivi a sostegno degli acquisti di veicoli elettrici.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 luglio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: audizione del sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

(Svolgimento e rinvio).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Roberto MENIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e, apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00583 Bratti: riordino delle competenze e dei controlli sugli stabilimenti ad alto rischio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione n. 5-00583 presentata dall'On. Bratti ed altri, riguardante il trasferimento dallo Stato alle Regioni in materia di controllo dei rischi di incidenti rilevanti, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, è utile rappresentare che nella riunione della Commissione Europea del 16 ottobre 2008 è stata disposta l'archiviazione per la procedura d'infrazione relativa alla elaborazione dei piani di emergenza esterni, a norma dell'articolo 11, par. 1, lettera C), della direttiva 2003/105/CE Seveso, richiamata nelle premesse dell'interrogazione.

Ciò detto, il processo di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112/98, è stato da tempo avviato attraverso un apposito tavolo tecnico istituito presso l'Ufficio per il federalismo amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, nell'ambito del suddetto tavolo, è stato messo a punto uno schema di Accordo quadro, sostanzialmente condiviso a livello tecnico anche dalle Regioni, volto a fissare i criteri generali ai quali dovranno attenersi gli Accordi da stipulare con ciascuna Regione per il conferimento delle funzioni.

L'Accordo quadro disciplina, tra gli altri, gli aspetti finanziari relativi alla copertura dei costi che le Regioni do-

vranno sostenere a fronte delle nuove funzioni, da assicurare, in parte con risorse statali da trasferire, in parte con i proventi delle tariffe versate dai gestori, in misura da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 334/99.

La stessa Conferenza delle Regioni, con ordine del giorno del 27 giugno 2007, ha dato atto che l'emanazione del decreto «porterebbe in larga parte a soddisfare l'esigenza di copertura finanziaria relativa al trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni».

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è reso subito parte attiva, elaborando la bozza di decreto e trasmettendola alle Amministrazioni concertanti per l'acquisizione dell'assenso.

Vista la delicatezza e l'importanza della materia trattata, alla trasmissione della bozza di decreto si sono succeduti diversi incontri tecnici, tendenti a comporre le divergenze tra le varie amministrazioni coinvolte e pervenire all'adozione del decreto che, si prevede, avverrà in tempi brevi.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01165 Occhiuto: interventi per la riduzione del rischio idrogeologico nel comune di Buonvicino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione n. 5-01165 presentata dall'On. Occhiuto, nella quale, esponendo la criticità sotto il profilo idrogeologico del territorio nelle località Truglio, via Vittoria e via Conche nel Comune di Buonvicino, in provincia di Cosenza, viene posta in evidenza la necessità di dare continuità al finanziamento già erogato dal Ministero dell'ambiente con decreto n. 626/2004, pari a euro 290.000, al fine di poter completare i lavori di consolidamento, si rappresenta quanto segue.

Nel merito, si evidenzia che il Comune di cui trattasi, a seguito di contatti telefonici intercorsi con la Direzione Generale competente in materia, il 3 giugno u.s., ha presentato la domanda di finanziamento per i lavori di completamento per il consolidamento e il risanamento ambientale delle aree a rischio idrogeologico elevato in località Truglio.

Tale richiesta verrà esaminata nell'ambito dei finanziamenti di interventi di

difesa del suolo, a valere sulle risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente per l'annualità 2009.

Per completezza, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha già finanziato il Comune di Buonvicino anche per i seguenti ulteriori interventi di difesa del suolo:

1) consolidamento del costone sovrastante il centro storico, per un importo pari a 600.000 euro (DM 632/2006);

2) messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante il centro storico, località Zaccanello, per un importo pari a 250.000 euro (DM 912/2008).

Si ribadisce, dunque, la costante attenzione del Ministero dell'ambiente ad assicurare i dovuti interventi nelle zone ad elevato rischio idrogeologico, adoperando tutti gli strumenti necessari a sua disposizione.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01481 Zamparutti: misure a sostegno del settore della mobilità elettrica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01481 presentata dall'On. Zamparutti ed altri, riguardante i fondi messi a disposizione per l'acquisto di biciclette e scooter, si rappresenta quanto segue.

Il Ministro dell'Ambiente ha sottoscritto con Confindustria ANCMA un Accordo di Programma in data 22 dicembre 2006, per incentivare la sostituzione dei ciclomotori obsoleti con quelli di nuova generazione, prevedendo la demolizione obbligatoria del vecchio ciclomotore, quale condizione per l'erogazione degli incentivi, per l'acquisto di un nuovo ciclomotore.

Tale accordo è stato poi rivisto e sostituito, in data 3 maggio 2007, con uno nuovo, registrato il 21 giugno 2007 alla Corte dei Conti, che ha recepito miglioramenti ed integrazioni rispetto all'Accordo del 22 dicembre 2006. L'Accordo prevede la rottamazione obbligatoria di ciclomotori obsoleti al fine di usufruire degli incentivi previsti per l'acquisto di veicoli nuovi: bicicletta, motociclo elettrico o quadriciclo elettrico, ciclomotore elettrico o bicicletta a pedalata assistita, ciclomotore ibrido, ciclomotore euro 2 a quattro tempi o ciclomotore a ridotto consumo (euro 2.3.), ciclomotore euro 2 a due tempi. L'Accordo prevede, inoltre, incentivi per la rottamazione di ciclomotori obsoleti anche senza contestuale acquisto.

In data 27 luglio 2007 il Ministero ha stipulato, sempre con Confindustria-ANCMA, un Atto aggiuntivo all'Accordo del 3 maggio 2007, che ha formalizzato il ricorso alle altre associazioni di demolitori per il riconoscimento del contributo di rottamazione.

Un successivo Accordo è stato sottoscritto in data 23 dicembre 2008 tra il Ministero, l'ANCMA e il CEI CIVES, ed il successivo atto integrativo sottoscritto dalle stesse Parti, in data 30 giugno 2009, recanti un sistema di incentivi all'acquisto di veicoli aventi emissioni inquinanti in atmosfera nulle o contenute. Tra le principali caratteristiche del predetto Accordo, che lo differenzia dalla precedente campagna di incentivazione, si prevede l'incentivo per l'acquisto di una bicicletta e di una bicicletta a pedalata assistita indipendentemente dalla contestuale rottamazione di veicoli vetusti, al fine di promuovere forme sostenibili di mobilità alternative ai veicoli a motore, in quanto le biciclette e le biciclette a pedalata assistita sono veicoli ad emissioni zero, il cui utilizzo non deve essere compensato dalla corrispondente dismissione di un veicolo a maggiori emissioni.

La rimozione del vincolo della rottamazione ha determinato nel giro di poche settimane l'inaspettato esaurimento delle risorse stanziare, attraverso la vendita con incentivo di circa 30mila biciclette per una media fra i 100 ed i 200 euro a bicicletta, e, pertanto tali bici acquistate con incentivo, non ricadono tra le bici sportive di lusso.

Al fine di contribuire al raggiungimento e al mantenimento dei valori limite di qualità dell'aria, previsti dalla vigente normativa, attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera prodotte dal parco circolante dei ciclomotori e dei motocicli ed attraverso la promozione della diffusione delle biciclette, in data 30 giugno 2009 è stato sottoscritto un nuovo Accordo

di programma con ANCMA e CEI CIVES che prevede un sistema di incentivi alla diffusione di ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli, biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, veicoli assimilati a basso impatto ambientale, e rifinanzia l'Accordo 2008 e ne aggiorna i contenuti. Tale accordo è in fase di verifica presso gli organi di controllo.

Considerato l'elevato numero di vendite dei veicoli soggetti a incentivazione che è occorso fin dai primi giorni di applicazione dell'Accordo 2008, con particolare riferimento alle biciclette e che le risorse previste dall'Accordo 2008 per l'erogazione degli incentivi risultano esaurite e sono state utilizzate quasi interamente per l'acquisto di biciclette, nell'accordo del 30

giugno 2009 è stato ritenuto opportuno distinguere le risorse destinate ad incentivare l'acquisto di biciclette e biciclette a pedalata assistita e le risorse destinate a incentivare altri veicoli, al fine di garantire una proporzionata distribuzione degli incentivi, riservando a questi ultimi una percentuale pari al 40 per cento del totale dei fondi stanziati da destinare agli incentivi previsti dall'accordo in relazione all'acquisto dei veicoli.

Il predetto Accordo, inoltre, recepisce e coordina gli incentivi previsti per i motocicli con gli incentivi statali previsti ai sensi del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive eventuali proroghe.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV Camera e 8^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per i trasporti, Antonio Tajani, sulla politica europea per la sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 1788 Di Pietro – Adozione del testo base</i>)	4
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	8

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	82
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riformulati e non votati</i>)	92

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	94
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
ERRATA CORRIGE	96

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	97
AVVERTENZA	99

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 <i> </i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento approvato)</i>	108

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011 (<i>Esame e rinvio</i>) ...	102
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota	105
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	105
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli	105
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-01083 Ghizzoni: Introduzione del diritto e dell'economia quali discipline obbligatorie nelle scuole secondarie di I e II grado	105
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	109
5-01176 Zazzera: Iniziative per la stabilizzazione dei dirigenti scolastici	
5-01298 Capitanio Santolini: Misure per l'immissione di presidi incaricati nell'anno scolastico 2009-2010	105
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	111
5-01288 Siragusa: Blocco di 59 corsi di formazione nella scuola dell'obbligo presso istituti della Sicilia	106
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	113
5-01470 De Pasquale: Emanazione delle prescritte direttive sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2009 da parte del Miur e del Mibac	106
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	115
5-01490 Madia: Sul finanziamento di borse di studio per gli atenei della Puglia da parte del Fondo sociale europeo	106
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	117
5-01518 Ruvolo: Disparità di trattamento tra categorie di docenti	107
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	119
5-01539 Motta: Sul progetto di riqualificazione di Piazza Ghiaia a Parma	107
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	120

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-00583 Bratti: riordino delle competenze e dei controlli sugli stabilimenti ad alto rischio	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	123

5-01165 Occhiuto: interventi per la riduzione del rischio idrogeologico nel comune di Buonvicino	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124
5-01201 Lanzarin: stanziamento di risorse per la messa in sicurezza e la bonifica di un sito inquinato a Tezze sul Brenta	122
5-01481 Zamparutti: misure a sostegno del settore della mobilità elettrica	122
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	125
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: audizione del sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	122

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,70



16SMC0002040